Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 700

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 8 marzo 2017

INDICE

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e 14ª (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 9) . . . . . *Pag.* 7

Plenaria (*)

7ª (Istruzione) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . . » 8

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 127) . . . . . *Pag.* 9

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 128) . . . . . » 9

4ª - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22) . . . . . » 10

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 700º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 marzo 2017.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

5ª - Bilancio:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 11
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 14

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 18

7ª - Istruzione:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 324) . . . . . » 25
Plenaria . . . . . » 25

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 166) . . . . . » 76
Plenaria . . . . . » 76
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 167) . . . . . » 81

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . » 82
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 329) . . . . . » 87

10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 165) . . . . . » 88
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 166) . . . . . » 88

11ª - Lavoro:
Plenaria . . . . . » 89

12ª - Igiene e sanità:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 241) . . . . . » 99
Plenaria . . . . . » 99
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 242) . . . . . » 101

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 227) . . . . . » 102
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 228) . . . . . » 102

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 103
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 120

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Plenaria . . . . . *Pag.* 122

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . *Pag.* 138
Plenaria (2ª antimeridiana) . . . . . » 149

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria . . . . . *Pag.* 157

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 159

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 160

Per la semplificazione:

Plenaria . . . . . » 161

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

Ufficio di Presidenza . . . . . » 163

Plenaria . . . . . » 163

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) e 14ª (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 8 marzo 2017

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
CICCHITTO

Interviene l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea e Vicepresidente della Commissione europea, Federica Mogherini.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CICCHITTO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea e Vicepresidente della Commissione europea, Federica Mogherini

Il presidente CICCHITTO introduce l'audizione.

Il deputato VITO *(FI-PdL)* interviene sull'ordine dei lavori.

Il presidente CICCHITTO fornisce precisazioni sulla questione sollevata.

L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea, Federica MOGHERINI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore COCIANCICH *(PD)*, la deputata CIMBRO *(MDP)*, il senatore Paolo ROMANI *(FI-PdL XVII)*, il deputato ALLI *(AP-NCD-CpE)*, il senatore DIVINA *(LN-Aut)*, i deputati PALAZZOTTO *(SI-SEL)*, QUARTAPELLE PROCOPIO *(PD)*, LOCATELLI *(Misto-PSI-PLI)*, MOSCATT *(PD)*, GARAVINI *(PD)* e ARTINI *(Misto-AL-P)*, il senatore Mario MAURO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))* e i deputati ALTIERI *(Misto-CR)*, SCHIRÒ PLANETA *(PD)* e FARINA *(PD)* .

L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea, Federica MOGHERINI, risponde ai quesiti e svolge ulteriori considerazioni.

Il presidente CICCHITTO dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledì 8 marzo 2017

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2705 (D.L. 13/2017 IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE)

COMMISSIONI 7ª e 9ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 8 marzo 2017

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza della Vice Presidente della 9ª Commissione
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14

AUDIZIONE INFORMALE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 874 (RILANCIO SETTORE AGRICOLO CON RIFERIMENTO A ISTRUZIONE E FORMAZIONE)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 8 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 127

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,40

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 2643 E 31 (MODIFICHE STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER TUTELA MINORANZA LADINA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 128

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,50

*AUDIZIONE DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, CONSIGLIERE PIA MARCONI, SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'*OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

D I F E S A (4ª)

Mercoledì 8 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI ARMI E MUNIZIONI SPORTIVE E CIVILI (ANPAM), DOTTOR STEFANO FIOCCHI, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI ESPORTAZIONI DEI SISTEMI D'ARMA (N. 912)

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 8 marzo 2017

Plenaria

706ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (n. 384)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *i)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BROGLIA *(PD)* illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che alla luce delle articolate illustrazioni contenute nella citata relazione tecnica, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO concorda circa l'assenza di criticità finanziarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire il relatore propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2459) ***Deputati Mara CAROCCI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il vice ministro MORANDO dà atto della circostanza che la Ragioneria generale dello Stato ha ricevuto e considerato gli ulteriori chiarimenti pervenuti circa il regime di proprietà del bene interessato e si è espressa nel senso dell'assenza di oneri per la finanza pubblica. Analogamente non si ravvisano profili critici a proposito dell'emendamento 1.1.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI *(PD)*, alla luce degli elementi forniti, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che il bene assegnato in proprietà al Comune sia inutilizzato. Esprime inoltre parere non ostativo sull'emendamento 1.1.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2541) ***Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il presidente TONINI chiede al rappresentante del Governo se vi siano aggiornamenti in merito alla relazione tecnica già richiesta.

Il vice ministro MORANDO informa che la procedura di redazione dell'analisi tecnica si presenta piuttosto complessa, dal momento che coinvolge sei diverse amministrazioni, aventi competenza sulla materia in questione. Allo stato attuale sono pervenute risposte da parte di tre amministrazioni, mentre si stanno sollecitando gli ulteriori elementi. Assicura quindi che la relazione tecnica sarà trasmessa non appena il quadro informativo sarà completo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1638) ***Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO informa che la Ragioneria generale dello Stato ha esaminato la documentazione fornita dai Ministeri competenti in materia di legislazione stradale e ha concluso con un'ulteriore verifica negativa della relazione tecnica nuovamente predisposta, riguardante in particolare la possibilità di svolgere i nuovi compiti previsti dall'articolato con le risorse esistenti a legislazione vigente da parte di alcune amministrazioni. Mette il documento a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione un'ulteriore nota di chiarimento sui profili finora segnalati.

Il relatore SANTINI *(PD)* prende atto della consegna e assicura che terrà conto degli ulteriori elementi.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

707ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, con presupposti e osservazione, e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore SANTINI *(PD)* illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al responsabile del centro o della struttura prevista dall'articolo 6, comma 1, capoverso 3-septies, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che l'istituzione presso alcuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, di cui al Capo I, avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; che le riprogrammazioni di risorse previste dagli articoli 9 e 10 avvengano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza incidere su funzioni associate a oneri inderogabili; che, in relazione all'articolo 17, la possibilità di svolgere le attività di rilevamento previste dalla disposizione possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; che, in relazione all'articolo 18, la riprogrammazione prevista dal comma 2 non comporti pregiudizio alle finalità a cui le risorse erano precedentemente destinate; che, in relazione all'articolo 19, comma 5, la modifica del trattamento economico disposta risulti neutrale rispetto alla spesa prevista, risulti neutra anche con riferimento al bilancio della Croce Rossa Italiana.

Con le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 11, comma 3, sia soppresso l'ultimo periodo e che sia inserito il seguente comma 3-bis: «Per le finalità dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019»; che, in relazione all'articolo 12, sia inserita nel testo la quantificazione delle spese concorsuali, calcolate in 200.000 euro dalla nota integrativa della Relazione tecnica, e siano conseguentemente reperite le risorse necessarie alla copertura per l'integrazione dell'articolo 22 del provvedimento.

Il parere è altresì reso osservando che gli oneri calcolati per il personale da assumere, ai sensi dell'articolo 13, sembrano essere calcolati in modo diverso rispetto a quelli dell'articolo 12, nonostante si tratti della medesima area funzionale e del medesimo profilo professionale.«.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere il parere e auspica che l'articolo 12 sia corretto secondo le indicazioni del parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2603) ***CROSIO. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa al testo e agli emendamenti. Riferisce, in particolare, che la gestione del registro delle opposizioni è sostenuta dalla Fondazione Ugo Bordoni con oneri a carico degli operatori commerciali che si avvalgono del servizio. Il Ministero per lo sviluppo economico (MISE) conferma che tale meccanismo di funzionamento rimarrebbe in vigore anche se il provvedimento in oggetto fosse approvato. Ritiene, pertanto, che il testo non presenti profili finanziari problematici. Esprime, pertanto, un parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere non ostativo sulle proposte 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.0.6.

In relazione alle proposte 1.28 e 1.0.1, segnala che il coinvolgimento del Garante per la *privacy* potrebbe comportare un aggravio di oneri per il funzionamento del Registro. Ritiene, tuttavia, tale eventualità non sufficiente a giustificare l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti. Chiede, infine, di poter disporre di ulteriore tempo per l'approfondimento dell'emendamento 1.12 (testo 2).

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Rappresentante del Governo, il relatore LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.28 e 1.0.1. Il parere rimane sospeso sull'emendamento 1.12 (testo 2). Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(352) ***DE POLI. – Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali ai fini terapeutici***

(913) ***Manuela GRANAIOLA ed altri. – Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e della rete di banche che lo crioconservano***

(Parere alla 12ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno 2014.

Il presidente TONINI ricorda che nella seduta del 19 giugno 2014 era stata richiesta formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il vice ministro MORANDO chiede di rinviare ulteriormente l'esame del testo unificato non disponendo ancora della relazione tecnica richiesta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri: Laura Garavini ed altri: Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO chiede di rinviare l'esame del provvedimento per consentire ulteriori approfondimenti della relazione tecnica tra-

smessa dall'Amministrazione competente al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***PAGLIARI ed altri. – Codice del processo tributario***
(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una Nota tecnica elaborata dal Dipartimento delle finanze sulla proposta nella quale sono messi in luce alcuni aspetti piuttosto problematici. Fa tuttavia presente che la richiesta relazione tecnica non è ancora pronta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 8 marzo 2017

Plenaria

466ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio della attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera *l)*, della legge 12 agosto 2016, n. 170 (n. 390)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore SUSTA *(PD)* si sofferma in primo luogo sulla disciplina vigente del commercio dell'oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Passa quindi a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, che innova sensibilmente la disciplina della materia e attua la delega contenuta nell'articolo 15, comma 2, lettera *l)* della legge di delegazione europea 2015. Detta norma prevede, a fini di contrasto dei fenomeni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, l'adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolto da operatori non soggetti alla disciplina generale prevista dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (cosiddetti «compro oro»). La nuova normativa, volta alla piena tracciabilità e registrazione delle operazioni di compravendita dell'oro e alla rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, deve inoltre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio. Nella premessa allo schema in esame viene inoltre citato l'articolo 2, paragrafo 7

della nuova direttiva antiriciclaggio (direttiva 849/2015/UE) che vincola gli Stati membri, nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, a prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 1 reca le definizioni rilevanti: si definisce l'attività di compro oro quale attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compravendita o la permuta di oggetti preziosi usati.

L'articolo 2 chiarisce le finalità e l'ambito applicativo dello schema, che introduce norme specifiche per la definizione degli obblighi di tracciabilità delle operazioni di compro oro e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, in particolare di riciclaggio di denaro e reimpiego di proventi di attività illecite. Restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al Ministero dell'interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza.

L'articolo 3 istituisce e disciplina un apposito Registro degli operatori compro oro tenuto e gestito dall'OAM – Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-*undecies*, Testo unico Bancario.

L'articolo 4 individua gli obblighi di identificazione della clientela a carico dei compro oro.

L'articolo 5 disciplina la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di compro oro. In particolare viene disposto l'obbligo dell'uso di un conto corrente dedicato in via esclusiva a tali transazioni, con l'obbligo di compilare e numerare progressivamente le schede relative a ciascuna operazione con specifici elementi che descrivano l'oggetto della transazione, corredate tra l'altro della fotografia digitale dell'oggetto e dell'indicazione della specifica destinazione dell'oggetto prezioso, per ricostruire pienamente l'ulteriore impiego e l'eventuale cessione ad operatori professionali in oro autorizzati alla trasformazione e/o fusione dell'oggetto in metallo. Si rilascia al cliente, a conclusione dell'operazione, una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite.

Con l'articolo 6 si disciplinano gli obblighi di conservazione dei dati acquisiti nell'esercizio dell'attività. Gli operatori devono adottare sistemi di conservazione che – tra l'altro – siano idonei a garantire l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti, l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati nonché il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite.

All'articolo 7 si prevede l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette secondo la procedura e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio.

L'articolo 8 punisce l'esercizio abusivo dell'attività di compro oro, mentre l'articolo 9 fissa le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM.

Anche l'articolo 10 si occupa di sanzioni irrogate per mancato rispetto degli obblighi posti dalle norme in esame in capo agli operatori compro oro. L'omessa identificazione del cliente con le modalità di legge comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. Tale sanzione si applica anche agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Ai sensi del comma 3, l'omissione di segnalazione di operazione sospetta ovvero la segnalazione tardiva comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. Per violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, tutte le suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. Sono previste norme specifiche per le violazioni ritenute di minore gravità, con possibilità di ridurre la sanzione fino a un terzo. L'articolo 11 reca la disciplina dei controlli e del procedimento sanzionatorio. Organo competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio.

L'articolo 11 reca la disciplina dei controlli e del procedimento sanzionatorio, mentre l'articolo 12 individua i criteri per la quantificazione delle sanzioni.

All'articolo 13 sono specificate ulteriori disposizioni procedurali. L'articolo 13 reca ulteriori disposizioni procedurali, in particolare disponendo che al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applichino le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 14 contiene le norme transitorie e finali. In primo luogo l'Organismo avvia la gestione del registro degli operatori compro oro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto che fissa le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro stesso. Per migliorare il patrimonio informativo dell'ISTAT nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) è inserito un codice specifico dell'attività di compro oro.

L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* rileva la necessità di modifiche al testo in esame al fine di rafforzare il sistema dei controlli. In particolare segnala l'opportunità dell'acquisizione da parte dell'operatore compro oro della copia del documento di identità del venditore; suggerisce un abbassamento a 500 euro in riferimento alla norma sulla tracciabilità dei pagamenti e fa presente la congruità di prevedere la conservazione nella scheda del bene acquistato di almeno 2 foto dello stesso. Ritiene inoltre opportuno prevedere un obbligo di tenuta della documentazione di 10 anni e ritiene necessario dettagliare le infrazioni di minore gravità di cui all'articolo 10, comma 5: senza specificazioni la disposizione richiamata dovrebbe essere più opportunamente espunta.

Il presidente Mauro Maria MARINO riconosce la ragionevolezza del rilievo concernente le foto, in quanto un solo documento fotografico è insufficiente all'identificazione certa di beni quali le monete.

Il senatore AIROLA *(M5S)* richiama l'attenzione sulla ragguardevole entità della diffusione sul territorio degli esercizi di compro oro, che presuppone un'attività di controllo efficace da parte della Guardia di Finanza solo a condizione della disponibilità di risorse adeguate.

Il senatore VACCIANO *(Misto)* rileva l'importanza del provvedimento in esame e propone lo svolgimento dell'audizione dell'OAM, volta in particolare a informare la Commissione circa l'entità dell'impegno concernente la tenuta del registro degli operatori compro oro. Sollecita quindi una riflessione sull'opportunità di prevedere la creazione di una banca dati informatica che renda possibile la tracciabilità e l'effettuazione di ricerche sulle singole operazioni compiute vista l'assenza di riferimenti alla digitalizzazione dei dati acquisiti dagli operatori. Esprime quindi perplessità sulla previsione dell'interdizione all'iscrizione nel registro per affini e congiunti recata dall'articolo 11 in conseguenza della violazione di obblighi commessa da un operatore già iscritto.

Il presidente Mauro Maria MARINO si esprime favorevolmente riguardo alla proposta di svolgimento dell'audizione, osservando l'esigenza di approfondire la portata di un fenomeno commerciale notevolmente complesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2490) ***VACCIANO ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio***

(2631) ***Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1º marzo.

Il relatore MOLINARI *(Misto-Idv)*, dopo aver fatto presente che non risultano presentati emendamenti presenta una nuova versione del proprio testo unificato, pubblicata in allegato. Specifica che nella riformulazione del testo ha tenuto conto dell'opportunità di menzionare esplicitamente, oltre agli istituti bancari, la società Poste Italiane, nonché di prevedere un coordinamento con la disciplina vigente in materia di conti dormienti. Precisa inoltre di avere ritenuto congruo espungere i precedenti riferimenti all'articolo 106 del testo unico bancario e ad alcuni articoli del codice ci-

vile, concernenti in particolare la disciplina delle cassette di sicurezza, la cui natura civilistica è del tutto estranea alla disciplina del conto bancario.

Il presidente Mauro Maria MARINO segnala l'elevata difficoltà per gli eredi cagionata dall'ordinamento vigente in relazione alla conoscenza della sussistenza o meno di contratti riguardanti cassette di sicurezza e conti bancari. A tale riguardo auspica una riflessione sulla possibilità di superare gli inconvenienti costantemente posti in evidenza nei casi di successione ereditaria attraverso il ricorso a strumenti informatici.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9 di domani.

La seduta termina alle ore 15,50.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2490 E 2631

NT

IL RELATORE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina i termini per la prescrizione del diritto alla restituzione di somme giacenti in relazione a qualsiasi contratto di deposito, comunque denominato, di cui agli articoli 1834-1836 del codice civile, sottoscritto con una banca italiana o una succursale in Italia di banca comunitaria o extracomunitaria, come definite dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o con Poste Italiane S.p.A., esclusi i rapporti già regolati dall'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116.

Art. 2.

(Obbligo alla restituzione delle somme depositate nel libretto di risparmio)

1. Ove nel contratto di apertura di un libretto di risparmio bancario o di Poste Italiane S.p.A., le parti non abbiano previsto un termine di scadenza del contratto stesso, la banca restituisce le somme depositate nel libretto medesimo su richiesta del depositante.

Art. 3.

(Prescrizione del diritto alla restituzione del credito)

1. In assenza di una manifestazione di volontà della banca o di Poste Italiane S.p.A. di recedere dal contratto, il diritto alla restituzione del credito è prescritto decorsi dieci anni dalla data della richiesta di restituzione da parte del depositante.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 8 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 324

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI PROFESSIONISTI DEL SETTORE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2287-BIS E CONNESSI (CODICE DELLO SPETTACOLO)

Plenaria

339ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia e per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(313) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di aver illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore.

(2236) ***Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento***

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

La relatrice PUGLISI *(PD)* illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, a condizione che per i ragazzi di famiglie incapienti gli strumenti compensativi e i sussidi tecnici possano essere forniti in comodato d'uso dalle Regioni, anche attraverso gli enti locali, e dalle scuole anche nell'ambito delle risorse del diritto allo studio.

Per dichiarazione di voto a nome del Gruppo, prende la parola la senatrice BLUNDO *(M5S)* la quale, pur apprezzando l'attenzione verso i ragazzi con disturbi specifici di apprendimento, reputa che il provvedimento non basti per risolvere problemi che dovrebbero a suo avviso essere approfonditi in altro modo. Domanda peraltro le ragioni per cui il testo non prende in considerazione altre disabilità che comunque interessano numerosi studenti. Per tali ragioni, dichiara l'astensione del suo schieramento.

La senatrice PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*, nel condividere le esigenze dei ragazzi con particolari disturbi di apprendimento, giudica alquanto singolare che si decida di portare avanti un provvedimento simile nel momento in cui è in corso l'esame di uno schema di decreto legislativo sull'inclusione. Ipotizza pertanto che ciò sia motivato da ragioni meramente elettorali, tanto più che i contenuti del testo in esame sarebbero potuti entrare negli schemi di decreto legislativo in discussione in 7ª Commissione.

Manifesta perciò un giudizio assai negativo sul metodo seguito e dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore MARIN *(FI-PdL XVII)*, nel preannunciare che il Gruppo manifesterà un orientamento favorevole, lamenta a sua volta il metodo sotteso al disegno di legge in esame, ritenendo che ciò finisca per condurre all'approvazione di provvedimenti aventi obiettivi elettorali.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con una condizione della relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (n. 382)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *g)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il PRESIDENTE rende noto che è stato trasmesso il parere della Conferenza unificata sull'atto in titolo. Comunica quindi che è stata formalmente sciolta la riserva da parte del Presidente del Senato. Non essendoci iscritti in discussione generale, dichiara quindi conclusa tale fase procedurale.

La relatrice Elena FERRARA *(PD)* illustra uno schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che la Commissione ha approfondito in diverse sedi il valore della formazione artistica e musicale, rilevando alcune criticità nel sistema scolastico italiano proprio per quanto concerne la formazione nelle arti. Dopo aver rammentato che i contenuti previsti dalla legge n. 107 del 2015 hanno tratto spunto dalla risoluzione (*Doc.* XXIV, n. 47) approvata dalla Commissione a conclusione dell'affare assegnato sulla musica (atto n. 409), evidenzia che lo schema di parere inserisce precise condizioni per inquadrare meglio l'impostazione del provvedimento. Afferma infatti che il testo in esame coniuga, a suo avviso troppo superficialmente, i temi delle espressioni artistiche, della cultura umanistica e del *Made in Italy*.

Occorre invece a suo giudizio dare maggiore coerenza all'approccio complessivo mettendo al centro la figura dell'uomo; non è un caso, infatti, che tutto il provvedimento sia ispirato al concetto di umanesimo. Sottolinea altresì come venga ampliato il panorama legato alla creatività, in un contesto teorico più ampio, nel quale le scuole potranno elaborare proprie progettualità. Fa notare del resto che ad ogni tema della creatività si dà un

preciso senso in termini di approfondimento storico-critico e di maggiore funzione partecipativa del patrimonio culturale.

Ritiene peraltro che il quadro di riferimento della *governance* debba essere innanzitutto rappresentato dai due Dicasteri dell'istruzione e dei beni culturali a cui si aggiungono anche altri enti, come quelli del terzo settore, proprio per mettere a sistema le offerte formative esistenti al di fuori della scuola. Tiene peraltro a precisare che la locuzione *Made in Italy* viene ridimensionata attraverso lo schema di parere e viene attribuita maggiore importanza ai percorsi di autonomia scolastica, in relazione con il territorio di ciascuna scuola, che diventa così un agente innovativo. Dopo aver dato conto delle modifiche previste agli articoli 6 e 7, si sofferma sulla formazione degli insegnanti, osservando peraltro che il tema della scuola dell'infanzia è connesso alla professionalità del relativo personale. Nell'auspicio che le tematiche trattate dal provvedimento siano diffuse anche nel segmento 0-3 anni, dà conto delle innovazioni in merito agli articoli 10 e 12, sottolineando che le scuole hanno bisogno di maggiore flessibilità. Si sofferma altresì sulle proposte di modifica degli articoli 13 e 14, reputando alquanto delicato il tema dell'armonizzazione della filiera su cui parimenti insiste lo schema di parere.

In ultima analisi, illustra analiticamente le osservazioni inserite nello schema di parere.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* dà conto di uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, presentato a nome del suo Gruppo, concordando preliminarmente con l'obiettivo perseguito dal provvedimento in titolo. Rileva tuttavia criticamente l'esiguità delle risorse stanziate, a dimostrazione della mancanza di coraggio verso un progetto che giudica assai ambizioso. Si domanda perciò fino a che punto il Governo e la maggioranza dimostreranno l'onestà intellettuale necessaria per portare avanti gli scopi prefissati. Ricorda altresì che finora vengono proposte sempre riforme a costo zero, come è stato anche eccepito durante le audizioni.

Stigmatizza altresì che il provvedimento rinvia a ulteriori atti normativi l'attuazione dei suoi contenuti, con l'effetto di posticiparne gli effetti. Al riguardo, cita gli articoli 5, 9, 11 e 15 tra le norme che richiederanno una successiva definizione attraverso fonti secondarie. Chiede inoltre come si rapporta il provvedimento con il testo adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, sollecitando a chiarire se ciò prefigura un possibile abbandono di quel percorso.

Denuncia poi la confusione – a suo avviso pericolosa – in atto sui temi della creatività, in quanto sempre più di frequente si registra un accostamento tra il concetto di patrimonio culturale materiale ed immateriale e il prodotto. Si esprime perciò in senso negativo sull'idea per cui il patrimonio debba essere sempre inteso come generatore di profitto, mentre al contrario non bisogna dimenticare la ricchezza che esso produce di per sé. Deplora dunque la deriva verso la cultura associata esclusivamente al pro-

dotto *Made in Italy* e verso riforme che tendono ad aziendalizzare diversi segmenti culturali.

Pur manifestando invece apprezzamento per l'interdisciplinarietà prevista nel parere della relatrice, esprime preoccupazione sulla qualità e sull'efficacia dell'intervento educativo, specialmente nel primo ciclo, in quanto occorrono a suo giudizio specifiche competenze didattiche. In luogo del rinvio ad un successivo decreto, avrebbe invece auspicato, nel testo in esame, la previsione di norme immediatamente applicative su tale argomento.

Non risulta inoltre chiaro, a suo avviso, in che modo saranno sviluppati i progetti e le integrazioni dell'offerta formativa. Lamenta altresì l'assenza di armonizzazione tra i diversi livelli della formazione artistica e musicale, ribadendo l'esigenza di un chiarimento rispetto al seguito dell'esame del disegno di legge n. 322.

Soffermandosi sull'articolo 14, invoca l'introduzione di un'analisi di fattibilità concreta, affermando che sarebbe più opportuno verificare preventivamente l'impatto di certe misure. Osserva inoltre che non si provvede all'inclusione nelle scuole secondarie di primo grado di alcuni strumenti esclusi e comunque non contemplati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016. In proposito, pone l'accento sulla necessità di promuovere l'autoscoperta dei talenti, specialmente dalla prima infanzia.

Raccoglie altresì l'appello affinchè siano garantite due ore di insegnamento del primo strumento anche nel secondo biennio dei licei musicali e sia previsto il pianista accompagnatore nelle classi di canto. Sempre con riferimento all'articolo 14, avrebbe preferito eliminare la limitazione di non più di tre cattedre dello stesso strumento, ma giudica apprezzabile la soluzione proposta dalla relatrice.

Dopo aver domandato chiarimenti sul ruolo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), a suo avviso inadeguato rispetto ai compiti previsti dallo schema di decreto legislativo, si sofferma sulle indicazioni contenute nel parere della relatrice, sottolineando che l'obiettivo generale dovrebbe essere quello di avvicinare tutti i cittadini alle competenze artistiche, non limitandosi solo alla valorizzazione dei talenti.

In merito alla condizione n. 2, lettera *b)*, chiede di menzionare anche la danza tra le forme artistiche citate. Domanda altresì chiarimenti sulla condizione n. 3 concernente l'alternanza scuola-lavoro, nonché sulle condizioni nn. 6, lettere *c)* e *g)*, e n. 7, lettera *b)*.

Il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)* illustra a sua volta uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, a nome del suo schieramento. Riallacciandosi alle considerazioni critiche relative all'invarianza di risorse, afferma che il provvedimento incide sulle radici culturali del Paese, nei confronti delle quali l'Esecutivo dovrebbe a suo avviso prestare particolare attenzione.

Deplora inoltre il contesto caotico ed incerto riguardante il compito del sistema nazionale di istruzione e formazione per la promozione del di-

ritto allo studio, la conoscenza e la pratica delle arti. Si dichiara altresì sconcertato dalla equiparazione tra il cosiddetto *Made in Italy* e il patrimonio umanistico e la creatività, mentre dovrebbe essere raggiunta una maggiore consapevolezza delle radici culturali del Paese.

Ritiene poi opportuno che l'introduzione dei temi della creatività sia integrata con le indicazioni già presenti nella normativa concernente i *curricola* e i piani triennali dell'offerta formativa. Si sofferma indi sulla rete di soggetti chiamati ad attuare le previsioni dello schema di decreto, lamentando le misure previste dalla legge n. 107 in ordine all'organico di potenziamento. Dopo aver richiamato le richieste formulate dalle singole istituzioni scolastiche, spesso disattese, rileva criticamente come molte scuole si sono viste attribuire posti nell'organico di potenziamento per classi di concorso non sollecitate o non esistenti.

Reputa peraltro opportuno consentire alle scuole di esprimere proposte per l'introduzione dei temi della creatività e delle arti, nonché introdurre l'obbligo di offrire percorsi inerenti le discipline artistiche. Menziona a sua volta il ruolo del terzo settore al fine di creare una rete sinergica tra le istituzioni educative pubbliche e le associazioni.

Ribadisce nuovamente le critiche ai continui rinvii a fonti secondarie previsti nel provvedimento in esame, in quanto costituiscono un processo a suo giudizio poco trasparente e poco condiviso con il mondo della scuola.

Venendo allo schema di parere della relatrice si sarebbe aspettato quanto meno un richiamo all'ordine del giorno G/2371/1/7ª (testo 2) sulla cultura greca e latina, di recente accolto dal Governo. In questo contesto, la valorizzazione della cultura greca e latina quale patrimonio culturale immateriale potrebbe iniziare dalle scuole, le quali sarebbero in tal modo positivamente coinvolte.

La relatrice Elena FERRARA *(PD)* ringrazia i commissari per gli interessanti spunti resi, precisando che, in base al parere testè illustrato, la locuzione «*Made in Italy*» verrà di fatto sostituita in quasi tutto lo schema di decreto tranne all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*. Puntualizza comunque che il riferimento è ai laboratori delle arti di cui si è parlato anche in occasione dell'esame dei disegni di legge nn. 322 e abbinati. A tale ultimo riguardo, riconosce un collegamento tra i due testi, sottolineando tuttavia che il provvedimento in titolo attiene solo al segmento dell'istruzione. Dopo essersi soffermata sulla filiera costituita anche dalle scuole medie ad indirizzo musicale, dai licei musicali e dai Conservatori, ritiene che vi siano utili strumenti di armonizzazione. Concorda altresì con le affermazioni circa l'INVALSI e rassicura sull'approccio universale contenuto nel provvedimento, non focalizzato solo sui talenti. Si dichiara peraltro disponibile ad aggiungere la danza nella condizione n. 2, lettera *b)*, evidenziando positivamente l'attività di monitoraggio prevista dal Piano delle arti.

Giudica peraltro sufficienti i richiami alle lingue antiche, dichiarando infine di voler recepire tra le osservazioni anche l'indicazione sull'organico di potenziamento.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA chiarisce che con l'espressione *Made in Italy*, in questo contesto, si intende l'insieme delle conoscenze ed abitudini al bello che sono connesse al patrimonio culturale italiano.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli schemi di parere alternativo a quello della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (n. 384)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PUGLISI *(PD)* illustra uno schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato, del quale descrive i contenuti principali. In merito alla bocciatura nella scuola primaria, dà conto delle modifiche apportate all'articolo 3. Si sofferma poi parallelamente sulle modifiche all'articolo 6, con riferimento all'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo. Ritiene infatti che, in tali casi, la responsabilità della decisione spetti al consiglio di classe.

In ordine alle prove INVALSI, ritiene preferibile che esse siano anticipate nel primo quadrimestre e che, con riferimento alla lingua inglese, possano certificare la lingua, in convenzione con gli enti certificatori. Afferma infatti che tale misura consente di agevolare le famiglie non abbienti, le quali potranno avvalersi della suddetta certificazione. Ribadisce comunque che la partecipazione alle prove INVALSI rappresenta un requisito di ammissione agli esami.

Dà poi conto delle innovazioni all'articolo 12, sottolineando di aver voluto specificare che nell'esame di Stato ed in particolare nel colloquio si debba tener conto delle conoscenze relative a «Cittadinanza e Costituzione». Un'analoga previsione è invece demandata ad una successiva valutazione del Governo per quanto attiene le modalità di valutazione di tale insegnamento nel primo ciclo.

La senatrice SERRA *(M5S)* illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, ritenendo opportuno che nella valutazione di cui all'articolo 2 venga indicato il processo di apprendimento nonché il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Dopo aver ribadito infatti la valenza formativa della valutazione, sollecita una revisione dei criteri in base ai quali non ammettere un alunno alla classa successiva nella scuola secondaria di primo grado.

Quanto all'articolo 3, reputa che la definizione, quale caso eccezionale, della non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

rappresenti una stortura in termini normativi. Richiama in proposito gli ultimi dati ufficiali sulla dispersione scolastica, invocando un intervento correttivo per fronteggiare il fenomeno degli abbandoni.

Invoca altresì una revisione della prova INVALSI e propone di modificare l'articolo 12 relativamente alle prove per gli alunni con disabilità. Prende atto peraltro con favore che specifiche previsioni sono disposte nel parere della relatrice.

Quanto all'articolo 18, occorrerebbe a suo avviso specificare non solo l'obbligatorietà del presidente di commissione esterno ma anche che questi venga individuato tra i dirigenti scolastici o fra i docenti di altra istituzione scolastica statale di secondo grado.

La senatrice PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)* illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, manifestando alcune preoccupazioni, emerse anche durante le audizioni, circa la riduttività di una valutazione solo numerica, come peraltro affermato anche nel parere della relatrice. Stigmatizza altresì l'articolo 3, dove permane l'ipotesi di una possibile bocciatura per la scuola primaria, anche se di carattere eccezionale. Ritiene poi inaccettabile che lo svolgimento delle prove INVALSI venga configurato come obbligatorio per l'ammissione agli esami di Stato. Afferma del resto che le prove INVALSI servono per offrire informazioni sull'andamento del sistema di istruzione e non per valutare il singolo studente. Paventa infatti il rischio che le azioni relative all'INVALSI costituiscano attività ordinarie di istituto e non attività integrative.

Quanto alla valutazione degli alunni con disabilità, occorre a suo avviso garantire per il primo ciclo il diritto alla promozione e al diploma nel caso in cui l'alunno raggiunga gli obiettivi del piano educativo individualizzato, anche se con prove differenziate. Giudica inoltre fortemente negativo l'eccessivo peso dato alle prove INVALSI e all'alternanza scuola-lavoro. In proposito, ritiene che sostituire la tesina con l'esperienza di alternanza scuola-lavoro impedisce allo studente di esprimere la propria personalità e fa assurgere l'alternanza scuola-lavoro a vera e propria materia oggetto del colloquio. Coglie poi l'occasione per manifestare critiche sulle recenti scelte del Dicastero in ordine ai *partners* con cui è possibile svolgere l'esperienza di alternanza.

In conclusione, apprezza il lavoro della relatrice che testimonia la reale volontà della maggioranza di apportare i correttivi necessari allo schema di parere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE, comunica che, con riferimento all'esame del disegno di legge riguardante il codice dello spettacolo (Atto Senato 2287-*bis)*, l'Ufficio di Presidenza – integrato dai rappresentanti dei Gruppi – oggi ha

audito professionisti del settore i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 9 marzo, alle ore 14,30, è anticipata alle ore 12, o comunque al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il PRESIDENTE stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista oggi per la programmazione dei lavori, non avrà luogo. Comunica poi è convocata una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, domani, giovedì 9 marzo, al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2236

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento è composto di due articoli e mira a completare il pacchetto di misure previste dalla legge n. 170 del 2010;

tenuto conto che, ai sensi della legge n. 170 del 2010, la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia sono definite quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di *deficit* sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana;

considerati gli obiettivi della citata legge n. 170, quali: garantire per le persone con DSA il diritto all'istruzione e promuoverne il successo formativo e scolastico; limitare i disagi relazionali; adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle esigenze formative degli studenti in oggetto; formare gli insegnanti e al contempo sensibilizzare i genitori; promuovere la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi; garantire pari opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale;

rilevato che le scuole garantiscono: l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonchè misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero;

valutato favorevolmente che il provvedimento in esame introduce una nuova agevolazione nella forma di detrazione d'imposta per le spese sostenute dai genitori in favore dei minori, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere;

condivisa altresì l'ulteriore nuova agevolazione consistente nell'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento nel caso dell'acquisto di stru-

menti tecnici e informatici necessari all'apprendimento e alla comunicazione verbale dei minori con diagnosi di DSA;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

1. si ritiene opportuno specificare che, per i ragazzi di famiglie incapienti, gli strumenti compensativi e i sussidi tecnici possono essere forniti in comodato d'uso dalle regioni, anche attraverso gli enti locali, e dalle scuole, anche nell'ambito delle risorse per il diritto allo studio.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *g)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che la Commissione ha svolto in diverse sedi un ampio lavoro di approfondimento sui temi del provvedimento in titolo;

ritenuto positivo che lo schema di decreto, nel rispondere alle esigenze di potenziamento dei linguaggi artistici e musicali, si riferisca alle competenze chiave dell'educazione permanente definite dall'Europa, proponendo un approccio sia di tipo esperienziale sia di fruizione critica al patrimonio culturale ed artistico. E' infatti definito quale compito del sistema nazionale di istruzione e formazione promuovere lo studio, la pratica e la conoscenza storico-critica delle arti quali requisiti fondamentali del curricolo in riferimento alla competenza chiave della consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee ed esperienze, in un'ampia varietà di forme di comunicazione, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale;

tenuto conto che l'apprendimento delle discipline artistiche è realizzato dalle istituzioni scolastiche all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa e che viene definita una organizzazione complessa in cui agiscono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori, gli Istituti di cultura italiana all'estero, gli enti locali e il terzo settore;

osservato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il Piano delle Arti, che comprenderà l'insieme degli interventi volti a sostenere, potenziare, monitorare i temi della creatività che verranno realizzato da parte delle istituzioni scolastiche;

condivisa la possibilità di costituire reti di scuole e di attivare Poli di istituzioni scolastiche ad orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento dell'Ufficio scolastico regionale;

apprezzato il potenziamento della pratica musicale nelle scuole del primo ciclo di istituzione e il riequilibrio territoriale di quelle che hanno un indirizzo musicale nonchè l'organizzazione, per le scuole secondarie di secondo grado, di attività delle arti, ferma restando l'importanza riconosciuta ai licei musicali, coreutici ed artistici;

valutato con favore che siano introdotte misure per l'armonizzazione tra i percorsi di studio nelle materie di indirizzo tra i licei musicali e i corsi di propedeutica degli istituti superiori di studi musicali e coreutici finalizzati alla preparazione delle prove di accesso ai corsi di studio accademici di primo livello;

considerati il parere della Conferenza unificata nonchè i contenuti emersi durante le audizioni svolte;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. nelle premesse, occorre richiamare la Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, nonché il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sottoscritto il 28 maggio 2014, per creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza;

2. all'articolo 1, nella prospettiva di promuovere la cittadinanza attiva e l'apprendimento permanente, le parole da: «il sapere artistico» fino a:«umanistica, finalizzata a» vanno sostituite dalle seguenti: «La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti agli alunni e agli studenti al fine di». Si propongono inoltre le seguenti modifiche:

a. al comma 2, le parole: «la conoscenza e la pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale» dovrebbero più correttamente essere sostituite dalle seguenti: «la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni»;

b. il comma 3 necessita di una riformulazione più organica nella versione seguente: «3. Le istituzioni scolastiche sostengono l'acquisizione delle competenze storico-critiche del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso la collaborazione delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresì lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il *design*, e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali sia in quelle innovative»;

c. al comma 4, occorre precisare che all'attuazione del decreto si provvede «con le dotazioni previste dall'articolo 17, comma 2»;

3. all'articolo 2, comma 1, si ritiene opportuno sostituire le parole: «linguistico, storico» con le seguenti: «linguistico, filosofico, storico, archeologico». In aggiunta a ciò, al comma 2, si propone di sostituire le parole: «specifiche iniziative e percorsi curriculari ed extra curriculari, anche

in verticale» con le seguenti: «percorsi curricolari anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche,». Infine, al medesimo comma, vanno inclusi anche gli enti locali tra i soggetti con cui è possibile realizzare collaborazioni;

4. circa i temi della creatività di cui all'articolo 3, si reputa preferibile dettagliare ulteriormente le aree ivi descritte. In particolare:

a. al comma 1, l'alinea andrebbe così riformulata: «La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, valorizzando le capacità intertestuali e il pensiero critico nel raffronto tra la realtà contemporanea con la produzione del passato e promuovendo processi espressivi ed esperienze di ricerca e innovazione volti al superamento della divaricazione tra i saperi. Si realizza nell'ambito delle componenti del curricolo, anche verticale, denominati «temi della creatività», che riguardano le seguenti aree:»;

b. al comma 1, la lettera a) andrebbe sostituita dalla seguente: «musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti»;

c. al comma 1, la lettera b) andrebbe sostituita dalla seguente: «teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti»;

d. alla lettera c), occorre sostituire la parola: «artistiche» con la seguente: «espressive» e le parole: «produzioni di qualità del *Made in Italy*» con le seguenti: «produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive;

e. alla lettera d), dopo la parola: «tramite», si suggerisce di inserire le seguenti: «il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative» e di sostituire le parole: «dei linguaggi e dei dialetti» con le seguenti: «delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia»;

5. all'articolo 4, si reputa preferibile ridefinire l'assetto del sistema coordinato per la promozione e diffusione dei temi della creatività sostituendo il comma 1 con il seguente: «1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di cui all'articolo 7 e nei poli di cui all'articolo 11, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli istituti di cultura italiana all'estero concorrono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la promozione ed il potenziamento della cultura umanistica, della conoscenza e della pratica delle arti». Inoltre, al comma 2, andrebbe specificato che fanno parte del sistema coordinato «anche i soggetti pubblici e privati, in particolare quelli

del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale» e occorre aggiungere infine le seguenti parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

6. all'articolo 5, si giudica opportuno riformulare il comma 1 nel modo seguente: «Il «Piano delle Arti» è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto, e reca le seguenti misure:«. Si sollecita altresì il Governo a prevedere le seguenti modifiche:

a. al comma 1, lettera a), le parole da: «pratica, ricerca» fino alla fine della lettera andrebbero sostituite dalle seguenti: «conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa»;

b. al comma 1, lettera c), occorre sopprimere le parole: «artistiche e storico-artistiche» e dopo la parola: «valorizzando» andrebbero inserite le seguenti: «le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei»;

c. al comma 1, lettera e), la parola: «studentesca» andrebbe sostituita dalle seguenti: «degli alunni e degli studenti» e le parole: «ingegno del *Made in Italy*, materiale e immateriale» andrebbero sostituite dalle seguenti: «ingegno di qualità del *Made in Italy*»;

d. al comma 1, la lettera f) andrebbe riformulata nel modo seguente: «potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni»;

e. al comma 1, dopo la lettera f), potrebbe essere inserita la seguente: «f-*bis)* potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità»;

f. al comma 1, lettera g), andrebbero menzionate anche le *performance* coreutiche, dopo quelle teatrali;

g. al comma 1, lettera h), il termine «gemellaggi» andrebbe più correttamente sostituito da «progettualità e scambi»e alla fine occorrerebbe aggiungere le parole: «, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici»;

h. dopo il comma 1, andrebbe inserito il comma 1-*bis:* «Il Piano delle arti è adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, è attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sull'attuazione delle specifiche misure»;

i. occorre sopprimere il comma 2;

7. all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a. nell'alinea sostituire le parole da: «per la realizzazione» fino a: «compiti» con le seguenti:»per lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti i temi della creatività»;

b. al comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente: «3)supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle reti di scuole e nei Poli di orientamento artistico e performativo»;

c. al comma 1, numero 5), sostituire le parole: «pratiche didattiche per progetti, del lavoro di gruppo» con le seguenti: «delle più efficaci buone pratiche» e le parole: «ai linguaggi, alle pratiche e ai repertori artistici» con le seguenti: «ai temi della creatività»;

8. all'articolo 7, comma 1, occorre sopprimere le parole: «di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015»; alla lettera b) sostituire le parole: «le professionalità» con le seguenti: «della professionalità»; alla lettera f) sostituire le parole: «e del *Made in Italy*» con le seguenti: »italiane di qualità»;

9. all'articolo 8, comma 1, si ritiene preferibile sostituire il primo periodo con il seguente: «La formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività costituisce una delle priorità strategiche del Piano nazionale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107»;

10. all'articolo 9, si propone di sostituire le parole da: «alla pratica» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla pratica artistica e musicale, volti anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative degli alunni. Sono intraprese iniziative per la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale». Si chiede inoltre di sopprimere il comma 2, inserendo invece il seguente: «1-*bis*. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali è previsto l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico, facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui al comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza»;

11. all'articolo 10, si sollecitano le seguenti modifiche:

a. al comma 1, andrebbero soppresse le parole: «ed extracurriculare, e sono armonizzate in modo trasversale», nonché le seguenti: «all'interno di aree disciplinari»; occorre invece inserire alla fine del comma le seguenti parole: «anche trasversali alle discipline»;

b. il comma 2 va sostituito dal seguente: «L'apprendimento della musica e delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale mediante esperienze concrete, in particolare di visita, svolte in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4»;

c. al comma 3, dopo le parole: «facenti parte»occorre inserire le seguenti: «dell'organico dell'autonomia e»;

12. all'articolo 11, si propongono le seguenti modifiche:

a. al comma 1, sopprimere le parole: «e che hanno costituito *team* di docenti in possesso dei requisiti e dei titoli professionali indicati nel decreto di cui all'articolo 9, comma 2»;

b. al comma 4, alinea, è opportuno posporre le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» dopo le parole: «del presente decreto»,

c. al comma 4, lettera d), dopo le parole: «valutazione dell'attività», inserire le seguenti:»espletata dalle istituzioni scolastiche»;

13. all'articolo 12, si sollecitano le seguenti modificazioni:

a. nella rubrica, dopo le parole: «primo grado», vanno inserite le seguenti: «con percorsi»;

b. al comma 1, premettere i seguenti: «01. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado può attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi ad indirizzo musicale, anche per gruppi di studenti, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. 02. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 01 e il riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente già destinati ai corsi ad indirizzo musicale e l'organico del potenziamento»;

c. al comma 1, sopprimere le parole: «Per consentire il riequilibrio territoriale ed il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale,» e sostituire le parole: «centoventi giorni» con la seguente: «centottanta giorni»;

d. al comma 1, lettera a), occorre inserire infine le seguenti parole: «, tenuto anche conto delle competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali;

e. al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «la tipologia di strumenti musicali insegnati in coerenza con quelli previsti nei curricoli dei licei musicali, nonché gli orari e l'articolazione delle cattedre;

f. al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-*bis)* i criteri per il monitoraggio dei percorsi ad indirizzo musicale» e sopprimere le lettere c), d) e e);

14. all'articolo 13, si reputano necessarie le seguenti modifiche:

a. il comma 1 va sostituito dal seguente: «1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano triennale dell'Offerta formativa, organizzano attività comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture dell'antichità e del patrimonio culturale, nonché la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività, anche avvalendosi dei linguaggi multimediali, delle nuove forme di comunicazione e dell'interazione con le conoscenze scientifiche e tecnologiche. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado.»;

b. dopo il comma 1, inserire il seguente comma: «1-*bis*. Le Istituzioni scolastiche, secondo modalità definite nel Piano triennale dell'of-

ferta formativa, individuano appositi spazi destinati agli studenti per esporre opere, attivare *performance* musicali, teatrali e per favorire la loro libera espressione creativa artistica»;

c. al comma 2, sostituire le parole: «singole o nelle reti», con le seguenti: «organizzate nelle reti» e sopprimere le parole: «del presente decreto»;

d. al comma 3, sostituire le parole: «pratica musicale» con le seguenti: «pratica artistica e musicale» ;

15. all'articolo 14, si propongono le seguenti modifiche:

a. la rubrica va sostituita dalla seguente: «Licei musicali, coreutici e artistici»;

b. il comma 1 va sostituito con il seguente: «I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.»;

c. il comma 2 va sostituito dal seguente: «2. Al fine di pervenire ad un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, è progressivamente prevista per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.»;

d. dopo il comma 2, vanno inseriti i seguenti:

«2-*bis*. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze degli studenti nella pratica artistica.

2-*ter*. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.»;

e. occorre sopprimere il comma 3;

16. all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole da: «dalle scuole secondarie» fino alla fine del comma. Oltre a ciò:

a. al comma 2, sopprimere le parole: «, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio,»;

b. il comma 3, va sostituito dal seguente: «3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4 lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello»;

c. il comma 4, l'alinea va sostituito dal seguente: «4. I corsi propedeutici, sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3, in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, l'ANCI e l'UPI per quanto di competenza, sono definiti:»

d. al comma 4, lettera b), sopprimere la parola: «complessiva»;

e. al comma 4, sopprimere la lettera d);

f. al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, istituzioni scolastiche del secondo ciclo ad eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai corsi propedeutici dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;»;

g. al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «termine delle specifiche attività propedeutiche,» con le seguenti: «termine dei corsi propedeutici»;

h. al comma 4, lettera g), sostituire le parole: «a ciascuno dei corsi» con le seguenti: «ai corsi» e aggiungere infine le parole: «e coreutica»;

i. al comma 4, sopprimere la lettera h);

j. sostituire il comma 5 con il seguente: «5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per i corsi propedeutici di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera *d)*, della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM completano i loro corsi o a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici,

ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri.»;

k. dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-*bis.* I licei musicali e coreutici al termine del percorso di studi, oltre al raggiungimento degli obiettivi previsti dal profilo definito dalle Indicazioni Nazionali, certificano in accordo con gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i livelli di competenza, in coerenza con i requisiti di accesso ai corsi di studio accademici di primo livello previsti presso le istituzioni suddette.»;

l. sopprimere il comma 7;

17. all'articolo 17, comma 2,sostituire le parole: «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività» con le seguenti: «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale nonchè della creatività».

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

I. all'articolo 2, comma 2, si suggerisce di inserire anche i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale tra coloro i quali possono collaborare con le istituzioni scolastiche;

II. all'articolo 5, comma 1, alinea, si propone di fissare in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio che adotta il «Piano delle Arti»;

III. all'articolo 5, comma 1, lettera g), si prenda in considerazione l'ipotesi di specifiche agevolazioni per la frequenza di corsi riferiti al Piano delle arti;

IV. all'articolo 15, comma 4, lettera c), si invita il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere infine le seguenti parole: »nell'ambito della dotazione organica dell'istituzione».

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DALLE SENATRICI MONTEVECCHI, BLUNDO E SERRA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, premesso che:

il presente decreto legislativo – adottato in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 1, commi 180, 181, lettera *h)*, e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona scuola») – dovrebbe provvedere, secondo quanto previsto dalla delega e dalla relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, alla promozione e lo sviluppo della sensibilità artistica degli alunni e degli studenti al fine di valorizzarne i talenti e di fornir loro una conoscenza artistica di base che possa consentire un armonioso sviluppo delle rispettive personalità;

lo schema di decreto ambirebbe a porre l'attenzione sull'importanza delle discipline artistiche nelle sue diverse forme, fin dall'infanzia, e nelle rispettive declinazioni, per lo sviluppo della personalità, ma anche per riscoprire un concetto di educazione al «bello» e al patrimonio (con particolare riferimento alla storia dell'arte) soprattutto italiano nell'intento di formare futuri adulti responsabili;

considerato, per vie generali, che:

lo schema di decreto appare come un contenitore di belle parole, ma nel concreto di difficile attuazione: malgrado le buone intenzioni, miope e presbite a un tempo il testo rimane imprigionato da un lato entro dinamiche di eccessiva astrattezza, mentre dall'altro negli eccessi burocratico-gestionali tipici della «Buona scuola», di cui è diretta emanazione;

non si comprende inoltre come possa darsi attuazione a un progetto ambizioso e pur condivisibile, senza la previsione di risorse aggiuntive adeguate, con il rischio di creare ulteriori problematiche oltre a quelle che il sistema scolastico deve già affrontare. Tale criticità è emersa anche durante le audizioni relative al disegno di legge n. 2287-*bis*, in cui gli auditi, pur condividendo la necessità di incrementare l'insegnamento delle arti e l'educazione al patrimonio nelle scuole, hanno decretato che uno schema a costo zero con ogni probabilità avrà un'efficacia pari a zero;

nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, si evince che l'oggetto dell'intervento è diretto ad assicurare agli alunni e agli studenti una formazione artistica di base che possa consentire un'armoniosa crescita personale e cognitiva; al contrario ciò che appare chiara-

mente, già a una prima lettura, è la presumibile difficoltà che si avrà nel favorire e sostenere l'emergere di nuovi talenti, e nel medesimo tempo a sviluppare negli alunni e negli studenti quella sensibilità alla bellezza necessaria per formare adulti rispettosi e custodi del nostro patrimonio artistico e culturale , in tutte le sue forme;

più ancora che nel caso degli altri schemi di decreto, si rileva l'impossibilità di un'attuazione in tempi rapidi, visti i continui rinvii a ulteriori decreti da emanare che di fatto trasformano il provvedimento in una norma in bianco. Carte che rimandano ad altre carte, con effetto di diluizione fino a un progressivo sbiadire della portata normativa. Ad esempio si prevedono:

– con riferimento all'articolo 5, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per definire cosa debba intendersi per «piano delle arti» e potenziamento delle discipline artistiche;

– con riferimento all'articolo 9, un decreto ministeriale per stabilire i requisiti professionali e i titoli che dovranno essere posseduti dai docenti;

– con riferimento all'articolo 11, un decreto ministeriale per la definizione dei criteri per la costituzione, delle finalità formative, dei modelli organizzativi e dei criteri per la valutazione delle attività per le istituzioni che vogliono costituirsi in Poli;

– con riferimento all'articolo 15, in ordine all'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale, un decreto ministeriale per stabilire natura e requisiti per l'accesso, lo svolgimento e la certificazione relativa ai corsi propedeutici;

considerato inoltre che

un provvedimento che si pone come obiettivo la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività dovrebbe ambire a coinvolgere alunni e studenti nell'apprendimento esperienziale di tecniche e saperi e allo sviluppo delle attitudini tradizionalmente parte della cultura umanistica quali l'attenzione, il rigore, le capacità critiche, analitiche e metodologiche anche attraverso la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni; contrariamente ai buoni propositi annunciati, lo schema di decreto usa in maniera distorta espressioni come cultura umanistica, creatività e *made in Italy,* ingenerando una pericolosa confusione che rischia di accostare il concetto di patrimonio culturale a quello di prodotto.

la promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico affinché si garantisca la piena crescita personale e cognitiva, deve assumere anche una prospettiva interdisciplinare, invece lo schema di decreto favorisce esclusivamente la settorialità dei diversi ambiti;

peraltro per garantire la qualità e l'efficacia dell'intervento educativo, soprattutto nel primo ciclo di istruzione, occorrono specifiche competenze didattiche degli insegnanti adeguate all'età in questione; lo schema di decreto nulla dice in merito e rinvia ad un decreto ministeriale la mera

previsione dei requisiti professionali e i titoli che dovranno essere posseduti dai docenti;

lo schema di decreto individua all'articolo 3 quattro macro aree per lo sviluppo dela progettazione delle istituzioni scolastiche, ovvero musicale-coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo, linguistico-creativo. Tuttavia non è chiaro come verranno sviluppati i progetti e in che modo verranno inseriti nell'offerta formativa scolastica, le uniche norme concrete riguardano l'insegnamento della musica e degli strumenti, mentre sulle altre discipline si stabiliscono solo principi teorici e direttive;

si interviene, pertanto, per l'ennesima volta e con il disegno di legge n. 322 incardinato e abbandonato in Commissione, con una riforma velata, sulle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) aggravandone la situazione di precarietà in cui – a causa della mancata applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 – queste continuano a versare;

stante che il liceo musicale e coreutico è chiamato ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale, di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vi è assenza di armonizzazione tra i diversi livelli della formazione artistico-musicale, che rischiano di sovrapporsi: in particolare tra i conservatori (che svolgono corsi propedeutici per gli allievi in età da liceo) e i licei musicali;

lo schema di decreto, pertanto, non provvede di fatto a sancire il necessario e opportuno processo di integrazione e armonizzazione dei diversi percorsi formativi nell'intera filiera musicale: dalle scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali e coreutici fino all'alta formazione; si interviene, pertanto, sulle istituzioni AFAM e sulla possibilità di attivare specifiche attività formative per giovani talenti, senza contare la situazione di precarietà in cui – a causa della mancata applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 – queste continuano a versare;

considerato inoltre che:

il liceo musicale coreutico, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;

con riferimento all'articolo 14, si prevede il potenziamento dei licei musicali e coreutici ma senza un'analisi di fattibilità concreta, viste ancora le criticità che gravano sull'assorbimento del personale precario e sull'assenza di un organico di diritto che dovrebbe trovare applicazione a partire dall'anno scolastico 2017-2018;

non si provvede all'inclusione nelle scuole secondarie di primo grado di alcuni strumenti esclusi o comunque non contemplati (ad esem-

pio viola, organo, basso ecc.) nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 (recante Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

sarebbe stato opportuno intervenire in questa sede, per garantire due ore d'insegnamento del primo strumento anche nel secondo biennio dei licei musicali (ora è prevista una sola ora) ed affiancare il pianista accompagnatore alle classi di canto la cui presenza è necessaria per lo studio di composizioni e repertori di autori appartenenti a epoche, generi e stili diversi;

con riferimento all'articolo 14, comma 2, dovrebbe essere eliminata la limitazione di «non più di tre cattedre dello stesso strumento», nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente. Pur riconoscendo, infatti, l'opportunità di razionalizzare la presenza dei licei musicali sul territorio, il limite di tre cattedre per strumento in ciascun istituto appare eccessivo e irragionevole. Ogni zona del nostro Paese si caratterizza per una tradizione musicale che ha una sua specificità – che deve essere preservata e incentivata – e in cui si osserva la prevalenza di alcuni strumenti, o «famiglie di strumenti» su altri (ad esempio la tradizione bandistica delle zone appenniniche o la scuola pianistica napoletana). Pertanto una razionalizzazione della spesa dovrebbe essere compiuta non sul dato numerico delle cattedre assoluto, avulso da contesti specifici, ma se mai sulla popolazione scolastica di riferimento di una data istituzione.

Il limite delle tre cattedre è fortemente condizionante e presuppone una volontà politica volta a non promuovere realmente i licei musicali che, al momento, sono articolati come sezioni singole inserite in abbinamento ad altri indirizzi dominanti e che invece dovrebbero in futuro diventare dei licei dedicati con più sezioni, indipendenti e strutturati nei modi più adeguati per un tipo di indirizzo così particolare e unico anche dal punto di vista della razionalizzazione di orari, aule, materiali didattici;

valutato infine che:

ulteriori criticità emergono in riferimento ai soggetti coinvolti nella progettazione e nel monitoraggio. In particolare risulta inadeguato l'affidamento ad INVALSI del compito di monitorare e valutare le attività previste dal decreto in esame;

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI ALESSIA PETRAGLIA E BOCCHINO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività,

premesso che:

– lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione della delega prevista ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «Buona scuola»;

– il decreto si inserisce in un contesto fortemente caotico e incerto riguardante il compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione e relativo alla promozione dello studio, della conoscenza e della pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo. Un contesto su cui è intervenuta, in senso ulteriormente peggiorativo, la legge cosiddetta «Buona scuola»;

– il decreto afferma che le Istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività al fine di assicurare l'acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del *Made in Italy*, provvedendo ad inserire, nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio coerenti con i temi della creatività.

– nel provvedimento si prevede che, con cadenza triennale, sia adottato il Piano delle Arti, che sostiene le Istituzioni scolastiche e le reti di scuole per realizzare un modello organizzativo quale laboratorio permanente di pratica;

– viene altresì disposto che attraverso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisca un indicatore per la valutazione dei processi;

– nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e in particolare della pratica musicale, attraverso l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico in possesso di specifici requisiti definiti da un apposito decreto ministeriale. Nella scuola media si realizzano attività connesse ai temi della creatività in continuità con i percorsi della scuola primaria. Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di se-

condo grado. Le scuole superiori allo stesso tempo possono organizzare attività per la conoscenza della storia dell'arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più demi della creatività. I licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario e prevedere specifici adattamenti del piano di studi per attuare i progetti previsti dal PTOF;

considerato che:

– dal decreto in oggetto emerge un modello di scuola asservita alla dequalificante standardizzazione e misurazione delle competenze, oltre che una generica quanto superficiale idea di cultura;

– viene previsto all'articolo 17 che una dotazione pari al cinque per del contingente dei posti di potenziamento dell'offerta formativa sia destinata alla promozione dei temi della creatività: non vi è tuttavia alcuna esplicitazione sull'obbligo, sui tempi e sulle modalità attraverso i quali le scuole dovranno provvedere ad inserire progetti e/o attività di coordinamento, per la promozione delle attività previste;

ritenuto che:

– risulta opportuno che l'introduzione dei Temi della creatività di cui all'articolo 3 sia integrata con le indicazioni già presenti nella normativa concernente i curricola e i PTOF;

– il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia viene individuato da ciascuna istituzione scolastica in funzione dell'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dalla lettera *a)* alla lettera *s)*. La definizione e relativa richiesta dei posti di potenziamento da inserire nell'organico dell'autonomia, vengono effettuate nel PTOF che le singole istituzioni scolastiche, in base al comma 12, devono predisporre entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, con la possibilità di aggiornarlo annualmente;

– le singole istituzioni scolastiche, in altri termini, con il PTOF hanno formulato richieste dettagliate e specifiche per l'attivazione e concessione da parte degli Uffici scolastici provinciali, di posti dell'organico di potenziamento relativi a precise e specifiche discipline e classi di concorso;

– nella maggior parte dei casi queste richieste sono state disattese e sono poche le scuole che hanno avuto un positivo riscontro anche solo parziale. Molte scuole, infatti, si sono viste attribuire posti nell'organico di potenziamento per classi di concorso non richieste o addirittura non esistenti nell'organico dell'istituzione scolastica;

– le scuole sono obbligate ad offrire percorsi (anche a scelta dello studente) relativi a tali «discipline» di cui il decreto non tiene conto: dovrebbe invece essere consentito alle scuole di esprimere proposte per l'introduzione dei temi della creatività e delle arti quali elemento centrale della formazione, procedendo in primis ad una sorta di censimento delle iniziative curricolari, extracurricolari, laboratoriali e seminariali;

– l'obbligo delle scuole di offrire percorsi inerenti le discipline artistiche dovrebbe essere chiarito definitivamente all'interno del decreto, così come l'obbligatorietà della pratica musicale a partire dalla classe terza della scuola primaria, come previsto dalla stessa legge n. 107 del 2015;

– sarebbe opportuna inoltre una maggiore attenzione al ruolo del terzo settore al fine di creare un'efficace rete sinergica tra le istituzioni educative pubbliche e le associazioni, consentendo a tutti la possibilità di acquisire un'adeguata educazione musicale;

– il decreto demanda l'attuazione a molti atti successivi, costituendo un processo poco trasparente e condiviso con il mondo della scuola, introducendo oltretutto modifiche che superano significativamente il perimetro della legge delega: vengono infatti abrogate disposizioni relative ai corsi di indirizzo musicale (come il decreto ministeriale n. 201 del 1999) e fornite indicazioni sulla dotazione organica dei licei musicali, sulla distribuzione degli stessi e sui piani orari dei licei coreutici. Tutto senza una seria analisi di fattibilità anche se si è tuttora in assenza di un organico di diritto;

– le risorse a disposizione del Piano delle arti, così come per tutte le deleghe in esame concernenti l'attuazione della Buona scuola, risultano decisamente modeste;

esprime parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *g)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che la Commissione ha svolto in diverse sedi un ampio lavoro di approfondimento sui temi del provvedimento in titolo;

ritenuto positivo che lo schema di decreto, nel rispondere alle esigenze di potenziamento dei linguaggi artistici e musicali, si riferisca alle competenze chiave dell'educazione permanente definite dall'Europa, proponendo un approccio sia di tipo esperienziale sia di fruizione critica al patrimonio culturale ed artistico. E' infatti definito quale compito del sistema nazionale di istruzione e formazione promuovere lo studio, la pratica e la conoscenza storico-critica delle arti quali requisiti fondamentali del curricolo in riferimento alla competenza chiave della consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee ed esperienze, in un'ampia varietà di forme di comunicazione, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale;

tenuto conto che l'apprendimento delle discipline artistiche è realizzato dalle istituzioni scolastiche all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa e che viene definita una organizzazione complessa in cui agiscono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori, gli Istituti di cultura italiana all'estero, gli enti locali e il terzo settore;

osservato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il Piano delle Arti, che comprenderà l'insieme degli interventi volti a sostenere, potenziare, monitorare i temi della creatività che verranno realizzato da parte delle istituzioni scolastiche;

condivisa la possibilità di costituire reti di scuole e di attivare Poli di istituzioni scolastiche ad orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento dell'Ufficio scolastico regionale;

apprezzato il potenziamento della pratica musicale nelle scuole del primo ciclo di istituzione e il riequilibrio territoriale di quelle che hanno un indirizzo musicale nonchè l'organizzazione, per le scuole secondarie di secondo grado, di attività delle arti, ferma restando l'importanza riconosciuta ai licei musicali, coreutici ed artistici;

valutato con favore che siano introdotte misure per l'armonizzazione tra i percorsi di studio nelle materie di indirizzo tra i licei musicali e i corsi di propedeutica degli istituti superiori di studi musicali e coreutici finalizzati alla preparazione delle prove di accesso ai corsi di studio accademici di primo livello;

considerati il parere della Conferenza unificata nonchè i contenuti emersi durante le audizioni svolte;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. nelle premesse, occorre richiamare la Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, nonché il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sottoscritto il 28 maggio 2014, per creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza;

2. all'articolo 1, nella prospettiva di promuovere la cittadinanza attiva e l'apprendimento permanente, le parole da: «il sapere artistico» fino a:«umanistica, finalizzata a» vanno sostituite dalle seguenti: «La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti agli alunni e agli studenti al fine di». Si propongono inoltre le seguenti modifiche:

a. al comma 2, le parole: «la conoscenza e la pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale» dovrebbero più correttamente essere sostituite dalle seguenti: «la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni»;

b. il comma 3 necessita di una riformulazione più organica nella versione seguente: «3. Le istituzioni scolastiche sostengono l'acquisizione delle competenze storico-critiche del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso la collaborazione delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresì lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il *design*, e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali sia in quelle innovative»;

c. al comma 4, occorre precisare che all'attuazione del decreto si provvede «con le dotazioni previste dall'articolo 17, comma 2»;

3. all'articolo 2, comma 1, si ritiene opportuno sostituire le parole: «linguistico, storico» con le seguenti: «linguistico, filosofico, storico, archeologico». In aggiunta a ciò, al comma 2, si propone di sostituire le pa-

role: «specifiche iniziative e percorsi curriculari ed extra curriculari, anche in verticale» con le seguenti: «percorsi curricolari anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche,». Infine, al medesimo comma, vanno inclusi anche gli enti locali tra i soggetti con cui è possibile realizzare collaborazioni;

4. circa i temi della creatività di cui all'articolo 3, si reputa preferibile dettagliare ulteriormente le aree ivi descritte. In particolare:

a. al comma 1, l'alinea andrebbe così riformulata: «La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, valorizzando le capacità intertestuali e il pensiero critico nel raffronto tra la realtà contemporanea con la produzione del passato e promuovendo processi espressivi ed esperienze di ricerca e innovazione volti al superamento della divaricazione tra i saperi. Si realizza nell'ambito delle componenti del curricolo, anche verticale, denominati «temi della creatività», che riguardano le seguenti aree:»;

b. al comma 1, la lettera a) andrebbe sostituita dalla seguente: «musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti»;

c. al comma 1, la lettera b) andrebbe sostituita dalla seguente: teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti«;

d. alla lettera c), occorre sostituire la parola: «artistiche» con la seguente: «espressive» e le parole: «produzioni di qualità del *Made in Italy*» con le seguenti: «produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive;

e. alla lettera d), dopo la parola: «tramite», si suggerisce di inserire le seguenti: «il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative» e di sostituire le parole: «dei linguaggi e dei dialetti» con le seguenti: «delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia»;

5. all'articolo 4, si reputa preferibile ridefinire l'assetto del sistema coordinato per la promozione e diffusione dei temi della creatività sostituendo il comma 1 con il seguente: «1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di cui all'articolo 7 e nei poli di cui all'articolo 11, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli istituti di cultura italiana all'estero concorrono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la promozione ed il potenziamento della cultura umanistica, della conoscenza e della pratica delle

arti». Inoltre, al comma 2, andrebbe specificato che fanno parte del sistema coordinato «anche i soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale» e occorre aggiungere infine le seguenti parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

6. all'articolo 5, si giudica opportuno riformulare il comma 1 nel modo seguente: «Il «Piano delle Arti» è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto, e reca le seguenti misure:«. Si sollecita altresì il Governo a prevedere le seguenti modifiche:

a. al comma 1, lettera a), le parole da: «pratica, ricerca» fino alla fine della lettera andrebbero sostituite dalle seguenti: «conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa»;

b. al comma 1, lettera c), occorre sopprimere le parole: «artistiche e storico-artistiche» e dopo la parola: «valorizzando» andrebbero inserite le seguenti: «le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei»;

c. al comma 1, lettera e), la parola: «studentesca» andrebbe sostituita dalle seguenti: «degli alunni e degli studenti» e le parole: «ingegno del *Made in Italy*, materiale e immateriale» andrebbero sostituite dalle seguenti: «ingegno di qualità del *Made in Italy*»;

d. al comma 1, la lettera f) andrebbe riformulata nel modo seguente: «potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni»;

e. al comma 1, dopo la lettera f), potrebbe essere inserita la seguente: «f-*bis)* potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità»;

f. al comma 1, lettera g), andrebbero menzionate anche le *performance* coreutiche, dopo quelle teatrali;

g. al comma 1, lettera h), il termine «gemellaggi» andrebbe più correttamente sostituito da «progettualità e scambi»e alla fine occorrerebbe aggiungere le parole: «, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici»;

h. dopo il comma 1, andrebbe inserito il comma 1-*bis:* «Il Piano delle arti è adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, è attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sull'attuazione delle specifiche misure»;

i. occorre sopprimere il comma 2;

7. all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a. nell'alinea sostituire le parole da: «per la realizzazione» fino a: «compiti» con le seguenti:»per lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti i temi della creatività»;

b. al comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente: «3) supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle reti di scuole e nei Poli di orientamento artistico e performativo»;

c. al comma 1, numero 5), sostituire le parole: «pratiche didattiche per progetti, del lavoro di gruppo» con le seguenti: «delle più efficaci buone pratiche» e le parole: «ai linguaggi, alle pratiche e ai repertori artistici» con le seguenti: «ai temi della creatività»;

8. all'articolo 7, comma 1, occorre sopprimere le parole: «di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015»; alla lettera b) sostituire le parole: «le professionalità» con le seguenti: «della professionalità»; alla lettera f) sostituire le parole: «e del *Made in Italy*» con le seguenti: »italiane di qualità»;

9. all'articolo 8, comma 1, si ritiene preferibile sostituire il primo periodo con il seguente: «La formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività costituisce una delle priorità strategiche del Piano nazionale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107»;

10. all'articolo 9, si propone di sostituire le parole da: «alla pratica» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla pratica artistica e musicale, volti anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative degli alunni. Sono intraprese iniziative per la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale». Si chiede inoltre di sopprimere il comma 2, inserendo invece il seguente: «1-*bis*. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali è previsto l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico, facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui al comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza»;

11. all'articolo 10, si sollecitano le seguenti modifiche:

a. al comma 1, andrebbero soppresse le parole: «ed extracurriculare, e sono armonizzate in modo trasversale», nonché le seguenti: «all'interno di aree disciplinari»; occorre invece inserire alla fine del comma le seguenti parole: «anche trasversali alle discipline»;

b. il comma 2 va sostituito dal seguente: «L'apprendimento della musica e delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale mediante esperienze concrete, in particolare di visita, svolte in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4»;

c. al comma 3, dopo le parole: «facenti parte»occorre inserire le seguenti: «dell'organico dell'autonomia e»;

12. all'articolo 11, si propongono le seguenti modifiche:

a. al comma 1, sopprimere le parole: «e che hanno costituito *team* di docenti in possesso dei requisiti e dei titoli professionali indicati nel decreto di cui all'articolo 9, comma 2»;

b. al comma 4, alinea, è opportuno posporre le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» dopo le parole: «del presente decreto»,

c. al comma 4, lettera d), dopo le parole: «valutazione dell'attività», inserire le seguenti:»espletata dalle istituzioni scolastiche»;

13. all'articolo 12, si sollecitano le seguenti modificazioni:

a. nella rubrica, dopo le parole: «primo grado», vanno inserite le seguenti: «con percorsi»;

b. al comma 1, premettere i seguenti: «01. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado può attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi ad indirizzo musicale, anche per gruppi di studenti, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. 02. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 01 e il riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente già destinati ai corsi ad indirizzo musicale e l'organico del potenziamento»;

c. al comma 1, sopprimere le parole: «Per consentire il riequilibrio territoriale ed il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale,» e sostituire le parole: «centoventi giorni» con la seguente: «centottanta giorni»;

d. al comma 1, lettera a), occorre inserire infine le seguenti parole: «, tenuto anche conto delle competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali;

e. al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «la tipologia di strumenti musicali insegnati in coerenza con quelli previsti nei curricoli dei licei musicali, nonché gli orari e l'articolazione delle cattedre;

f. al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-*bis)* i criteri per il monitoraggio dei percorsi ad indirizzo musicale» e sopprimere le lettere c), d) e e);

14. all'articolo 13, si reputano necessarie le seguenti modifiche:

a. il comma 1 va sostituito dal seguente: «1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano triennale dell'Offerta formativa, organizzano attività comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture dell'antichità e del patrimonio culturale, nonché la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività, anche avvalendosi dei linguaggi multimediali, delle nuove forme di comunicazione e dell'interazione con le conoscenze scientifiche e tecnologiche. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado.»;

b. dopo il comma 1, inserire il seguente comma: «1-*bis*. Le Istituzioni scolastiche, secondo modalità definite nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano appositi spazi destinati agli studenti per esporre opere, attivare *performance* musicali, teatrali e per favorire la loro libera espressione creativa artistica»;

c. al comma 2, sostituire le parole: «singole o nelle reti», con le seguenti: «organizzate nelle reti» e sopprimere le parole: «del presente decreto»;

d. al comma 3, sostituire le parole: «pratica musicale» con le seguenti: «pratica artistica e musicale» ;

15. all'articolo 14, si propongono le seguenti modifiche:

a. la rubrica va sostituita dalla seguente: «Licei musicali, coreutici e artistici»;

b. il comma 1 va sostituito con il seguente: «I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.»;

c. il comma 2 va sostituito dal seguente: «2. Al fine di pervenire ad un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, è progressivamente prevista per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.»;

d. dopo il comma 2, vanno inseriti i seguenti:

«2-*bis*. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze degli studenti nella pratica artistica.

2-*ter*. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.»;

e. occorre sopprimere il comma 3;

16. all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole da: «dalle scuole secondarie» fino alla fine del comma. Oltre a ciò:

a. al comma 2, sopprimere le parole: «, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio,»;

b. il comma 3, va sostituito dal seguente: «3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4 lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello»;

c. il comma 4, l'alinea va sostituito dal seguente: «4. I corsi propedeutici, sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3, in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, l'ANCI e l'UPI per quanto di competenza, sono definiti:»

d. al comma 4, lettera b), sopprimere la parola: «complessiva»;

e. al comma 4, sopprimere la lettera d);

f. al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, istituzioni scolastiche del secondo ciclo ad eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai corsi propedeutici dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;»;

g. al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «termine delle specifiche attività propedeutiche,» con le seguenti: «termine dei corsi propedeutici»;

h. al comma 4, lettera g), sostituire le parole: «a ciascuno dei corsi» con le seguenti: «ai corsi» e aggiungere infine le parole: «e coreutica»;

i. al comma 4, sopprimere la lettera h);

j. sostituire il comma 5 con il seguente: «5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per i corsi propedeutici di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera *d)*, della legge n. 508 del

1999, organizzati dalle istituzioni AFAM completano i loro corsi o a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri.»;

k. dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-*bis.* I licei musicali e coreutici al termine del percorso di studi, oltre al raggiungimento degli obiettivi previsti dal profilo definito dalle Indicazioni Nazionali, certificano in accordo con gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i livelli di competenza, in coerenza con i requisiti di accesso ai corsi di studio accademici di primo livello previsti presso le istituzioni suddette.»;

l. sopprimere il comma 7;

17. all'articolo 17, comma 2,sostituire le parole: «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività» con le seguenti: «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale nonchè della creatività».

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

I. all'articolo 2, comma 2, si suggerisce di inserire anche i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale tra coloro i quali possono collaborare con le istituzioni scolastiche;

II. all'articolo 5, comma 1, alinea, si propone di fissare in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio che adotta il «Piano delle Arti»;

III. all'articolo 5, comma 1, lettera g), si prenda in considerazione l'ipotesi di specifiche agevolazioni per la frequenza di corsi riferiti al Piano delle Arti;

IV. all'articolo 15, comma 4, lettera c), si invita il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere infine le seguenti parole: »nell'ambito della dotazione organica dell'istituzione»;

V. all'articolo 17, comma 3, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che la percentuale del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa destinato alla promozione dei temi della creatività sia almeno del cinque per cento.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 384

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *i)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che esso dà attuazione alla delega in materia di revisione delle modalità di valutazione e certificazione degli studenti del primo ciclo di istruzione, nonché di svolgimento degli esami di Stato tanto nel primo quanto nel secondo ciclo;

considerate le previsioni in ordine alla valutazione degli apprendimenti relativi al primo ciclo di istruzione e alle modalità di ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

registrate le novità in merito all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, tra cui:

– la semplificazione delle prove che diventano 3 (italiano, matematica e lingue straniere) anziché 4, cui si aggiunge un colloquio;

– l'esclusione della prova INVALSI nazionale dalle prove di esame, fermo restando che essa verrà svolta durante l'anno scolastico, integrata anche dalla rilevazione degli apprendimenti in lingua straniera, e diventa un requisito obbligatorio di ammissione dell'esame;

– la modifica delle commissioni d'esame, la cui presidenza è attribuita non ad un dirigente scolastico di un altro istituto ma a quello preposto all'istituzione scolastica o al docente con funzioni vicarie;

valutate le modifiche alla disciplina degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, per quanto attiene sia ai requisiti di ammissione, sia alla tipologia delle prove, tra cui:

– l'introduzione, quale ulteriore requisito per l'ammissione, dello svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, coerentemente con la sua estensione prevista dalla legge n. 107 del 2015;

– l'eliminazione della terza prova multidisciplinare predisposta dalle commissioni d'esame, così che le prove restano due (prima prova di italiano e seconda caratterizzante dell'indirizzo di studio), cui si aggiunge il colloquio multidisciplinare, nel quale si espone anche l'esperienza di alternanza scuola-lavoro;

– la previsione dell'obbligo di svolgere durante il quinto anno la prova INVALSI nazionale, che costituisce quindi un altro requisito per l'ammissione all'esame;

esaminate le modifiche apportate all'attribuzione del punteggio con riferimento al credito scolastico e alla valutazione delle prove;

considerate le norme specifiche per lo svolgimento degli esami da parte degli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento;

ritenuto necessario, anche alla luce delle audizioni svolte, apportare alcuni correttivi alla disciplina sopradescritta;

tenuto conto altresì del parere espresso dalla Conferenza unificata, nel quale le Regioni propongono una modifica all'articolo 24;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 6, si suggerisce di sostituire le parole: «attesta lo sviluppo delle competenze culturali, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza» con le seguenti: «certifica l'acquisizione delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza»;

2. all'articolo 2, si reputano necessarie le seguenti modificazioni:

a. al comma 3, si reputa preferibile precisare che i docenti che svolgono insegnamenti per gruppi di alunni e i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano al consiglio di classe relativo agli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Inoltre, sempre al comma 3, oltre ai docenti è necessario menzionare anche «gli esperti di cui la scuola si avvale», tra i soggetti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all'ampliamento e «all'arricchimento» dell'offerta formativa, incaricati di fornire elementi conoscitivi su ciascun alunno;

b. al comma 5 (che dovrebbe più correttamente essere numerato come comma 4), vanno soppresse le parole «contitolari della classe», così come il secondo periodo relativo alla valutazione del comportamento. Si propone inoltre di sostituire le parole: «giudizio descrittivo» con le seguenti: «giudizio sintetico»;

c. si ritiene necessario inserire un riferimento alla valutazione delle attività alternative previste per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, che dovrebbe essere resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti, al pari di quanto previsto dal comma 7;

3. in merito all'articolo 3, occorre definire meglio la disciplina dell'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria. Pertanto, al comma 1, occorre premettere i seguenti commi:

«01. Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

02. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.«;

4. all'articolo 4, comma 2, si propone di sostituire le parole: «costituiscono parte integrante del» con le seguenti: «supportano il»;

5. all'articolo 5, comma 3, si ritiene preferibile chiarire che il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, «la non validità dell'anno scolastico» anziché «il superamento del limite massimo consentito di assenze, e delibera »conseguentemente« la non ammissione;

6. in ordine all'articolo 6, andrebbe esplicitato meglio il tema dell'acquisizione dei livelli di apprendimento. Pertanto, in sostituzione del comma 1, andrebbero inseriti i seguenti:

«1. L'alunno è ammesso alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* del presente articolo e dall'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 1-*bis*. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. In caso di ammissione con carenze evidenziate in alcune discipline, in caso di non ammissione alla classe successiva o di non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, l'istituzione scolastica attiva le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento di cui all'articolo 2, comma 2». Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 6;

7. all'articolo 7, comma 1, si segnala che la forma verbale corretta è «effettua», non «effettuano» e che il riferimento normativo corretto è «articolo 26, comma 2, lettera *b)*». Inoltre, al comma 3, va specificato che per la prova di inglese l'INVALSI certifica (e non attesta), in convenzione con gli enti certificatori, i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento che si svolgono «anche» in modalità adattiva. Circa il comma 4, si ritiene opportuno indicare che le prove INVALSI si svolgono entro il primo quadrimestre e che la relativa partecipazione costituisce requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. Va peraltro normata l'ipotesi di svolgimento di una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe;

8. relativamente all'articolo 8, appare inoltre più opportuno che il compimento del tredicesimo anno di età per i candidati privatisti che intendono svolgere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo avvenga entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame e non entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;

9. circa l'articolo 9, si propongono alcune modifiche:

a. al comma 2, si reputa opportuno specificare che la Commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del consiglio di classe. Inoltre, in luogo delle previsioni di cui al secondo e terzo periodo del medesimo comma 2, an-

drebbe precisato che la Commissione d'esame, per le istituzioni scolastiche tanto statali quanto paritarie, è presieduta da un presidente esterno;

b. al comma 4, lettera a), si ritiene più corretta la seguente formulazione: «prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua»;

c. al comma 4, lettera c), è necessario eliminare il riferimento all'articolazione della prova in due sezioni, specificando invece che si tratta di una prova nelle lingue straniere studiate;

10. all'articolo 10, nella rubrica, nonchè ai commi 1, 2 e 3, la parola «attestazione» va sostituita con la seguente: «certificazione», in linea con quanto previsto dalla legge delega n. 107 del 2015 e con il decreto legislativo n. 13 del 2013. Inoltre, si suggeriscono le seguenti modifiche:

a. al comma 1, si reputa opportuno menzionare le «competenze chiave e le competenze di cittadinanza», in luogo delle «competenze trasversali e delle competenze chiave»;

b. al comma 2, si richiede la soppressione del secondo periodo;

c. al comma 3, primo capoverso, andrebbero sostituite le parole: «Indicazioni Nazionali vigenti» con le seguenti: «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione» e sopprimere l'ultimo periodo;

d. occorre inserire, al comma 3, un ulteriore capoverso: «coerenza con il piano educativo individualizzato per gli alunni disabili»;

11. si fa presente che le disposizioni relative all'esame di idoneità nel caso di istruzione parentale, di cui all'articolo 11, dovrebbero trovare applicazione anche per i primi due anni del secondo ciclo, essendo finalizzate a garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

12. all'articolo 12, andrebbe inserito il comma 1-*bis*: «Nella valutazione degli alunni disabili i docenti fanno riferimento ai criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». Inoltre, occorre apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 5, l'ultimo periodo va riformulato in tal modo: «Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale»;

b. al comma 6, vanno soppresse le parole da: «e viene riportato» fino alla fine del comma;

c. al comma 7, il primo periodo andrebbe riformulato così: «Agli alunni con disabilità che non sostengono l'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo» e andrebbe soppresso l'ultimo periodo;

d. al comma 12, è opportuno far riferimento ai casi di «particolare gravità», facendo perciò riferimento alla richiesta «della famiglia» e non «delle famiglie». In aggiunta a ciò, gli ultimi due periodi siano sostituiti dai seguenti: «In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del supera-

mento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9.»;

e. al comma 13, va aggiunto infine il seguente riferimento «di cui all'articolo 7»;

13. all'articolo 13, commi 1 e 3, va espunto il riferimento all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare, al comma 1, occorre specificare che la frequenza di corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura è riferita a «periodi temporalmente rilevanti»;

14. all'articolo 14, comma 2, è preferibile sostituire le parole: «*curriculum* individuale» con le seguenti: «percorso dello studente». Inoltre, potrebbe essere aggiunto il comma 2-*bis:* «L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte e degli insegnamenti sviluppati nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.«;

15. all'articolo 15, comma 2:

a. la lettera d) andrebbe soppressa;

b. dopo il comma 2, occorre prevedere che nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una o più discipline, il consiglio di classe delibera con adeguata motivazione l'ammissione o la non ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo;

16. all'articolo 17, comma 2, dopo il primo periodo, si ritiene necessario precisare che la tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità;

17. all'articolo 18, comma 4, dopo il primo periodo, si sollecita l'inserimento di un ulteriore periodo in base al quale è in ogni caso assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta;

18. all'articolo 19, comma 1, laddove si esplicita il contenuto dell'esame di Stato, occorre aggiungere infine «fatto salvo quanto previsto dal comma 7», che prevede l'eventualità di una terza prova scritta. Oltre a ciò:

a. al comma 2, le parole: «lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica» andrebbero sostituite dalle seguenti: «lingua nella quale si svolge l'insegnamento»;

b. si reputa opportuno sopprimere il comma 6;

c. al comma 8, sarebbe opportuno indicare la composizione della Commissione di esperti chiamata a proporre al Ministro i testi della prima e della seconda prova scritta, nonchè le modalità per la sua costituzione;

d. al comma 8, siano aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato.

Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica»;

e. dopo il comma 9, si introduca il seguente: «9-*bis*. Il colloquio accerta le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività e degli insegnamenti relativi a «Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e sviluppati nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale, e recepiti nel documento del consiglio di classe, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.»;

19. all'articolo 20, comma 1, si ritiene opportuno sostituire la parola: «voto» con «punteggio», onde non creare improprie commistioni tra voto e punti;

20. coerentemente con le modifiche richieste all'articolo 7, all'articolo 21, comma 1, si giudica opportuno inserire un ultimo periodo secondo cui per gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. Inoltre, al comma 2 va specificato che, per la prova di inglese, l'INVALSI certifica, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, i livelli di apprendimento, attraverso test di posizionamento che si svolgono «anche» in modalità adattiva, mentre i commi 3 e 5 vanno soppressi, in coerenza con quanto definito dagli articoli 1, comma 7, 4, comma 2, 7, commi 1 e 2, e dall'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 213 del 2009;

21. all'articolo 22, si ritiene indispensabile apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, le parole: « e tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato» vanno soppresse. Occorre invece inserire infine il seguente periodo: «Il consiglio di classe all'interno del piano educativo individualizzato stabilisce la tipologia delle prove e se le stesse hanno valore equipollente»;

b. al comma 3, primo periodo, andrebbero aggiunte infine le seguenti parole: «e con le modalità di valutazione in esso previste». Al secondo periodo, le parole: «Tali prove hanno valore equipollente ai fini del» vanno sostituite con le seguenti: «Tali prove, se con valore equipollente, determinano il»;

c. il comma 4 potrebbe essere riformulato in maniera più chiara come segue: «Per la predisposizione delle prove d'esame, nonché per lo svolgimento e la correzione delle stesse la commissione d'esame può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico»;

d. al comma 6, dopo le parole: «prove non equipollenti a quelle ordinarie», andrebbero inserite le seguenti: «sulla base del piano educativo individualizzato o che non hanno partecipato agli esami»;

e. al comma 14, il riferimento alla richiesta «delle famiglie», andrebbe corretto in «della famiglia»;

22. all'articolo 23, comma 2, sostituire il secondo periodo con una disposizione che preveda, in una specifica sezione, la certificazione della lingua inglese a carattere nazionale, di cui all'articolo 21«;

23. all'articolo 24, nella rubrica, occorre premettere le parole: «Regioni a Statuto speciale»; si condivide inoltre la richiesta della Conferenza delle Regioni di inserire i seguenti commi:

«1-*bis:* »In provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI«;

1-*ter.* Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, le prove scritte di carattere nazionale predisposte dall'INVALSI possono essere tradotte o elaborate in lingua slovena«;

24. all'articolo 25, comma 1, il riferimento normativo corretti e agli articoli 4, 7 e 21, non agli articoli 4, 7 e 22;

25. all'articolo 26, comma 1, le parole: «entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto» dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: «si applicano dal 1º settembre 2017.

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

I. ascoltata la voce unanime delle associazioni rappresentative del mondo della scuola, si sollecita il Governo a sostituire, all'articolo 2, la votazione espressa in decimi nella valutazione degli alunni della scuola del primo ciclo, con una votazione espressa in cinque livelli di apprendimento identificati con lettere o aggettivi descrittivi in un'apposita rubrica;

II. all'articolo 15, comma 2, lettera c), si invita il Governo a valutare l'opportunità di considerare lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro quale requisito di ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo in modo graduale in relazione alla piena attuazione dei percorsi nei diversi territori;

III. si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire un ulteriore comma all'articolo 24, del seguente tenore: «1-*quater*. Con convenzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Provincia autonoma di Bolzano sono definiti i criteri generali e le modalità per consentire alle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, di sviluppare ed adottare in via sperimentale e fino alla conclusione del secondo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, un'impostazione didattica che può comprendere una propria modalità di valutazione delle competenze degli

alunni, ivi compresa la possibilità di sostituire la valutazione in cifre con una valutazione descrittiva delle competenze, di decidere l'ammissione o la non ammissione degli alunni alla classe successiva esclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli»;

IV. appare utile inserire all'articolo 2 un comma 3-*bis*, secondo il quale è oggetto di valutazione periodica e finale anche l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze.

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DALLE SENATRICI MONTEVECCHI, BLUNDO E SERRA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 384

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, premesso che:

s'intende col presente atto definire la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo di istruzione, nonché delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi al percorso di studio della scuola secondaria di secondo grado;

considerato che:

con riferimento all'articolo 2 è opportuno che nella valutazione venga indicato il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Si ribadisce la valenza formativa della valutazione, che deve sollecitare e favorire negli alunni l'autovalutazione, l'acquisizione di conoscenze e il successo formativo. Si richiama la necessità che nel piano formativo vengano esplicitati sia le modalità e i criteri adottati per la valutazione sia gli obiettivi di apprendimento ai quali si riferiscono le verifiche e la conseguente valutazione, in modo che vengano garantite coerenza, omogeneità, equità e trasparenza del processo valutativo.

Tali richiami, di vitale importanza devono sollecitare le scuole a una revisione o integrazione del Piano dell'offerta formativa (POF): occorrerà, pertanto, individuare collegialmente e in tempi brevi gli obiettivi di apprendimento, i criteri e le modalità della valutazione e inserirli nel documento fondamentale della scuola.

In questa logica rientra, anche la definizione dei criteri in base ai quali non ammettere un alunno alla classe successiva o procedere, nella scuola secondaria di 1° grado, alla sospensione del giudizio (quante materie, tipologia e gravità delle lacune, capacità di base, possibilità di recupero da parte dello studente nel periodo estivo, ecc.). Potrebbe essere, questa, l'occasione affinché il Collegio dei docenti definisca e deliberi anche regole condivise per la gestione, a livello di dipartimenti disciplinari, delle procedure e degli adempimenti relativi alle verifiche, scritte e orali: numero, frequenza, esplicitazione preventiva dei criteri di valutazione, modalità di correzione, tempi di restituzione, comunicazione alle famiglie, conservazione degli elaborati, ecc.

L'azione didattica deve trovare costante riscontro nel processo di verifica-valutazione dei percorsi di apprendimento; processo che deve es-

sere il più possibile omogeneo all'interno dell'istituzione scolastica, trasparente per l'utenza e del quale deve essere fornita costante e tempestiva informazione alle famiglie degli alunni.

Con riferimento all'articolo 3, pertanto, definire la non ammissione alla classe successiva nella Scuola primaria come «caso eccezionale» appare una vera e propria stortura in termini normativi: nel ribadire l'«eccezionalità» della bocciatura il Governo denuncia implicitamente che il numero dei «respinti» nella Scuola primaria è ancora troppo elevato, e non trova di meglio per correre ai ripari, che evitare la non ammissione (siamo in una media superiore alle 10.000 bocciature annuali: 11.688 nel 2012-2013; 12.002 nel 2013-2014, 11.866 nel 2014-2015; 11.071 nel 2015-2016). Tali proporzioni crescono, progressivamente, alle medie e alle superiori (collocando l'Italia fra i primi Paesi europei per «dispersione scolastica») fino all'università (in cui mancate iscrizioni o abbandoni ammontano all'incirca a un 15 per cento).

Secondo gli ultimi dati ufficiali rilevati sulla dispersione scolastica, gli scolari a maggiore rischio di abbandono sono gli stranieri e i ragazzi delle regioni meridionali. Pertanto, più che garantire l'accesso alla classe successiva *ope legis*, occorrerebbe concentrarsi sui problemi che sono causa con il grave effetto della dispersione scolastica. Se un alunno non ha raggiunto gli obiettivi minimi vuol dire, di certo, che qualcosa non ha funzionato e occorrono, se mai, ascolto, supporto, continuità didattica, inclusività, ecc.

Come è ormai acquisito alla consapevolezza sociopsicopedagogica, il successo nei processi apprenditivi e formativi può essere assicurato solo a condizione che l'attività educativa si svolga secondo i princip? più avanzati della ricerca metodologico-didattica. Da una parte, occorre privilegiare le strategie apprenditive più idonee, che sembrano essere quelle del *problem solving* (ricerca/riscoperta/reinvenzione/ricostruzione) e del *cooperative learning*, dall'altra occorre adeguare i percorsi didattici, oltre che ai livelli di sviluppo e di apprendimento, anche ai ritmi e agli stili apprenditivi, che pertanto occorre fare oggetto di attenta verifica. È necessario accertare se gli alunni hanno o non hanno appreso e da questa conoscenza muovere per comprendere che cosa non ha funzionato, per capire i motivi che hanno impedito agli alunni di apprendere, in modo da poterli rimuovere

con riferimento agli articoli 4, 7, 8, 15, 16, 21, 23, 27, si sottolinea che vi è opacità – peraltro costantemente denunciata in precedenti provvedimenti dal MoVimento 5 Stelle – sul rapporto fra l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e le istituzioni scolastiche.

Taluni sostengono che siamo dinanzi una «Invalsizzazione dell'esame di Stato a detrimento della qualità» e propongono di espungere dal curricolo formale obbligatorio la prova INVALSI che ha natura prettamente statistica e che serve troppo spesso solo per legittimare l'ente INVALSI. Non si può che essere d'accordo con quest'ultima proposta, perché così com'è concepito il lavoro dell'INVALSI (che, giovi sottolineare,

rappresenta l'unico capitolo di spesa senza clausola di invarianza nel presente atto) è uno spreco di risorse e di energie.

Le rilevazioni svolte dall'Invalsi forniscono informazioni sull'andamento del sistema di istruzione e supportano il processo di autovalutazione delle scuole, ma in alcun caso la normativa attribuisce loro una valenza valutativa riferita al singolo allievo. È un fatto, pertanto, che l'Invalsi non abbia alcuna competenza in tema di valutazione individuale degli apprendimenti!

Nella peggiore delle ipotesi, occorrerebbe quanto meno correggere la rotta e prevedere un modo per partecipare, da parte delle istituzioni scolastiche, alla individuazione e formulazione delle tipologie e delle modalità di formulazione delle prove. Ciò al fine di evitare che le stesse siano calate dall'alto e in modo avulso dal sistema di istruzione e formazione scolastica. Oltretutto l'INVALSI non corregge le prove che somministra: il lavoro è a carico delle scuole che devono correggere e trasmettere i dati, la qual cosa può vanificare il lavoro svolto o comunque generare scontentezza e contenziosi che non giovano certo a un'ottica collaborativa.

Infine non solo non è coerente ma pernicioso e azzardato che le Università possano «tenere a riferimento per l'accesso a percorsi accademici i livelli di competenza conseguiti nelle prove» (come si legge nell'articolo 21). Con una simile previsione si affiderebbe il futuro percorso formativo dell'allievo all'episodicità di un'unica prova effettuata in uno specifico momento. Si tratta di un'ipotesi, a ben vedere, piena di conseguenze per il futuro degli allievi e che carica le prove INVALSI di una rilevanza individuale ingiustificata per la vita e le scelte di studio e lavorative degli alunni, rischiando di vanificare, magari per l'errore di una giornata o una semplice contingenza, un intero percorso di studio;

con riferimento all'articolo 12, occorre eliminare l'eventualità che il consiglio di classe possa prevedere/predisporre prove differenziate, sulla base del PEI, idonee alla valutazione e tuttavia «non equipollenti» a quelle ordinarie. Sempre al fine di evitare qualsivoglia forma discriminatoria è opportuno uniformare le denominazioni «attestazione» e «certificazione», in favore della prima, funzionale anche al rilascio dell'«attestato di credito formativo»;

con riferimento all'articolo 18, occorrerebbe specificare – ai fini dell'espletazione dell'esame di Stato presso le Scuole paritarie – non solo l'obbligatorietà del presidente di commissione esterno, ma che questi venga individuato, come nel caso delle scuole statali, obbligatoriamente e senza eccezioni tra i dirigenti scolastici o fra docenti di altra istituzione scolastica statale di secondo grado;

con riferimento all'articolo 20, il conferimento della lode per l'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione potrebbe essere rimodulato attraverso misure più duttili benché sorvegliate: prevedere l'unanimità per ogni passaggio estende in maniera forse eccessiva il potere «di veto» della Commissione;

con riferimento all'articolo 23, occorrerebbe prevedere l'attestazione delle competenze con cadenza annuale e non solo, come stabilito,

al termine del ciclo di studi. Inoltre, anche alla luce delle criticità emerse e delle ricadute concrete sulla formazione, potrebbe essere opportuno rivedere e rimodulare peso e valenza specifici dell'alternanza scuola lavoro. Favorire i processi di apprendimento facendo in modo che i docenti non si limitino a organizzare e a svolgere l'attività di «alternanza», lasciando agli alunni il compito e la responsabilità delle scelte dei percorsi.

Il compito dei docenti deve essere quello di creare tutte le condizioni che rendano possibile agli alunni l'acquisizione delle conoscenze, delle capacità e degli atteggiamenti che attengono all'ampliamento delle loro competenze e formazione umana;

valutato infine che:

con l'anno scolastico 2017-2018 tutte le istituzioni scolastiche devono dotarsi di registro elettronico, garantendo l'accesso con adeguati strumenti informatici ai docenti in ogni ambiente scolastico adibito alle attività didattiche: sarebbe pertanto opportuno stabilire il divieto di compilazione dei registri elettronici al di fuori degli accessi informatici predisposti nelle istituzioni scolastiche di appartenenza;

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI ALESSIA PETRAGLIA E BOCCHINO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 384

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato,

premesso che:

– lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione della delega prevista ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «Buona Scuola»;

– una materia simile avrebbe dovuto garantire un'ampia e plurale consultazione tra i soggetti che compongono il mondo della scuola: il Governo ha invece evitato, ancora una volta, un reale confronto con il comparto, emanando tra l'altro i decreti attuativi il giorno stesso della loro scadenza. Da più parti sono stati segnalati seri dubbi circa la legittimità di tale tempistica;

– una prima osservazione sorge circa la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, ove si afferma che la valutazione «documenta lo sviluppo dell'identità personale» degli alunni. Non sembra infatti opportuno legare una definizione così ampia concernente la personalità dello studente alla sola valutazione scolastica, in particolar modo qualora la si imposti con le modalità di cui al presente decreto;

– numerose sono le criticità riscontrabili nel testo: in primo luogo si stigmatizza la scelta, *ex* articolo 2, comma 1, di non procedere al superamento della votazione numerica su scala decimale nell'ambito del primo ciclo di studi. In questo modo risulta evidente la scarsa attenzione verso quello che dovrebbe essere il ruolo principale della valutazione, ossia il suo valore formativo;

– più adeguato sarebbe risultato una impostazione più completa, in grado di porre in evidenza lo sviluppo delle competenze e della personalità dell'alunno, chiarendo al contempo gli interventi e le strategie proposti dalla scuola nella pratica didattica. In senso opposto si muove invece quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1, ove si enuncia, in modo asettico, come la valutazione sia effettuata «dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inserite nel piano triennale dell'offerta formativa»;

– previsione che, tra l'altro, sembra voler superare quanto positivamente previsto nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, ove si enun-

ciava «Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali», responsabilizzando in tal modo il lavoro dei docenti;

– un secondo elemento da stigmatizzare è rinvenibile all'articolo 3, ove permane la previsione di una possibile bocciatura per la scuola primaria, anche se configurata di carattere eccezionale: una disposizione che andrebbe censurata in via definitiva, trattandosi di bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni;

– sempre per ciò che concerne il primo ciclo, se da un lato risulta apprezzabile che le prove INVALSI programmate al termine dello stesso non siano più svolte nell'ambito delle prove d'esame finali, appare inaccettabile che esse vengano configurate come obbligatorie per l'ammissione agli esami *(ex* articolo 7, comma 4 e articolo 8, comma 2, per i candidati privatisti);

– le prove INVALSI sono pensate infatti per offrire informazioni circa l'andamento del sistema di istruzione e per supportare i percorsi di autovalutazione delle scuole e non per valutare nello specifico il singolo allievo o studente: il rischio di un utilizzo improprio è quello di un appiattimento generale verso un modello di istruzione meccanico e nozionistico;

– in tal senso andrebbe corretta anche la previsione di cui all'articolo 4, comma 3 (e, parallelamente, quella di cui all'articolo 21, comma 4) ove si prevede che le azioni relative all'INVALSI costituiscano «attività ordinarie» di istituto, disponendo invece che esse risultino come «integrative» e da svolgere a campione;

– assolutamente da censurare, altresì, la previsione di cui all'articolo 10, comma 3, ove si prevede che l'attestazione delle competenze del primo ciclo (rilasciata poco comprensibilmente anche al termine della scuola primaria) riporti l'indicazione dell'esito delle prove INVALSI;

– per ciò che concerne la valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, è necessario garantire, per il primo ciclo, che l'alunno abbia diritto alla promozione e al diploma qualora raggiunga gli obiettivi del Piano educativo individualizzato, anche se con prove differenziate: va dunque soppresso il requisito dell'equipollenza di cui all'articolo 12, comma 5;

– ancora più stigmatizzabili le previsioni concernenti l'esame di stato nel secondo ciclo di istruzione, soprattutto a causa all'eccessivo peso dato alle prove INVALSI e all'alternanza scuola-lavoro;

– per quanto concerne il primo profilo, viene riproposta l'obbligatorietà delle prove INVALSI (articolo 15, comma 2, lettera *b)*. Ancora più grave, in tal senso, quanto previsto dagli articoli 21, comma 3, e 23, ove si dispone che l'esito di tali prove, sostenute nell'ultimo anno, sia riportato in una specifica sezione all'interno del curriculum dello studente distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione;

– sulla, inaccettabile, falsariga di tale disposizione è la norma di cui al comma 5 dell'articolo 21, che dispone come le università possano

tenere a riferimento «per l'accesso ai percorsi accademici» i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove INVALSI;

– ulteriori criticità sono riscontrabili nell'eliminazione della terza prova e della tesina (articolo 19), o mappa concettuale, gli elementi attualmente che rappresentano la multidisciplinarietà dell'esame di stato: una previsione ancora più grave in rapporto a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 15, che fa assurgere l'alternanza scuola lavoro a vera e propria materia oggetto del colloquio orale degli studenti;

– sostituire la Tesina con la relazione sull'esperienza di alternanza impedisce allo studente di esprimere la propria personalità e i propri interessi nell'ambito della valutazione finale, che risulterebbe in questo caso legata ad una concezione produttivistica della scuola poco in linea con la sua funzione: tutto ciò anche alla luce delle recenti indagini e denunce sull'alternanza scuola-lavoro, circa la sua metamorfosi in forme di sfruttamento e la scelta di *partners* inadeguati (come per il caso McDonalds, tra le aziende che utilizzano maggiormente i voucher);

esprime parere contrario.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 8 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 166

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE DEL RESPONSABILE SVILUPPO DEL COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM *DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CERT-PA) PRESSO L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2575 (DELEGA PER TRACCIABILITÀ AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI)*

Plenaria

296ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale del Responsabile Sviluppo del *Computer Emergency Response Team* della Pubblica Amministrazione (CERT-PA) presso l'Agenzia per l'Italia Digi-

tale, svolta in data odierna, in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2575, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2484) ***Deputati QUINTARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete* internet *per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 28 febbraio erano stati illustrati (e pubblicati in allegato al resoconto) l'ordine del giorno e gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Cede quindi la parola al senatore Bocchino che, non essendo potuto intervenire in quella circostanza, ha chiesto di poter illustrare l'emendamento 1.1 a sua prima firma.

Il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)*, nel ringraziare il Presidente e il sottosegretario Giacomelli per la disponibilità, illustra l'emendamento 1.1, che mira a consentire il libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica. Precisa che molto spesso i fornitori di accesso a *internet* obbligano gli utenti, nei loro contratti, ad utilizzare come apparecchiature terminali (ossia modem per la connessione a *internet)* esclusivamente quelle da essi messe a disposizione, imponendo talvolta anche il pagamento di un canone, anziché consentire agli utenti di utilizzare apparecchi da loro scelti liberamente, per i quali non vengono forniti i dati, le credenziali e le informazioni necessarie per l'allacciamento.

Poiché tale imposizione rappresenta una chiara restrizione della concorrenza e viola anche le disposizioni dell'Unione europea in materia, l'emendamento fa divieto ai fornitori di accesso e di servizi *internet* di imporre tale obbligo e i relativi oneri, prevedendo anche sanzioni a loro carico in caso di violazione che, a seconda della competenza, potranno essere comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o dall'Autorità *Antitrust.*

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2603) ***CROSIO. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

(2452) ***Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

(2545) ***Manuela GRANAIOLA. – Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di* telemarketing *selvaggio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato l'emendamento 1.12 (testo 2) (pubblicato in allegato) al disegno di legge n. 2603.

Il senatore SCIBONA *(M5S)* illustra la suddetta proposta emendativa, che prevede un meccanismo per la revisione delle modalità di funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni, al fine di creare un *database* dei numeri contattabili, fissi e mobili, da mettere a disposizione degli operatori per le telefonate a fini pubblicitari o commerciali, per il quale sono altresì previste specifiche modalità di accesso da parte degli operatori, previa sottoscrizione di abbonamenti di durata variabile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2603

Art. 1.

1.12 (testo 2)
SCIBONA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire il rispetto della volontà degli utenti in relazione alla possibilità di essere contattati per finalità commerciali da parte degli operatori di cui al comma 3, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni, ove diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione delle modalità di funzionamento del Registro Pubblico delle Opposizioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: promuovere la creazione e la manutenzione da parte del gestore del registro di un *data base* dei numeri contattabili, fissi e mobili, da mettere a disposizioni degli operatori per le attività di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tale *data base* è creato a partire dalle numerazioni presenti negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, integrati con i *data base* disponibili contenenti tutte le numerazioni mobili attive, ad esclusione di quelle presenti nel Registro Pubblico delle Opposizioni; prevedere specifiche modalità di accesso al *data base* dei Numeri Contattabili da parte degli operatori, previa sottoscrizione di abbonamenti di durata variabile.

2-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del *data base* dei Numeri Contattabili di cui al comma 2-*bis*, è vietata, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche dimercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento. Ai sensi dell'articolo 45 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è altresì vietato il trasferimento a terzi, per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea quando

l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela delle persone.

2-*quater*. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-*ter*, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 167

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 8 marzo 2017

Plenaria

241ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03491 a firma della senatrice Fattori e altri, sullo sviluppo delle colture transgeniche in Italia, rilevando che, per i mais transgenici in oggetto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare e quello della salute, il 30 settembre 2015, ha già ottenuto il divieto di coltivazione su tutto il territorio nazionale, in applicazione delle misure transitorie della direttiva europea del 2015, ora recepita dall'Italia con l'emanazione del decreto legislativo n. 227 del 2016. Infatti nelle proposte della Commissione oggetto dell'interrogazione è confermata l'esclusione del territorio italiano dagli ambiti geografici di coltivazione dei mais transgenici in questione.

D'altra parte, la nuova normativa nazionale del 2016, in attuazione della direttiva europea, prevede ora un meccanismo che consente all'Italia di scegliere se limitare o vietare su tutto il territorio nazionale o parte di esso le coltivazioni di OGM una volta autorizzate a livello dell'Unione europea. Secondo il meccanismo introdotto, in sostanza, il divieto di coltivazione è deciso dallo Stato membro anche in presenza di una autorizzazione europea.

In ogni caso, rileva che, ai fini della definizione della posizione nazionale assunta in sede di Comitato, proprio in considerazione della circo-

stanza che, come sopra evidenziato, le proposte della Commissione non riguardavano il territorio italiano già escluso dalla coltivazione dei mais transgenici dal 30 settembre 2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) aveva in prima battuta proposto un voto di astensione.

Preannuncia che è intenzione del MIPAAF confermare tale orientamento in occasione della proposta che riguarderà il successivo Comitato di appello.

Con riguardo, infine, agli aspetti procedimentali, oggetto tra l'altro delle osservazioni formulate dall'interrogante, precisa che la proposta di voto favorevole espressa dalla delegazione italiana è stata preceduta, come avviene per tutti i casi di definizione della posizione di uno Stato membro, da incontri tecnici tra le Amministrazioni centrali competenti (in questo caso, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministeri della salute e dell'ambiente) che esprimono una posizione approvata dai relativi organi politici durante la sessione di voto.

La senatrice FATTORI *(M5S)* si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Prende atto delle informazioni fornite e dell'attenzione destinata all'importante tematica della disciplina degli organismi geneticamente modificati. Auspica che la posizione di astensione preannunciata dal Governo italiano nella prossima riunione del Comitato di appello nell'ambito dell'Unione europea sulle coltivazioni di OGM – diversamente da quella favorevole assunta in sede di Comitato – sia confermata e sostenuta oltre che dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche da quelli della salute e dell'ambiente.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03545, già 2-00446, a firma dei senatori Candiani e Arrigoni, sui danni provocati dagli eventi sismici ed atmosferici agli allevatori del centro Italia.

Rileva anzitutto che, in ordine ai noti eventi sismici che hanno colpito alcuni territori del centro Italia, a cui si sono aggiunte le eccezionali nevicate, il Governo ha ritenuto prioritario intervenire in ogni direzione per individuare le risorse finanziarie e modalità efficaci per aiutare le imprese colpite, in special modo quelle zootecniche.

Con decreto ministeriale sono state già ripartite in favore del comparto zootecnico nazionale risorse pari ad euro 62.826.900, di cui circa 34.478.300 sono stati riservati al sostegno degli allevamenti ubicati nelle zone colpite dal sisma, anche non appartenenti al cratere, purché il danno sia certificato da scheda AEDES o FAST.

Specifica che è stato previsto:

a) un importo pari a euro 22.000.000 per il sostegno agli allevamenti bovini e bufalini;

b) un importo pari a euro 10.500.000 per il sostegno agli allevamenti ovi caprini;

c) un importo pari a euro 1.978.300 per sostegno agli allevamenti suinicoli;

d) un importo di ulteriori 2 milioni di euro per il sostegno del settore equino.

In merito ai 34 milioni di euro di aiuti straordinari per mancato reddito a favore degli allevatori delle aree colpite dal sisma, segnala che sono in corso i pagamenti.

Le risorse, che sono state stanziate dallo Stato, dall'Unione europea e dalle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, prevedono premi per ogni animale posseduto dalle aziende prima del sisma pari a 400 euro a capo bovino, 60 euro per ovini e caprini, 20 euro per i suini e 2 milioni di euro sono destinati al settore equino in regime *de minimis.*

Gli aiuti vengono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) attraverso una procedura semplificata, limitando al massimo gli oneri burocratici. La domanda che viene presentata per gli aiuti, infatti, è precompilata e l'allevatore deve solo verificare la corrispondenza del numero dei capi (bovini e bufalini, ovini e caprini, oltre al comparto suinicolo) registrati nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e già integrati con i dati forniti dall'anagrafe zootecnica – banca dati nazionale.

Le operazioni effettuate presso i centri di assistenza agricola (CAA) saranno senza costi per le imprese grazie all'impegno delle organizzazioni agricole di rendere gratuito il servizio. Ogni settimana è previsto da AGEA un decreto di pagamento delle domande pervenute con una prima *tranche* di anticipo del 75 per cento del premio spettante a ciascuna azienda, con saldo entro i 60 giorni successivi.

Rileva che tali pagamenti si aggiungono a quelli che l'organismo pagatore AGEA ha erogato fino ad oggi, in particolare a 90 milioni di euro di aiuti diretti per domanda unica 2016 a 33mila aziende e a circa 70 milioni di euro di fondi europei per lo sviluppo rurale, di cui 50 milioni pagati la scorsa settimana, in anticipo rispetto ai tempi ordinari grazie all'accordo raggiunto tra il ministro Maurizio Martina e il commissario europeo Phil Hogan.

Assicura la prosecuzione dell'impegno del Ministero a favore delle imprese agricole e di allevamento dell'area del terremoto, al fine di garantire la continuità produttiva e dare liquidità alle aziende nella fase emergenziale.

Riguardo all'*iter* per la realizzazione delle tensostrutture, le regioni Abruzzo, Lazio ed Umbria stanno proseguendo nei lavori di costruzione e consegna dopo aver esperito le necessarie gare pubbliche.

La regione Marche, per il ritardo verificatosi a causa di inadempienze della ditta aggiudicataria dell'appalto, ha individuato il nuovo fornitore del servizio con l'obiettivo di accelerare le procedure per la realizzazione delle strutture necessarie a superare l'emergenza e con il compito di realizzare gli interventi necessari al consorzio di bonifica delle Marche.

Fa presente che, alla luce dell'eccezionalità di tali eventi atmosferici il Governo, nel decreto-legge sull'emergenza terremoto pubblicato lo

scorso 9 febbraio, ha stabilito di consentire, in via straordinaria e temporanea, l'attivazione degli strumenti del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 anche per i danni subiti dalle produzioni agricole e dalle strutture aziendali assicurabili.

L'intento è quello di sostenere il settore agricolo delle aree maggiormente colpite che, per lo scarso utilizzo degli strumenti assicurativi, non potrebbe contare su alcuna forma di compensazione, rischiando di vedere compromessa la ripresa economica e produttiva dell'attività.

Ricorda che l'attivazione dello strumento di tale Fondo consente alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi di godere di tutti gli interventi di sostegno previsti a legislazione vigente quali, in particolare, l'erogazione di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, l'attivazione di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale, la proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti e l'ottenimento di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Ai fini della declaratoria dello stato di eccezionale avversità atmosferica, è necessario comunque attendere il completamento della fase di rilevazione e stima dei danni, a cui provvedono le regioni territorialmente competenti.

In merito alla richiesta di potenziamento del dispositivo di intervento del servizio nazionale della protezione civile, informa che, fin dalle fasi di prima emergenza, molte sono state le azioni poste in essere dal sistema nazionale di protezione civile per ridurre i disagi degli allevatori, sia attraverso il coordinamento di iniziative volte a fornire, nel primo periodo dell'emergenza, moduli provvisori e camper, sia attraverso specifiche disposizioni contenute nelle ordinanze emanate a seguito dei predetti eventi.

A ciò ha fatto seguito, oltre all'emanazione del decreto-legge n. 189 del 2016, la recente ordinanza di protezione civile del 16 febbraio 2017, che ha previsto specifici interventi proprio per gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le regioni Lazio, Marche e Umbria.

Per quanto riguarda, infine, la regione Abruzzo, ricorda che l'ordinanza è attualmente, ai sensi della normativa vigente, al concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore CANDIANI *(LN-Aut)* si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Pur prendendo atto delle esaustive informazioni fornite, ritiene che occorra porre attenzione affinché quanto disposto dal Governo possa tradursi in pratica con immediatezza ed efficacia, superando le difficoltà di ordine burocratico lamentate dagli agricoltori interessati. Auspica inoltre che una delegazione della Commissione possa recarsi in visita a Norcia.

La presidente PIGNEDOLI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

AFFARI ASSEGNATI

Problematica relativa al sistema dei controlli nel settore della pesca (n. 963)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice BERTUZZI *(PD)* illustra l'affare assegnato in esame, rilevando in via preliminare che la tematica dei controlli sugli operatori del comparto ittico riveste al momento attuale una particolare rilevanza poiché la pesca italiana sta affrontando da tempo una difficile congiuntura economica e produttiva.

Il tema interessa non solamente la produttività del settore ma anche la gestione dello stesso in rapporto alla tutela delle risorse naturali e della consistenza e varietà delle specie ittiche.

Ricorda che la normativa deriva da una coesistenza di prescrizioni a livello di Unione europea e sul piano nazionale. È stato recentemente introdotto l'articolo 39 del collegato agricolo (legge n. 154 del 2016) il quale ha ridefinito il sistema dei controlli sul settore della pesca e ha fissato il correlativo versante sanzionatorio. In sede di prima applicazione, si sono registrate infrazioni – e quindi sanzioni – che hanno inciso sull'attività delle imprese di pesca. Nonostante un indubbio effetto dissuasivo della nuova normativa, ritiene che il tema meriti una specifica attenzione per i significativi effetti prodotti.

Reputa pertanto indispensabile approfondire tali problematiche mediante una serie di audizioni che possano consentire alla Commissione di formulare degli indirizzi per l'attività del Governo, affinché vengano sostenute e tutelate le peculiarità del comparto ittico italiano.

La Commissione conviene pertanto di svolgere un ciclo di audizioni, aderendo alla proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente PIGNEDOLI informa che, nel corso delle audizioni informali, svolte ieri, dell'Assessore all'agricoltura, caccia e pesca della regione Lazio sulla difficile situazione del comparto agricolo nelle zone colpite da eventi sismici nel Lazio, e di rappresentanti delle Regioni e Province autonome sull'affare assegnato n. 683 (regolare attività di pesca in acqua dolce in Italia), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Com-

missione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale affare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 329

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 8 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 165

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI ENI SPA NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 911 (RISULTATI DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DALLO STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI AMBITI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE, SIA SOTTO IL PROFILO SETTORIALE, SIA SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 166

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 20,55 alle ore 22,10

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI FINCANTIERI SPA NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 911 (RISULTATI DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DALLO STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI AMBITI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE, SIA SOTTO IL PROFILO SETTORIALE, SIA SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 8 marzo 2017

Plenaria

300ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'INCONTRO INFORMALE CON RAPPRESENTANTI DEL MOVIMENTO OPZIONE DONNA

Il PRESIDENTE dà conto dello svolgimento dell'incontro informale con le rappresentanti del Movimento Opzione Donna, appena svolto dalla Commissione. Comunica inoltre che durante l'incontro sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUL CONVEGNO «RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE. LINEE GUIDA E NUOVE TECNOLOGIE PER LE CONSULTAZIONI PROMOSSE DAL SENATO»

Il PRESIDENTE ricorda che domani, giovedì 9 marzo, alle ore 15 si svolgerà presso l'aula della Commissione Difesa il convegno su «Rappresentanza e partecipazione. Linee guida e nuove tecnologie per le consultazioni promosse dal Senato», nel quale verranno tra l'altro illustrate le buone pratiche messe in atto dalla Commissione per favorire ed agevolare lo scambio di opinioni tra i commissari e soggetti esperti od associazioni, al fine di approfondire tematiche oggetto di provvedimenti legislativi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (n. 379)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI ricorda che nella precedente seduta il senatore Berger ha illustrato una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi (testo allegato al resoconto della seduta di ieri).

Il senatore PUGLIA *(M5S)* dà conto di uno schema di osservazioni alternativo di segno contrario, pubblicato in allegato.

La senatrice PARENTE *(PD)*, pur concordando con la proposta di osservazioni del relatore, esprime alcune perplessità, soffermandosi in particolare sull'organizzazione del primo biennio dell'istruzione professionale secondo criteri di flessibilità. Manifesta altresì dubbi sulle proposte del relatore riguardanti le modalità di passaggio tra un sistema formativo e l'altro.

Il relatore BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* ritiene assolutamente necessario garantire agli studenti la possibilità di passare da un ciclo all'altro del proprio percorso formativo. A tale proposito, invita ancora a considerare il primo biennio di questo percorso formativo alla stregua di un momento di orientamento. Per il resto, si dichiara disponibile ad accedere ai suggerimenti della senatrice Parente.

La senatrice CATALFO *(M5S)* concorda nel considerare il primo biennio dell'istruzione professionale come una fase di orientamento. Ritiene altresì indispensabile assicurare adeguate modalità di passaggio tra i diversi percorsi della formazione e dell'istruzione professionale.

Il senatore LEPRI *(PD)* manifesta l'opportunità di valutare lo studente al termine del primo biennio di formazione.

Il relatore BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* ribadisce la necessità di mantenere un'occasione di valutazione degli studenti al termine del triennio del percorso formativo. Riformula la sua osservazione all'articolo 8, comma 5, ritenendo possibile prevedere che le istituzioni scolastiche tengano conto dei crediti maturati alla fine sia del biennio che del triennio formativo.

Il senatore ANGIONI *(PD)* solleva perplessità sul riferimento ai criteri di flessibilità secondo cui dovrebbero organizzarsi i percorsi didattici del primo biennio.

Il senatore LEPRI *(PD)*, concordando con il senatore Angioni, chiede al relatore di mantenere la possibilità di organizzare la classe secondo una metodologia per gruppi.

Il senatore PUGLIA *(M5S)* chiede che i rilievi presenti nello schema di osservazioni siano resi più stringenti, ribadendo i capisaldi della bozza di parere da lui precedentemente illustrata.

Il senatore BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)* non concorda sull'ipotesi di ridurre i momenti di istruzione in aula rispetto all'attività di formazione in azienda.

La senatrice CATALFO *(M5S)*, a nome del proprio Gruppo, conferma la proposta di osservazioni contrarie. Concorda comunque con i rilievi contenuti nello schema di osservazioni del relatore, chiedendo che esso sia posto in votazione per parti separate.

Il relatore BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* insiste sulla necessità di ridefinire i rapporti tra Stato e Regioni. La Rete nazionale delle scuole professionali dovrà dare un contributo in tal senso, diventando uno strumento volto ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro già nel momento della formazione professionale dei giovani.

Il PRESIDENTE evidenzia la necessità di un sistema duale che riesca a integrare efficacemente i momenti della formazione e del lavoro, che non possono più essere fasi separate nella storia professionale dei lavoratori.

Mette quindi ai voti per parti separate lo schema di osservazioni del relatore, come modificato in conseguenza del dibattito (allegato al resoconto).

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema predisposto dal relatore – fino alla manifestazione di osservazioni favorevoli – è approvato a maggioranza.

Presente il prescritto numero di senatori, posti ai voti, i rilievi allo schema di decreto sono quindi approvati, con l'astensione del senatore BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*.

Risulta pertanto precluso lo schema di osservazioni presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per il prezioso lavoro svolto e tutti i senatori intervenuti, sottolinea che le osservazioni espresse

rappresentano uno strumento importante per conseguire opportune forme di integrazione tra formazione e lavoro. Questi temi sono costantemente al centro della riflessione della Commissione, come dimostra anche il confronto in corso sull'affare assegnato n. 789 (canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini ed apprendistato). Invita dunque il relatore a rappresentare personalmente alla Commissione di merito le ragioni delle osservazioni testé deliberate e a dare conto in quella sede dell'ampio dibattito svoltosi sullo schema di decreto legislativo.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che la seduta della Commissione, convocata alle ore 9 di domani, giovedì 9 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 379

L'11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che il provvedimento, in attuazione della delega di cui alla legge n. 107 del 2015, mira a superare la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica, attraverso il rafforzamento dell'identità dell'istruzione professionale,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.

Con riferimento all'articolo 3, si suggerisce alla Commissione di merito:

al comma 1 di prevedere tra i nuovi percorsi di istruzione professionale anche quelli dedicati ai servizi alla persona, in particolar modo l'operatore del benessere;

al comma 3 di inserire nel decreto ministeriale ivi previsto, oltre alle indicazioni per il passaggio ai nuovi ordinamenti, anche le tabelle di corrispondenza tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale) e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale.

Con riferimento all'articolo 4, sarebbe opportuno:

al comma 2 prevedere che le istituzioni scolastiche, con riferimento al Progetto formativo individuale, possano organizzare il primo biennio in periodi didattici declinati secondo il criterio della flessibilità;

inserire un comma 3-*bis* che, al fine di realizzare l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e le specificità territoriali, permetta all'offerta di istruzione professionale, nel rispetto della programmazione regionale, di essere affiancata da percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale, nonché al corso annuale per l'accesso all'esame di Stato di secondo ciclo, realizzata secondo le specifiche disposizioni regionali in materia di IeFP ed accordi regionali con gli uffici scolastici regionali. Inoltre, nel rispetto delle competenze riconosciute alle Regioni, la succitata offerta di IeFP dovrebbe essere articolata in modo da assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo, sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di IeFP;

al comma 4 prevedere che il quinto anno dell'istruzione professionale possa essere strutturato dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della

loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale, previo superamento degli esami di Stato. Il medesimo quinto anno potrebbe essere strutturato quale quinto anno del sistema di IeFP per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 107 del 2015;

al comma 5 dotare le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale di un ufficio per i servizi di orientamento e di inserimento lavorativo, che abbia il compito di sostenere la migliore organizzazione dei laboratori a fini didattici, facilitare ed incrementare il contatto con il tessuto imprenditoriale per realizzare attività di alternanza o di percorsi di apprendistato duale, garantire l'integrazione con la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro ed assicurare servizi di orientamento e di inserimento lavorativo a conclusione del ciclo di studi;

all'articolo 5, comma 1, lettera *f),* sulla certificazione delle competenze, si ritiene opportuno specificare che i diplomi ivi previsti fossero quelli quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Con riferimento all'articolo 7, si propone di modificare l'articolato prevedendo che, allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, e di sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, sia istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Tale Rete dovrebbe partecipare alla «Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro» e, con decreto ministeriale, dovrebbero essere definiti i criteri e le modalità per l'aggiornamento annuale del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali, la costituzione della «Rete nazionale delle scuole professionali» e l'accreditamento dei soggetti che partecipano alla «Rete nazionale delle scuole professionali».

All'articolo 8 si suggerisce alla Commissione di merito:

di premettere un comma 01, in cui si stabilisca che i passaggi tra i sistemi formativi costituiscono una opportunità per garantire all'allievo il diritto alla realizzazione di un percorso personale di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, nonché la valorizzazione e il riconoscimento di quanto acquisito in ambito non formale e informale. Ciò potrebbe tradursi nella possibilità di transitare, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni, tra percorsi anche di diverso ordinamento, nonché dal mondo dell'esperienza e del lavoro verso il sistema formale del secondo ciclo di istruzione e formazione;

al comma 5 di prevedere che le istituzioni scolastiche tengano conto dei crediti maturati tanto alla fine del biennio che alla fine del triennio;

al comma 6 di definire che il passaggio al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale possa avvenire anche presso le istituzioni scolastiche oltre che presso le istituzioni formative per conseguire un diploma professionale di tecnico.

All'articolo 11, sarebbe opportuno prevedere che gli *standard* formativi, il repertorio dei percorsi di Istruzione Formazione Professionale, e le relative corrispondenze con i nuovi indirizzi dell'Istruzione Professionale, siano ridefiniti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedendo altresì a una semplificazione dell'*iter* procedurale di aggiornamento del repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali, tale da poter consentire un suo eventuale adeguamento con cadenza annuale.

All'articolo 12 sarebbe opportuno individuare specifici finanziamenti per la frequenza degli alunni disabili, compresi quelli per il trasporto dei predetti alunni, nei percorsi di Istruzione Formazione Professionali previsti dalle Regioni.

Inoltre, al fine di garantire un raccordo stabile con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, si propone alla Commissione di merito di introdurre l'adozione di un regolamento, come previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Da ultimo, all'articolo 14 si suggerisce di prevedere che sia le Regioni che le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dello Statuto e le norme di attuazione, per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendano sostenere l'esame di Stato, realizzino appositi corsi annuali, che si concludono con l'esame di Stato. I criteri generali per la realizzazione dei corsi potrebbero essere definiti attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI Nunzia CATALFO, PUGLIA E Sara PAGLINI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 379

La Commissione 11ª del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (AG n. 379);

premesso che:

il presente decreto legislativo – adottato in attuazione del recepimento dei principi di delega conferiti dall'articolo 1, commi 180, 181, lettera *d)*, e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola») – è finalizzato alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e al potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

il dispositivo normativo è, per vie generali, volto a:

– superare la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica;

prevedere il raccordo tra l'istruzione professionale e le istituzioni formative in modo stabile e strutturato;

– ampliare l'offerta formativa anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale;

– prevedere e rafforzare, su tutto il territorio nazionale, un sistema unitario e articolato, sino a livello terziario (università e Istituti tecnici superiori), di «Scuole professionali» (istruzione professionale e IeFP), ricomprese in una «Rete nazionale»;

una tale ristrutturazione fa sì che, a conclusione del primo ciclo di istruzione, gli studenti possano scegliere tra i percorsi di istruzione professionale, di durata quinquennale, finalizzati al conseguimento del relativo diploma, realizzati da scuole statali e da scuole paritarie riconosciute ovvero i percorsi IeFP, di durata triennale per il conseguimento di qualifiche e di durata quadriennale per il conseguimento di diplomi professionali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni;

considerato che:

l'avvicinamento dei percorsi di istruzione professionale a modelli tipici dell'organizzazione delle formazione professionale (apprendistato,

alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, incremento delle attività laboratoriali) e l'esistenza di percorsi paralleli per il rilascio di qualifiche e diploma richiede sia fatta un'analisi sul possibile impatto sui livelli occupazionali della istruzione professionale e sull'effetto che la riforma può avere sulla consistenza organica del personale dell'IeFP;

inoltre, per effetto della revisione dei percorsi di istruzione professionale si rischia:

– una spinta alla «canalizzazione» degli studenti sempre più precoce;

– una parcellizzazione sempre più manifesta del sistema educativo;

– di rendere l'istruzione professionale un corpo separato dal resto del sistema scolastico vero e proprio (ne è conferma l'istituzione della Rete nazionale delle Scuole professionali);

– di costruire un sistema basato su uno stile di apprendimento «pratico» contrapposto a non meglio definiti sistemi di apprendimento come quelli liceali;

– schiacciare i percorsi di studio verso una deriva «aziendalistica» con sbocchi professionali tanto velleitari quanto astratti, a discapito della prosecuzione degli studi superiori;

come evidenziato dalle organizzazioni sindacali, il sistema ipotizzato è estremamente macchinoso e disallineato con il sistema delle competenze istituzionali tra Stato e Regioni per cui, a parte la maturità quinquennale professionale, gli Istituti non hanno facoltà di rilasciare attestati di qualifica triennali o diplomi quadriennali se non autorizzati dalle singole Regioni (che operano con 20 modelli organizzativi differenti) ed attraverso percorsi paralleli all'interno degli Istituti, con evidenti gerarchizzazioni tra classi orientate alla maturità e classi orientate alle uscite precoci, riproducendo di fatto all'interno degli Istituti Professionali quel dualismo, che si voleva superare, con gli Istituti Tecnici da una parte, e con i Centri di Formazione Professionale dall'altra. Anche la previsione delle reti delle scuole professionali non è assolutamente declinata in termini di competenze, responsabilità, strumenti operativi, finanziamenti: ci troviamo davanti a questo decreto delegato che rimanda ad un altro futuro decreto, partendo da 20 sistemi organizzativi regionali diversi, che adottano strumenti di accreditamento differenti;

considerato inoltre che:

per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro:

a) la bassa esperienza in tale ambito di taluni istituti scolastici non ha permesso agli studenti un adeguato approccio alla realtà lavorativa;

b) la standardizzazione, nei metodi e nella scelta delle imprese richiesta dal MIUR, i cui parametri sono definiti dal ministero per tipologia di istituto, non ha permesso alle realtà più virtuose all'interno dei territori di poter essere selezionate ed incoraggiate a partecipare al programma;

c) la mancata definizione dei parametri e degli obiettivi formativi, ha portato gli studenti a confrontarsi con realtà produttive non sempre rispondenti a *standard* formativi consoni;

come evidenziato dal secondo rapporto della CGIL in materia di alternanza scuola-lavoro, sussiste un problema legato all'offerta di formazione e lavoro garantita dalle imprese: «Un ragazzo su 4 è fuori da percorsi di qualità e vive un'esperienza dequalificata, il 10 per cento ha partecipato solo ad attività propedeutiche, con un picco nei licei e il 14 per cento ha partecipato solo ad esperienze di lavoro in particolar modo negli istituti professionali. E l'80 per cento delle esperienze sono state fatte almeno in parte nel periodo estivo, senza contare che al Sud la situazione è peggiore che al Nord»;

considerato infine che:

il 30 novembre 2007, si è provveduto all'eliminazione dei titoli professionali e delle relative equipollenze per i lavoratori marittimi, in ragione dell'adeguamento alla convenzione internazionale sugli *standard* di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia dei marittimi STCW 78/95. Tale ragione però non risulta avere una solida consistenza, in quanto nessuno dei Paesi comunitari ha provveduto ad introdurre nel proprio ordinamento una norma simile. Inoltre, il decreto legislativo n. 136 del 2011 ha introdotto la conversione dei titoli professionali acquisiti con il diploma in semplici abilitazioni, prevedendo anche il declassamento per coloro che nei 5 anni di validità del certificato di abilitazione non svolgono le funzioni per le quali il certificato è stato rilasciato. Il declassamento ha come conseguenza che il lavoratore marittimo deve riprendere gli studi per poter riottenere la qualifica conseguita con il diploma. Anche tale norma non risulta essere in linea né con quanto scritto nella Costituzione Italiana né con le direttive europee in materia né con la convenzione STCW 78/95;

appare necessario ripristinare i titoli professionali e le relative equipollenze, nonché il progetto «Orione» negli istituti nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli *standard* internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni contrarie.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 8 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 241

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

430ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2236) ***Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento***
(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BIANCO *(PD)* esprime l'opinione che si debba trovare una soluzione per estendere i benefici previsti dal disegno di legge in esame anche agli incapienti, in quanto la previsione di una detrazione fiscale penalizza, paradossalmente, proprio gli studenti con DSA che provengono dalle famiglie economicamente più in difficoltà.

Soggiunge che occorrerebbe subordinare l'accesso alla detrazione alla presenza di una certificazione medica che attesti il nesso funzionale tra gli ausili acquistati e lo specifico disturbo dell'apprendimento diagnosticato allo studente.

Conclude manifestando perplessità in merito al combinato disposto tra aliquota IVA agevolata e detrazione fiscale.

La senatrice SILVESTRO *(PD)*, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Bianco, esprime il convincimento che siano necessarie iniziative di formazione degli insegnanti in merito all'utilizzo degli strumenti compensativi.

Il senatore ZUFFADA *(FI-PdL XVII)* dichiara di condividere le opinioni manifestate dai precedenti oratori, sia per ciò che attiene al carattere penalizzante dell'istituto della detrazione per le famiglie meno abbienti sia in merito all'esigenza di assicurare l'adeguata formazione degli insegnanti.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)* ritiene che i pur opportuni benefici di natura economica previsti dal disegno di legge in esame rappresentino una risposta del tutto parziale alle problematiche degli studenti con disturbo dell'apprendimento, che andrebbero a suo giudizio affrontate in maniera maggiormente organica, con riguardo anche alle esigenze successive alla conclusione del ciclo scolastico. Auspica maggiore considerazione, in questa come in altre materie, per le iniziative legislative adottate dai Gruppi di opposizione.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che sull'inserimento lavorativo delle persone disabili vi è una legge *ad hoc* tuttora in attesa di piena attuazione, si dichiara stupita per la doglianza del precedente oratore, dal momento che, in Commissione, i disegni di legge presentati da esponenti dell'opposizione hanno sempre ricevuto la dovuta considerazione, e considerato che rimostranze di questo tipo non sono mai state portate all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza.

La senatrice RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)* fa proprie le considerazioni dianzi svolte dai senatori Bianco, Annalisa Silvestro e Zuffada. Soggiunge che, a suo avviso, occorrerebbe maggiore rigore metodologico nel diagnosticare il disturbo dell'apprendimento: in base alla propria esperienza, può capitare che tale disturbo sia invocato strumentalmente dalle famiglie degli studenti.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al relatore per la replica.

Il relatore AIELLO *(AP (Ncd-CpE))* osserva che il disegno di legge in esame concerne un aspetto specifico e ritiene che su di esso occorra focalizzare l'attenzione, essendo la disciplina di riferimento della materia già dettata dalla legge n. 170 del 2010.

Quanto ai rilievi avanzati dalla senatrice Rizzotti, segnala che le aziende sanitarie dispongono di strumenti adeguati per procedere alle valutazioni diagnostiche ed esprime il convincimento che sia inopportuno introdurre aggravi procedurali o duplicazioni di tipo burocratico.

La PRESIDENTE avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito e presso la Commissione bilancio, il seguito e la conclusione dell'esame potranno avere luogo nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 242

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,55

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1630 E CONNESSI (PROCREAZIONE ASSISTITA)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 8 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 227

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMANDANTE GENERALE TULLIO DEL SETTE SULL'ACCORPAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 228

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE IDRICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI (UTILITALIA), FEDERMANAGER E ASSOIDROELETTRICA SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 932 (PROFILI AMBIENTALI DELLA STRATEGIA ENEGETICA NAZIONALE)

AUDIZIONE INFORMALE DEL PREFETTO DI PAVIA SUI RECENTI INCIDENTI CHE HANNO INTERESSATO LA RAFFINERIA ENI DI SANNAZZARO DÈ BURGONDI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 8 marzo 2017

Plenaria

249ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2673) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MIRABELLI *(PD)* introduce l'esame del disegno di legge in titolo, con il quale si provvede alla ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), relativo all'Accordo sull'istituzione del TUB, del 19 febbraio 2013, ratificato con legge n. 214 del 2016.

Al riguardo, ricorda che, inizialmente, l'Italia si era dichiarata indisponibile ad aderire ad un accordo che prevede l'utilizzo di tre lingue ufficiali (inglese, francese e tedesco) tra cui non figura l'italiano, mentre poi ha mutato posizione, aderendo, il 2 luglio 2015, alla cooperazione rafforzata, a cui partecipano oggi 25 Stati membri dell'Unione europea.

Essendo previste sedi del TUB in diversi Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo) e la possibilità di istituire divisioni locali o regionali anche in altre località, tra le quali figura Milano, nel contesto dell'apposito Comitato preparatorio intergovernativo è stato negoziato un Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB e del suo personale, onde fornire alla materia un'impostazione unitaria, utile tanto agli Stati parte quanto al personale, di diverse nazionalità, che sarà impiegato dall'organizzazione.

Il Protocollo in titolo, pertanto, disciplina le immunità dalla giurisdizione e i privilegi fiscali del Tribunale stesso, dei rappresentanti degli Stati membri che siedono nei suoi organi, dei giudici, dei cancellieri e

del restante personale, nonché la cooperazione con le autorità nazionali degli Stati membri, sia per quanto riguarda la prevenzione di abusi da parte dei titolari delle immunità, sia per ciò che concerne l'accesso e la residenza del personale del TUB nei rispettivi territori.

In base all'Accordo del 2013, istitutivo del TUB, gli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi sono tenuti a mettere a disposizione i locali e, per i primi sette anni, anche il necessario personale amministrativo di supporto, mentre dall'ottavo anno, quando il TUB raggiungerà l'autonomia finanziaria, il personale sarà assunto dal Tribunale stesso.

Dopo aver valutato come il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla sua compatibilità con l'ordinamento europeo, il relatore illustra un conferente schema di parere favorevole.

Il senatore MOLINARI *(Misto-Idv)* osserva come l'acronimo TUB, indicato nella relazione governativa al disegno di legge, rischi di ingenerare confusione con l'analogo acronimo TUB individuato da tempo per indicare il testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore COCIANCICH *(PD)*, dà conto del decreto-legge in titolo, che appresta misure per definire più celermente i procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e i relativi ricorsi giurisdizionali, in ragione dell'aumento esponenziale dei casi trattati (dai 26.620 del 2013 ai 123.600 del 2016), e anche considerando che l'afflusso eccezionale di migranti impone, tra i tanti tasselli del mosaico di provvedimenti necessari per la sua gestione, di velocizzare i tempi di identificazione delle persone e di definizione delle procedure, amministrative e giurisdizionali, volte ad accertare lo *status* di persona internazionalmente protetta per chi presenta domanda, nonché di avviare rapidamente i migranti in arrivo verso le forme di accoglienza previste ovvero verso le misure idonee ad assicurarne il rimpatrio.

Al termine della sua esposizione, il relatore dà lettura di un conferente schema di parere non ostativo con osservazioni, nel quale si evidenzia, in primo luogo, che il diritto al doppio grado di giudizio trova riconoscimento nell'articolo 2 del settimo Protocollo addizionale alla CEDU,

concernente il «diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale», ovverosia nei casi in cui vi sia la commissione di un reato. Tale previsione «non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'articolo 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana» (Corte cost., sent. 288 del 1997).

La limitazione della previsione convenzionale alla materia penale e la irrinunciabilità del ricorso per cassazione per violazione di legge lasciano intendere che non vi è una preclusione a che i ricorsi riguardanti le domande di protezione internazionale, purché venga comunque garantita l'effettività del ricorso dinanzi ad un giudice (articolo 13 della CEDU, su cui si basa l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), siano trattati in un unico grado di merito. Così, peraltro, incidendo sulla tempistica di definizione del procedimento giurisdizionale, che migliorerebbe in modo sensibile.

Pertanto, sotto questo profilo, prosegue il relatore, il nuovo procedimento di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 (introdotto con la lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento in titolo) non solleva problemi di compatibilità comunitaria, segnatamente con riguardo all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e all'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE.

Dubbia è invece la rispondenza ai citati articoli 47 della Carta e 46 della direttiva 2013/32/UE del nuovo articolo 35-*bis*, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 25 del 2008. Tali commi limitano la comparizione delle parti ad alcuni casi specifici, rimessi alla valutazione discrezionale del giudice. Manca tuttavia la possibilità per il richiedente protezione internazionale di chiedere la sua comparizione personale innanzi al giudice. La circostanza appare di ostacolo al pieno dispiegarsi delle possibilità di difesa e di attuazione del principio del contraddittorio, che devono essere attivabili anche in sede giudiziale oltre che nel procedimento innanzi all'autorità amministrativa. In questa prospettiva, la decisione del giudice sarebbe, di norma, assunta solo in base agli atti e documenti scritti prodotti dalle parti.

I dubbi sulla legittimità della mancata comparizione personale delle parti sono altresì correlati alla qualificazione dell'asilo quale diritto soggettivo perfetto sia in base all'articolo 10, comma terzo, della Costituzione che all'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Su tale profilo, il relatore invita le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere, nel procedimento giurisdizionale di cui al nuovo articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, la comparizione personale del richiedente protezione internazionale, ove da egli richiesta.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, nel rilevare l'importanza del provvedimento in esame e pur convenendo sul fatto che esso non comporta alcun problema di compatibilità con l'ordinamento europeo, esprime un rilievo critico sulla scelta politica di limitare, in via di fatto ma anche sul piano più propriamente legislativo, il diritto al doppio grado di giudizio per i richiedenti protezione internazionale.

Si tratta di una limitazione ancor più ingiustificata in quanto va a gravare su persone assai vulnerabili a cui, conseguentemente, spetterebbe un ordinario grado di tutela giurisdizionale.

Concorda, invece, con l'impostazione del relatore laddove si ribadisce l'esigenza della comparizione personale innanzi al giudice.

Il senatore MOLINARI *(Misto-Idv)* osserva, da un lato, che in realtà un livello minimo di assistenza legale agli immigrati che approdano sulle nostre coste è, comunque, sufficientemente garantito dalle numerose ONG operanti *in loco,* dall'altro, che, molto spesso, l'utilizzo delle video-conferenze nei procedimenti giudiziali ed amministrativi rappresenta uno strumento dilatorio.

Il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)* palesa la propria perplessità, di carattere generale, sulle modalità di gestione dei flussi migratori ad opera dell'Italia ma, soprattutto, dell'Unione Europea, la quale appare chiaramente non in grado di imporre a tutti gli Stati membri una equa e condivisa ricollocazione dei migranti.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del prescritto numero di Senatori necessario per deliberare, mette in votazione la proposta di parere presentata dal relatore e pubblicata in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (n. COM (2016) 821 definitivo)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 1° marzo.

Preliminarmente, prende la parola il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)*, per rappresentare, nella sua veste di Presidente della Sottocommissione per i rapporti con le Regioni in tema di politiche dell'Unione Europea, gli esiti della seduta della Sottocommissione medesima, tenutasi il 7 marzo scorso, durante la quale sono state esaminate le risoluzioni delle Assemblee legislative della Regione Abruzzo e della Regione Emilia Romagna, inerenti proprio la proposta di direttiva in titolo.

Allo scopo di fornire un contributo per i Commissari e la relatrice Fissore, egli informa che l'orientamento della Sottocommissione è stato di condivisione dei principali rilievi critici espressi dai due Consigli regionali, che configurano un mancato rispetto del principio di proporzionalità, introducendo un controllo preventivo da parte della Commissione europea sugli atti legislativi, regolamentari e amministrativi dello Stato e delle regioni, che incide in maniera eccessiva sulla sovranità legislativa statale e regionale.

In particolare, la nuova procedura di notifica prevede che l'azione legislativa o amministrativa non possa esplicare i suoi effetti giuridici e pratici nei confronti dei cittadini, per «vizio procedurale sostanziale di natura grave», qualora non si sia provveduto alla previa notifica della misura alla Commissione europea e qualora non siano trascorsi tre mesi dalla notifica stessa o addirittura sei mesi nel caso in cui la Commissione abbia espresso l'intenzione di adottare una decisione di incompatibilità.

La proposta, quindi, non solo interferisce nell'*iter* procedurale legislativo o regolamentare, allungando i tempi di adozione fino a un massimo di sei mesi, ma arriva fino ad inficiarne l'efficacia per un mero vizio procedurale di forma.

Pertanto, si chiede di mantenere il regime attuale che prevede la previa notifica delle misure nazionali, senza che ciò possa interferire sull'efficacia degli atti adottati in base al potere legislativo o amministrativo nazionale.

Le citate risoluzioni dei due Consigli regionali, prosegue l'oratore, evidenziano, poi, altri elementi critici contenuti nella proposta, di cui la Commissione europea dovrebbe tenere conto e provvedere a modificare o a chiarire.

Per esempio, la Commissione dovrebbe chiarire se dall'inadempimento della procedura di notifica ne consegua l'apertura di una procedura di infrazione.

Oppure, nell'ipotesi in cui si mantenga la norma sul vizio procedurale sostanziale di natura grave, la Commissione europea dovrebbe chiarire se spetta agli Stati definire le conseguenze giuridiche derivanti dal vizio e l'eventuale possibilità di richiedere un risarcimento dei danni.

Andrebbero, poi, chiariti l'obbligo degli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della proposta, di «fornire informazioni che dimostrano» la conformità con la direttiva, nonché l'obbligo di notifica della misura adottata, entro due settimane dall'adozione, previsto dal successivo paragrafo 7.

Sarebbe, inoltre, utile, ai fini di una corretta applicazione della direttiva, un'elencazione esaustiva di tutti gli elementi che devono essere oggetto della notifica, in quanto, per esempio, nel testo vigente non è chiaro se l'obbligo sia previsto anche per i regimi di autorizzazione (lacuna che era emersa anche in fase di consultazione pubblica).

Infine, nell'ambito della procedura di consultazione, è previsto che lo Stato notificante risponda alle osservazioni degli altri Stati membri o della Commissione europea, entro un mese dal loro ricevimento. Occorrerebbe chiarire se ciò si configuri come un obbligo e, in caso affermativo, quali siano le conseguenze giuridiche di una sua inosservanza.

La senatrice FISSORE *(PD)*, relatrice, nel ringraziare il senatore Floris per il contributo della «Sottocommissione Regioni» da lui presieduta, sottopone all'attenzione dei Commissari una proposta di osservazioni non ostative con rilievi, che, peraltro, tengono conto e includono non pochi dei suggerimenti formulati dalle Assemblee regionali che si sono pronunciate al riguardo.

La base giuridica è individuata negli articoli 53, paragrafo 1, 62 e 114, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare direttive sul riconoscimento delle qualifiche relative all'accesso alle attività autonome, compresi i servizi, e per adottare le misure sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare le procedure di notifica, previste dalla direttiva 2006/123/CE, di requisiti o regimi di autorizzazione nuovi o modificati, relativi all'accesso e all'esercizio di attività di servizi, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, in quanto l'instaurazione di un mercato unico dei servizi richiede un'azione vincolante e omogenea sull'intero territorio europeo.

Per quanto riguarda, invece, il principio di proporzionalità, alcuni aspetti della nuova disciplina delle procedure di notifica sembrano incidere in maniera eccessiva sui processi decisionali interni agli Stati membri.

In particolare, la nuova procedura di notifica, che prevede che l'azione legislativa o amministrativa non possa esplicare i suoi effetti giuridici e pratici nei confronti dei cittadini, per «vizio procedurale sostanziale di natura grave», qualora non si sia provveduto alla previa notifica della misura alla Commissione europea e qualora non siano trascorsi tre mesi dalla notifica stessa o sei mesi nel caso in cui la Commissione abbia espresso l'intenzione di adottare una decisione di incompatibilità, sembra interferire in modo eccessivo sulla potestà legislativa e amministrativa degli Stati membri, imponendo l'inefficacia di misure legislative o regolamentari nazionali, regionali o locali, per un mero vizio procedurale di forma.

Inoltre, le disposizioni sulle procedure di consultazione e decisione, che introducono un termine dilatorio per l'entrata in vigore di disposizioni nazionali che può arrivare fino a sei mesi dalla notifica, sembrano essere eccessivamente onerose in termini di efficienza dell'azione regolatoria nazionale, regionale o locale, creando un notevole impatto sugli *iter* procedurali di adozione degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi, a livello nazionale, regionale o locale, con un inevitabile allungamento dei tempi di adozione.

Il criterio della proporzionalità appare non rispettato anche se si prende a paragone l'analoga procedura di notifica prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche. L'articolo 6 di tale direttiva prevede infatti che gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, durante i quali la stessa Commissione e gli altri Stati membri possono rivolgere, allo Stato membro che ha notificato la misura, un parere circostanziato evidenziando possibili ostacoli alla libera circolazione dei servizi elettronici o alla libertà di stabilimento degli operatori di tali servizi. Nel caso in cui vi sia un parere circostanziato, lo Stato membro interessato sospende per un ulteriore mese (per un totale di quattro mesi) l'entrata in vigore delle misure, per poi poter procedere a dare attuazione alla nuova regolamentazione, senza essere obbligato a tenere conto dei pareri ricevuti.

Nell'ambito di tale normativa, dettata dalla direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, la Corte di giustizia ha effettivamente affermato il principio in base al quale una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata alla Commissione non può essere fatta valere nei confronti di un privato (sentenza Schwibbert dell'8 novembre 2007 nella causa C-20/05 ed altre). Tuttavia, la sua applicazione ad un ambito diverso, appunto quello della disciplina dell'accesso e dell'esercizio di attività di servizi, può essere discutibile e dovrebbe comunque essere affermata dalla stessa Corte di giustizia.

La Commissione di merito, pertanto, è invitata a valutare l'opportunità di avanzare le seguenti proposte: mantenere il regime attuale che prevede la previa notifica delle misure nazionali, senza che ciò possa interferire sull'efficacia degli atti adottati in base al potere legislativo o amministrativo nazionale; chiarire se dall'inadempimento della procedura di notifica ne consegua l'apertura di una procedura di infrazione; nell'ipotesi in cui si mantenga la norma sul vizio procedurale sostanziale di natura grave, chiarire se spetta agli Stati definire le conseguenze giuridiche derivanti dal vizio e l'eventuale possibilità di richiedere un risarcimento dei danni; chiarire l'obbligo degli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della proposta, di «fornire informazioni che dimostrano» la conformità con la direttiva, nonché l'obbligo di notifica della misura adottata, entro due settimane dall'adozione, previsto dal successivo paragrafo 7; prevedere, ai fini di una corretta applicazione della direttiva, un'elencazione esaustiva di tutti gli elementi che devono essere oggetto della notifica, in quanto, per esempio, nel testo vigente non è chiaro se l'obbligo sia pre-

visto anche per i regimi di autorizzazione; infine, nell'ambito della procedura di consultazione, è previsto che lo Stato notificante risponda alle osservazioni degli altri Stati membri o della Commissione europea, entro un mese dal loro ricevimento. Occorrerebbe chiarire se ciò si configuri come un obbligo e, in caso affermativo, quali siano le conseguenze giuridiche di una sua inosservanza.

La senatrice GRANAIOLA *(Art.1-MDP)*, nel riconoscere che la bozza di parere testé esposta racchiude le principali problematiche che emergono dall'applicazione dell'atto comunitario in titolo, tiene, comunque, a sottolineare che la normativa prefigurata da quest'ultimo comporterebbe, senza dubbio, una serie di vischiosità e complicazioni amministrative che andrebbero ad ostacolare l'attività degli operatori e dei fornitori di servizi in Italia.

Successivamente, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di osservazioni predisposto dalla relatrice e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2673

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che con esso si provvede alla ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), relativo all'Accordo sull'istituzione del TUB del 19 febbraio 2013, ratificato con legge n. 214 del 2016;

ricordato che, inizialmente, l'Italia si era dichiarata indisponibile ad aderire ad un accordo che prevede l'utilizzo di tre lingue ufficiali (inglese, francese e tedesco) tra cui non figura l'italiano e che ha poi mutato posizione, aderendo, il 2 luglio 2015, alla cooperazione rafforzata, a cui partecipano oggi 25 Stati membri dell'Unione europea;

considerato che, essendo previste sedi del TUB in diversi Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo) e la possibilità di istituire divisioni locali o regionali anche in altre località, tra le quali figura Milano, nel contesto dell'apposito Comitato preparatorio intergovernativo è stato negoziato un Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB e del suo personale, onde fornire alla materia un'impostazione unitaria, utile tanto agli Stati parte quanto al personale, di diverse nazionalità, che sarà impiegato dall'organizzazione;

rilevato che il Protocollo in titolo, pertanto, disciplina le immunità dalla giurisdizione e i privilegi fiscali del Tribunale stesso, dei rappresentanti degli Stati membri che siedono nei suoi organi, dei giudici, dei cancellieri e del restante personale, nonché la cooperazione con le autorità nazionali degli Stati membri, sia per quanto riguarda la prevenzione di abusi da parte dei titolari delle immunità, sia per ciò che concerne l'accesso e la residenza del personale del TUB nei rispettivi territori;

ricordato che, in base all'Accordo del 2013, istitutivo del TUB, gli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi sono tenuti a mettere a disposizione i locali e, per i primi sette anni, anche il necessario personale amministrativo di supporto, mentre dall'ottavo anno, quando il TUB raggiungerà l'autonomia finanziaria, il personale sarà assunto dal Tribunale stesso;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla sua compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

La Commissione,

esaminato il decreto-legge in titolo, che appresta misure per definire più celermente i procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e i relativi ricorsi giurisdizionali, in ragione dell'aumento esponenziale dei casi trattati (dai 26.620 del 2013 ai 123.600 del 2016);

considerato che l'afflusso eccezionale di migranti impone, tra i tanti tasselli del mosaico di provvedimenti necessari per la sua gestione, di velocizzare i tempi di identificazione delle persone e di definizione delle procedure, amministrative e giurisdizionali, volte ad accertare lo *status* di persona internazionalmente protetta per chi presenta domanda, nonché di avviare rapidamente i migranti in arrivo verso le forme di accoglienza previste ovvero verso le misure idonee ad assicurarne il rimpatrio;

rilevato che:

– il decreto-legge si compone di 4 capi, relativi: all'istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (Capo I, articoli 1-5); a misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure, amministrative e giurisdizionali, connesse ai fenomeni dell'immigrazione (Capo II, articoli 6-14); a misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica di cittadini non europei, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti (Capo III, articoli 15-19); alle disposizioni transitorie e finali (articoli 20-23);

– la lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 riscrive la disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale con un nuovo articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato. Si prevede l'applicazione del rito in camera di consiglio di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, con contraddittorio scritto e a udienza eventuale. L'articolo 7 del decreto-legge abroga contestualmente l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, che prevedeva invece per le medesime controversie il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile; tale rito continua comunque ad applicarsi ai

procedimenti sorti entro il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge;

– l'articolo 9, lettera a), modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di uniformare l'ordinamento interno a quanto rilevato dalla Commissione europea con l'apertura della procedura di infrazione n. 2013/0276. Nello specifico, la Commissione lamenta il mancato recepimento delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 8, nonché dell'articolo 1, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2011/51/UE, limitatamente alla prima parte dei paragrafi 3-*bis* e 3-*ter*, introdotti nell'articolo 12 della direttiva 2003/109/CE. La disposizione specifica, sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione europea, il regime dell'annotazione da apporre sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale, che deve recare l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea che l'ha riconosciuta;

– l'articolo 17 reca disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare. Sono altresì disciplinate le modalità delle operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 (rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali) e 14 (rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali) del regolamento UE n. 603/2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri;

– l'articolo 19 reca disposizioni per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri;

valutato che:

– l'articolo 4 della direttiva 2013/32/UE, recepita con il decreto legislativo n. 142 del 2015, prescrive che, per trattare i procedimenti relativi alle domande di protezione internazionale, gli Stati membri individuino l'autorità competente fornendola di mezzi appropriati e formazione adeguata;

– l'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE impone agli Stati membri di assicurare un ricorso effettivo per il richiedente protezione internazionale, che preveda l'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto, compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado;

– la Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 28 luglio 2011, causa C-29/10, *Brahim Samba Diouf*, ha ritenuto che la disciplina statale sui procedimenti relativi alle richieste di asilo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che il *«principio della tutela giurisdizionale effettiva at-*

tribuisce al singolo il diritto di adire un giudice, e non il diritto a più gradi di giudizio»;

– l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, prevede che un richiedente protezione internazionale può essere trattenuto, tra l'altro, *«per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza»*;

– il 2 marzo 2017, la Commissione europea ha presentato un rinnovato piano d'azione dell'UE sul rimpatrio e una serie di raccomandazioni agli Stati membri su come rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, tra le quali, per quanto in questa sede rileva: – eliminare le inefficienze mediante la riduzione dei termini per i ricorsi, l'emissione sistematica di decisioni di rimpatrio senza data di scadenza e la combinazione delle decisioni sulla fine del soggiorno regolare con l'emissione della decisione di rimpatrio per non duplicare il lavoro; – combattere gli abusi del sistema, sfruttando la possibilità di valutare le domande di asilo con procedure accelerate o, se ritenute opportune, con procedure di frontiera quando si sospetta che tali domande siano presentate solo per ritardare l'esecuzione della decisione di rimpatrio;

ricordato che, in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, il Primo Presidente della Corte di cassazione ha rilevato l'esigenza di un'urgente ridefinizione legislativa, in termini di semplificazione e accelerazione, dei procedimenti legati all'ingresso di migranti, oggetto di un incremento esponenziale;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

Il diritto al doppio grado di giudizio trova riconoscimento nell'articolo 2 del settimo Protocollo addizionale alla CEDU, concernente il «diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale», ovverosia nei casi in cui vi sia la commissione di un reato. Tale previsione *«non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana»* (Corte cost., sent. 288 del 1997).

La limitazione della previsione convenzionale alla materia penale e la irrinunciabilità del ricorso per cassazione per violazione di legge lasciano intendere che non vi è una preclusione a che i ricorsi riguardanti le domande di protezione internazionale, purché venga comunque garantita l'effettività del ricorso dinanzi ad un giudice (articolo 13 della CEDU, su cui si basa l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), siano trattati in un unico grado di merito. Così, peraltro, incidendo sulla tempistica di definizione del procedimento giurisdizionale, che migliorerebbe in modo sensibile.

Pertanto, sotto questo profilo, il nuovo procedimento di cui all'articolo 35-*bis* decreto legislativo n. 25 del 2008 (introdotto con la lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento in titolo) non solleva problemi di compatibilità comunitaria, segnatamente con riguardo all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e all'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE.

Dubbia è invece la rispondenza ai citati articoli 47 della Carta e 46 della direttiva 2013/32/UE del nuovo articolo 35-*bis*, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 25 del 2008. Tali commi limitano la comparizione delle parti ad alcuni casi specifici, rimessi alla valutazione discrezionale del giudice. Manca tuttavia la possibilità per il richiedente protezione internazionale di chiedere la sua comparizione personale innanzi al giudice. La circostanza appare di ostacolo al pieno dispiegarsi delle possibilità di difesa e di attuazione del principio del contraddittorio, che devono essere attivabili anche in sede giudiziale oltre che nel procedimento innanzi all'autorità amministrativa. In questa prospettiva, la decisione del giudice sarebbe, di norma, assunta solo in base agli atti e documenti scritti prodotti dalle parti.

I dubbi sulla legittimità della mancata comparizione personale delle parti sono altresì correlati alla qualificazione dell'asilo quale diritto soggettivo perfetto sia in base all'articolo 10, comma terzo, della Costituzione che all'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Su tale profilo, valutino pertanto le Commissioni di merito di prevedere, nel procedimento giurisdizionale di cui al nuovo articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, la comparizione personale del richiedente protezione internazionale, ove da egli richiesta.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2016) 821 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta è diretta a rafforzare l'efficacia della procedura di notifica alla Commissione europea, prevista dalla direttiva 2006/123/CE («direttiva servizi») per gli Stati membri che intendono adottare regimi di autorizzazione o requisiti nuovi o modificati, relativi all'accesso e all'esercizio di attività di servizi, attraverso la soppressione dell'articolo 15, paragrafo 7, e dell'articolo 39, paragrafo 5, secondo e terzo comma, della direttiva servizi, e l'istituzione di una nuova disciplina in un atto legislativo separato;

considerato che, secondo valutazioni della Commissione europea, l'attuale procedura di notifica prevista dalla direttiva servizi non assicura la corretta e piena attuazione della direttiva servizi da parte degli Stati membri. In particolare, il 40 per cento dei dialoghi strutturati tra la Commissione e gli Stati membri, avviati nel 2015, per garantire la conformità alla direttiva servizi ha riguardato misure nazionali di recente adozione. La proposta, pertanto, prevede una nuova procedura, che assicuri la necessaria valutazione sulla compatibilità con la direttiva servizi, in una fase che precede l'entrata in vigore delle misure nazionali in questione, al fine di assicurare maggiore certezza del diritto e incrementare la competitività e l'integrazione dei mercati dei servizi in Europa, a beneficio sia dei consumatori sia degli imprenditori;

considerato, in particolare, che la nuova procedura di notifica prevede che la misura nazionale di regolamentazione, qualora non si sia provveduto alla previa notifica della misura alla Commissione europea o qualora non siano trascorsi tre mesi dalla notifica stessa o sei mesi nel caso in cui la Commissione abbia espresso l'intenzione di adottare una decisione di incompatibilità, non possa esplicare i suoi effetti giuridici e pratici nei confronti dei cittadini, configurandosi quale «vizio procedurale sostanziale di natura grave»,

richiamata la normativa nazionale di attuazione della direttiva 2006/123/CE, che in relazione alle procedure di notifica prevede all'articolo 13 la subordinazione dell'efficacia di nuove disposizioni che prevedono requisiti, alla previa notifica alla Commissione europea, inoltrata tramite il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo stesso articolo precisa che la notifica di un progetto

di regolamentazione tecnica soddisfa al contempo il predetto obbligo di notifica;

richiamata, inoltre, la legge n. 317 del 1986, che stabilisce una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE (e della nuova direttiva (UE) 2015/1535 che ne ha ripreso le disposizioni), che all'articolo 9 prevede che le nuove regole tecniche non possono entrare in vigore prima di tre mesi dalla loro comunicazione alla Commissione europea, né di un ulteriore mese qualora la Commissione o un altro Stato membro abbiano emesso un parere circostanziato secondo cui la misura può ostacolare la libera circolazione o dei servizi elettronici o la libertà di stabilimento dei prestatori di tali servizi (o di tre ulteriori mesi qualora si tratti di ostacoli alla libera circolazione delle merci). Sono comunque fatti salvi i motivi imperativi di interesse generale, previsti dalla direttiva;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

valutate, altresì, le risoluzioni delle Assemblee legislative della regione Emilia-Romagna, del 14 febbraio 2017, e della regione Abruzzo, del 22 febbraio 2017, pervenute ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è individuata negli articoli 53, paragrafo 1, 62 e 114, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare direttive sul riconoscimento delle qualifiche relative all'accesso alle attività autonome, compresi i servizi, e per adottare le misure sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare le procedure di notifica, previste dalla direttiva 2006/123/CE, di requisiti o regimi di autorizzazione nuovi o modificati, relativi all'accesso e all'esercizio di attività di servizi, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, in quanto l'instaurazione di un mercato unico dei servizi richiede un'azione vincolante e omogenea sull'intero territorio europeo;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, alcuni aspetti della nuova disciplina delle procedure di notifica sembrano incidere in maniera eccessiva sui processi decisionali interni agli Stati membri.

In particolare, la nuova procedura di notifica, che prevede che l'azione legislativa o amministrativa non possa esplicare i suoi effetti giuridici e pratici nei confronti dei cittadini, per «vizio procedurale sostanziale di natura grave», qualora non si sia provveduto alla previa notifica della misura alla Commissione europea e qualora non siano trascorsi tre mesi dalla notifica stessa o sei mesi nel caso in cui la Commissione abbia

espresso l'intenzione di adottare una decisione di incompatibilità, sembra interferire in modo eccessivo sulla potestà legislativa e amministrativa degli Stati membri, imponendo l'inefficacia di misure legislative o regolamentari nazionali, regionali o locali, per un mero vizio procedurale di forma.

Inoltre, le disposizioni sulle procedure di consultazione e decisione, che introducono un termine dilatorio per l'entrata in vigore di disposizioni nazionali che può arrivare fino a sei mesi dalla notifica, sembrano essere eccessivamente onerose in termini di efficienza dell'azione regolatoria nazionale, regionale o locale, creando un notevole impatto sugli *iter* procedurali di adozione degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi, a livello nazionale, regionale o locale, con un inevitabile allungamento dei tempi di adozione.

Il criterio della proporzionalità appare non rispettato anche se si prende a paragone l'analoga procedura di notifica prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche. L'articolo 6 di tale direttiva prevede infatti che gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, durante i quali la stessa Commissione e gli altri Stati membri possono rivolgere, allo Stato membro che ha notificato la misura, un parere circostanziato evidenziando possibili ostacoli alla libera circolazione dei servizi elettronici o alla libertà di stabilimento degli operatori di tali servizi. Nel caso in cui vi sia un parere circostanziato, lo Stato membro interessato sospende per un ulteriore mese (per un totale di quattro mesi) l'entrata in vigore delle misure, per poi poter procedere a dare attuazione alla nuova regolamentazione, senza essere obbligato a tenere conto dei pareri ricevuti.

Nell'ambito di tale normativa, dettata dalla direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, la Corte di giustizia ha effettivamente affermato il principio in base al quale una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata alla Commissione non può essere fatta valere nei confronti di un privato (sentenza Schwibbert dell'8 novembre 2007 nella causa C-20/05 ed altre). Tuttavia, la sua applicazione ad un ambito diverso, appunto quello della disciplina dell'accesso e dell'esercizio di attività di servizi, può essere discutibile e dovrebbe comunque essere affermata dalla stessa Corte di giustizia.

Valuti pertanto, la Commissione di merito, l'opportunità di avanzare le seguenti proposte:

– mantenere il regime attuale che prevede la previa notifica delle misure nazionali, senza che ciò possa interferire sull'efficacia degli atti adottati in base al potere legislativo o amministrativo nazionale;

– chiarire se dall'inadempimento della procedura di notifica ne consegua l'apertura di una procedura di infrazione;

– nell'ipotesi in cui si mantenga la norma sul vizio procedurale sostanziale di natura grave, chiarire se spetta agli Stati definire le conse-

guenze giuridiche derivanti dal vizio e l'eventuale possibilità di richiedere un risarcimento dei danni;

– chiarire l'obbligo degli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della proposta, di «fornire informazioni che dimostrano» la conformità con la direttiva, nonché l'obbligo di notifica della misura adottata, entro due settimane dall'adozione, previsto dal successivo paragrafo 7;

– prevedere, ai fini di una corretta applicazione della direttiva, un'elencazione esaustiva di tutti gli elementi che devono essere oggetto della notifica, in quanto, per esempio, nel testo vigente non è chiaro se l'obbligo sia previsto anche per i regimi di autorizzazione;

– infine, nell'ambito della procedura di consultazione, è previsto che lo Stato notificante risponda alle osservazioni degli altri Stati membri o della Commissione europea, entro un mese dal loro ricevimento. Occorrerebbe chiarire se ciò si configuri come un obbligo e, in caso affermativo, quali siano le conseguenze giuridiche di una sua inosservanza.

Plenaria

250ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea (n. 440)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 febbraio.

Il senatore COCIANCICH *(PD)*, relatore, informa di aver assunto un impegno con la senatrice Fattori, relatrice, non presente in seduta per concomitanti impegni istituzionali, al fine di pervenire alla definizione di una proposta di risoluzione da presentare congiuntamente all'attenzione della Commissione.

La predisposizione e la successiva approvazione di un documento condiviso, oltre a risultare, ovviamente, più pregnanti dal punto di vista politico, potranno essere realizzate, ad avviso del relatore, al massimo, entro la prossima settimana.

Il PRESIDENTE, quindi, nel prendere atto di tale affermazione, rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che è in corso di elaborazione un accordo di collaborazione con l'omologa Commissione del Parlamento del Montenegro, sulla falsariga di analoghe intese già instaurate, ad esempio, con la Commissione degli affari europei del Senato francese, anche allo scopo di sostenere il processo di avvicinamento di tale Paese balcanico all'Unione europea.

Prende atto la Commissione.

Inoltre, nell'ambito dell'esame, insieme alla Commissione esteri, dell'affare assegnato sulla Brexit, palesa l'opportunità di procedere, a breve, all'audizione delle associazioni che tutelano gli interessi degli italiani residenti nel Regno Unito.

Concorda la Commissione.

Infine, il senatore ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* prospetta l'esigenza di addivenire all'esame del Libro bianco recentemente proposto dalla Commissione europea, anche prevedendo apposite audizioni al fine di consentire una approfondita disamina del documento stesso.

Al riguardo, il presidente CHITI precisa che l'esame di tale importante atto sarà possibile dal momento in cui la Presidenza del Senato lo avrà ricevuto per le vie ufficiali e successivamente assegnato.

La seduta termina alle ore 13,30.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 8 marzo 2017

Plenaria
113ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il capo della Polizia, Franco Gabrielli.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli, in materia di immigrazione

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 1º marzo 2017.

Il presidente MANCONI ringrazia il capo della Polizia Franco Gabrielli per aver accettato l'invito a intervenire in audizione.

Franco GABRIELLI, capo della Polizia, dichiara di voler sviluppare un *focus* sugli sforzi che le componenti dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza dispiegano quotidianamente per garantire un controllo sui flussi migratori, rispettoso non solo degli obblighi che ci provengono dal diritto unionale, ma anche dei diritti fondamentali di un'umanità sofferente. Attualmente è in corso l'*iter* parlamentare per la conversione dei decreti legge n. 13 e n. 14, con i quali il Governo ha inteso adottare organiche misure per affrontare i problemi dell'immigrazione e della sicurezza delle città. Due temi sicuramente diversi tra loro, ma accomunati dall'intento di fornire risposte concrete su questioni particolarmente avvertite dalla collettività.

Il provvedimento in materia di sicurezza urbana si muove lungo due direttrici. La prima perfeziona – anche alla luce di pronunce della Corte Costituzionale – i meccanismi di partenariato tra il sistema statale della pubblica sicurezza e le azioni che il sistema delle autonomie può sviluppare per la promozione della sicurezza integrata. Su questo crinale, a parte il riassetto del potere di ordinanza dei sindaci – l'aspetto più innovativo è l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, attraverso accordi tra i diversi livelli di governo volti ad avviare forme di cooperazione virtuosa e definire con maggiore chiarezza i «contorni» della sicurezza urbana, ancorandola a parametri di vivibilità e decoro cittadino. La scelta compiuta sembra essere rispettosa delle prerogative e degli interessi di cui sono espressione soprattutto i sindaci, destinati a farsi interpreti dei livelli di sicurezza percepita anche per quanto concerne il riassetto dei presidi di polizia. La seconda direttrice d'azione contempla strumenti normativi, «importati» da altri contesti dell'ordinamento, ma rivisti in una chiave innovativa per far fronte a fenomeni che, soprattutto nelle grandi realtà metropolitane, condizionano la fruibilità degli ambiti cittadini: ad esempio, la possibilità di irrogare una misura analoga al DASPO nei confronti di soggetti che, con i loro comportamenti, impediscono o ostacolano la vivibilità di luoghi ad alta densità di frequentazioni, ovvero di persone, condannate, con sentenza confermata almeno nel secondo grado, per reati in materia di stupefacenti commessi all'interno o in prossimità di locali pubblici. Si tratta di scelte che si collocano nella tendenza, ormai perseguita da anni, di rendere più incisiva l'azione preventiva e che presentano una forte caratterizzazione innovativa. Il Parlamento potrà offrire il proprio indispensabile contributo per eventualmente perfezionare i meccanismi previsti, rendendo le misure più efficaci sin dall'inizio. L'articolo 11 del decreto legge affronta il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili di proprietà pubblica o privata che, soprattutto in grandi realtà come Roma e Milano, ha assunto dimensioni particolarmente rilevanti: si tratta di una norma di consapevole coraggio, perché introduce un meccanismo che mira a realizzare un punto di equilibrio tra i giusti interessi dei proprietari, situazioni di emergenza sociale, accentuatesi negli anni di questa

congiuntura economica, e la tutela dell'ordine pubblico. Su un versante più strettamente attinente alla sicurezza pubblica, non trascurabile neanche l'introduzione della possibilità di applicare le misure di prevenzione anche a coloro che violano il divieto di frequentazione dei luoghi fatti oggetto della nuova particolare tutela. Vi è poi la possibilità di garantire il rispetto delle limitazioni connesse all'irrogazione della sorveglianza speciale, attraverso il «braccialetto elettronico». Una misura che contribuirà, sia pure su una scala non amplissima, a diminuire il carico dei controlli svolti dalle forze di polizia.

Quanto ai temi riguardanti la gestione dei flussi migratori, sono state già illustrate dal ministro Minniti le iniziative varate dal Governo per affrontare l'ulteriore evoluzione di un fenomeno che, ormai da tempo, non possiamo considerare più come transitorio o passeggero. Si tratta piuttosto di un fattore «strutturale» di questa fase storica, aperta dalla caduta del muro di Berlino, che ha visto – sono dati di una rilevazione ONU del 2015 – raddoppiare le correnti migratorie provenienti dai Paesi meno sviluppati, fino a superare il tetto complessivo degli 80 milioni di persone. È la stessa rilevazione a sottolineare come la popolazione «in movimento», a livello mondiale, possa essere stimata in 240 milioni di persone, circa un terzo delle quali (oltre 76 milioni) è ospitato in Europa. Le crisi ed i conflitti di questi ultimi anni hanno amplificato questa «onda lunga», riportando il bacino del Mediterraneo al centro di una rinnovata via di fuga dai Paesi meno sviluppati, aprendo nuove rotte ai flussi dei migranti. La «Primavera araba», con le situazioni di instabilità da essa indotte nell'area del Nord Africa e del Medio Oriente, rappresenta – è quasi banale dirlo – uno dei fattori che più di altri ha permesso di aprire spazi per movimenti incontrollati di «popolazioni» verso il «vecchio continente». A ciò si è aggiunto, quasi contestualmente, un allentamento dei controlli sulle frontiere da parte dei Paesi della fascia sub-sahariana, che ha incrementato la «pressione migratoria» sull'area del Maghreb e del Nord Africa, dando vita a nuovi flussi che si sovrappongono a quelli originati dai Paesi rivieraschi. Alla base di questo fenomeno stanno sicuramente «fragilità», frequentemente ricorrenti in questa zona, oggetto di attenzioni anche da parte dei «cartelli» dei *narcos* sudamericani che vi intravedono un terreno favorevole per sviluppare nuovi e meno controllati «canali» del traffico di droga verso l'Europa. In parallelo, si sono diversificate anche le «vie» lungo le quali si sviluppano le «correnti» migratorie che si muovono verso il nostro continente. A parte la rotta balcanica, tutte le altre «direttrici» gravitano sul bacino del Mediterraneo e sul suo attraversamento da diversi punti. La «via» del Mediterraneo occidentale punta sulla Spagna, passando attraverso l'area del Maghreb, quella del Mediterraneo orientale parte, invece, dalla Turchia ed ha come mete di arrivo la Grecia, la Bulgaria e Cipro. Ma la rotta oggi più «frequentata» è quella del Mediterraneo centrale che dall'Africa occidentale si snoda attraverso il Niger, il Mali, la Libia e in misura minore l'Egitto, per puntare verso il nostro Paese. È attraverso soprattutto questa «via» che, dal 2014 fino alla fine dello scorso mese di febbraio, sono giunti in Italia – dopo viaggi della speranza estremamente

pericolosi e travagliati – più di 505.000 migranti, ad un ritmo costantemente crescente. Solo lo scorso anno, gli stranieri sbarcati sulle nostre coste o soccorsi in mare dal dispositivo navale dispiegato sono stati più di 181.000, un numero che supera del 24 per cento quello registrato nel 2015. Il *trend* è confermato anche dal numero degli eventi di migrazione «irregolare». Nel 2016 si sono registrati 1.574 episodi – 506 in più rispetto a quelli verificatisi nel 2015 – l'82,5 per cento dei quali (1.299) ha avuto come «basi di partenza» diverse località della Libia. Che la Libia continui a rappresentare, a causa della nota situazione interna, il «ventre molle» della cintura nord-africana è, del resto, dimostrato dal fatto che da questo «canale» è transitato quasi l'82 per cento (poco più di 161.000 persone) degli stranieri giunti in Italia durante il 2016. La «via libica» è gestita da *network* criminali, verosimilmente autonomi tra loro, non di rado legati a formazioni integraliste di matrice islamica, e con complicità nelle formazioni militari e para-militari attive in Libia. Tali organizzazioni delinquenziali si avvalgono, per il trasporto dei migranti, di una «manovalanza», solo in minima parte di nazionalità libica. Lo dimostra la compagine etnica dei 770 «scafisti» arrestati nello scorso anno. Il 58 per cento di essi è, infatti, composto da soggetti provenienti da Egitto, Gambia e Senegal, mentre solo 15 sono quelli di nazionalità libica. Di contro, i flussi «migratori» che utilizzano i porti egiziani sono di entità meno considerevole e sono composti in prevalenza da cittadini dei Paesi del Corno d'Africa. Attraverso il «canale egiziano» – gestito da sodalizi criminali con forti legami con le popolazioni beduine del Sinai – sono giunti in Italia 12.766 stranieri, un numero che, seppure di dimensioni più contenute, è comunque superiore al dato del 2015 (+15 per cento). Infine, su grandezze numeriche più contenute, sono in aumento anche gli stranieri che partono da basi in Tunisia ed Algeria. La rotta balcanica, dopo l'accordo del 18 marzo 2016 fra l'Unione Europea e la Turchia – con la contestuale chiusura delle frontiere terrestri di alcuni Stati membri – si sviluppa soprattutto via mare secondo percorsi che partono dalla Turchia e dalla Grecia, con transiti in Macedonia e Montenegro, per poi attraversare l'Adriatico in direzione dell'Italia. Lungo questa via, sono giunti sulle coste italiane circa 3.700 migranti, un numero comunque in aumento rispetto a quello del 2015, quando gli stranieri transitati da questa rotta erano stati 2.471. Il traffico dei migranti su questa direttrice è gestito da organizzazioni criminali transnazionali che operano con tecniche più raffinate. Si inquadra in questo contesto il ricorso, per il trasporto, anche a velieri, *yacht* e gommoni oceanici, condotti da skipper reclutati tra le marinerie del Mar Nero, soprattutto ucraini (44 gli «scafisti» di questa nazionalità arrestati nel 2016, a fronte dei 21 del 2015). Un'analisi globale dei dati, rilevati dalle dichiarazioni rese dai migranti subito dopo gli sbarchi o i soccorsi in mare, evidenzia anche i mutamenti dei luoghi di provenienza dei flussi migratori. Il 2016 ha, infatti, segnato una forte contrazione degli «arrivi» da Paesi – come la Siria (-84 per cento), la Somalia (-41 per cento) e l'Eritrea (-48 per cento) – segnati da feroci conflitti interni o, nel caso dei due Paesi del Corno d'Africa, dalla dissoluzione delle strutture statuali.

In realtà, i flussi più consistenti provengono soprattutto dai Paesi dell'Africa sub-sahariana e centro-occidentale – tra i quali spiccano la Nigeria (37.536 «arrivi») il Gambia (11.928), la Costa d'Avorio (12.384) il Senegal (10.322) e l'Egitto (4.212) –e per quanto concerne l'Asia, dal Bangladesh (7.933 «arrivi»). Si tratta di Paesi che, in linea di principio, generano correnti migratorie, alla cui base stanno motivi di natura economica, anche se le particolari condizioni di instabilità che si registrano in taluni di essi non consentono ovviamente di escludere che i *driver* siano legati a situazioni di pericolo o di persecuzione. È il caso della Nigeria, dove le violenze esercitate in alcuni «distretti» dai gruppi islamisti legati all'Islamic State, quali il famigerato «Boko Haram», contribuiscono ad alimentare i flussi «in uscita».

Va ribadito che, nonostante le «vie di transito» dei migranti attraversino territori spesso controllati da gruppi jihadisti o connotati da scenari di guerra, non emergono oggi riscontri ad ipotesi di infiltrazione o tentativo di infiltrazione terroristica da parte di gruppi del radicalismo islamico. Raramente, peraltro, sono stati segnalati soggetti sospetti tra i migranti. Questa dinamica si spiega verosimilmente con il fatto che le «rotte» dell'immigrazione che passano attraverso il Mediterraneo centrale sono particolarmente controllate già a largo delle coste italiane e sono, quindi, meno attraenti per potenziali terroristi. Sono oggetto, comunque, di particolare attenzione investigativa le rimesse in denaro, effettuate dall'Italia, in favore di soggetti non sempre identificati, localizzati in zone di Siria, Somalia e Libia, dove sono in corso scontri con gruppi e milizie ispirate al radicalismo islamico. Anche in questo caso, però, le evidenze raccolte non corroborano ancora legami con il terrorismo. La lotta alle reti dei trafficanti di essere umani resta comunque una delle priorità dei nostri apparati di *law enforcement*, come testimoniano le 58 operazioni di particolare rilievo condotte dalla Polizia di Stato nel corso del 2016. Ad esempio, l'operazione «Glauco 3» della Squadra Mobile di Palermo – culminata, il 4 luglio 2016, nell'arresto di ventitré persone – che ha consentito di disarticolare un ramificato *network*, composto soprattutto da eritrei. L'organizzazione è risultata dedita ad una pluralità di attività illecite, tra le quali anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico internazionali degli stupefacenti e il riciclaggio. In questo contesto di indagine, è risultato decisivo il contributo fornito da un collaboratore di giustizia eritreo che ha permesso di ricostruire «l'architettura» dell'agguerrita consorteria. L'analisi dei dati investigativi raccolti dimostra come i sodalizi stranieri non abbiano intessuto, fino ad oggi, stabili legami con le mafie «storiche» italiane per la gestione di queste attività illecite. Esistono comunque indicazioni, che vengono attentamente monitorate, di possibili interessi della delinquenza organizzata pugliese che potrebbe sfruttare anche le relazioni, strette per il contrabbando, con gruppi dell'area anatolico-balcanica. Anche le «mafie» su base etnica non sembrano disporre di «reti criminali» stabili, specificamente dedite al traffico dei migranti. Nondimeno, sono state acclarate attività illecite da parte di «spezzoni» di questi clan che vedono un crescente coinvolgimento di cittadini libici.

Per quanto riguarda il soccorso in mare, la direttrice del Mediterraneo centrale non è solo la più «affollata», ma è anche la più pericolosa per i migranti che vi si avventurano. L'assoluto disprezzo per la vita umana dei sodalizi criminali che gestiscono il «traffico» insieme all'impiego di imbarcazioni in condizioni fatiscenti, impiegate in condizioni di sovraccarico, formano un cocktail micidiale che espone ogni traversata ad un rischio di naufragio estremamente alto. Lo testimoniano le stime dell'UNHCR, secondo cui, nel 2016, i migranti morti o dispersi nel Mediterraneo sarebbero stati 4.734, a fronte di 390 corpi recuperati, e 220 nello scorso mese di gennaio (9 i corpi recuperati). Si ascrive a merito del nostro Paese l'essersi fatto carico per primo, e da solo salvo un contributo della Slovenia, di questa emergenza umanitaria, con l'operazione "Mare nostrum" che ha rappresentato lo *start-up* degli interventi organici di soccorso in mare. Una linea d'azione diventata parte integrante della strategia dell'Unione europea che ne ha fatto una delle direttrici principali del programma di «azione immediata», definito dall'Agenda del 13 maggio 2015. Anche sulla scorta di questi indirizzi, sono attualmente tre le iniziative di pattugliamento delle acque del Mediterraneo. Dal marzo 2015 è infatti attiva l'operazione «Mare Sicuro» della Marina Militare il cui dispositivo, nell'ambito di una più ampia missione di tutela della sicurezza marittima, assicura la protezione dei mezzi nazionali impiegati in attività di soccorso ed attua misure volte a prevenire il reimpiego dei natanti utilizzati per il trasbordo illecito dei migranti. A questa iniziativa di carattere nazionale, si aggiungono le operazioni congiunte «Triton», coordinata dall'Agenzia Frontex, e «EUNAVFORMED» attivata nell'ambito delle politiche PESC dell'Unione – delle quali l'Italia ospita le relative strutture di coordinamento e comando. L'operazione «Triton», in particolare – cui partecipano 27 Paesi e la cui durata è stata già prorogata al gennaio del prossimo anno – ha un accentuato carattere multifunzionale. I suoi obiettivi, infatti, si muovono in un disegno di rafforzamento del controllo delle frontiere e di supporto nella gestione dei flussi migratori. Uno degli assi portanti dell'operazione è rappresentato dall'assistenza tecnica e operativa nelle attività di ricerca e soccorso in mare dei migranti. Su questo versante, «Triton» impiega oggi 11 assetti navali (sei italiani, due maltesi, uno di Francia, Portogallo e Norvegia) e 4 assetti aerei (due maltesi, uno italiano e uno danese) che contribuiscono al pattugliamento del «corridoio» del Mediterraneo centrale allargato fino a comprendere le acque circostanti alla Puglia, nell'intento di prevenire possibili partenze da Albania e Montenegro. Il dispositivo agisce secondo linee operative, in base alle quali i migranti soccorsi in mare vengono trasferiti in Italia o a Malta, nel caso in cui l'intervento sia avvenuto nelle acque territoriali o nella zona contigua di quel Paese. Nei porti maltesi vengono, invece, trasferite le imbarcazioni lasciate alla deriva dagli «scafisti», per la loro successiva distruzione da parte delle competenti autorità, al fine di evitarne la riutilizzazione in altri trasbordi illeciti. L'iniziativa «EUNAVFORMED», iniziata nel 2015 e attualmente prorogata fino al luglio di quest'anno, ha visto gradualmente incrementare i suoi compiti. Dopo una prima fase focalizzata sul contrasto

delle reti dei trafficanti di migranti, attraverso la raccolta di informazioni e il pattugliamento in alto mare, il mandato è stato esteso – in conformità alla Risoluzione ONU n. 2240 del 2015 – alla possibilità anche di procedere, in acque internazionali, al fermo, all'ispezione, al sequestro o al dirottamento delle imbarcazioni sospettate di trasportare illegalmente i migranti. È questa la missione «EUNAVFORMED – Sophia» che, in futuro, dovrà conoscere un'ulteriore evoluzione che consentirà anche di intercettare i natanti, sospettati di essere adibiti ai trasbordi illegali nelle acque territoriali, conformemente al consenso prestato dallo stato costiero interessato. In attesa che questa prospettiva si perfezioni, ad «EUNAVFORMED» è stato anche attribuito il compito di garantire l'osservanza dell'embargo sulle forniture di armi alle milizie libiche e di sviluppare, con il concorso di Frontex, programmi di addestramento in favore della Guardia Costiera libica. Il dispositivo della missione – composto da sei assetti navali di Italia (due le unità della Marina Militare), Francia, Germania, Spagna e Regno Unito – vede la presenza a bordo delle diverse unità di Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia italiane ed opera in stretto raccordo con Frontex, secondo intese dirette a superare i possibili profili di sovrapposizione. Tali intese, peraltro, estendono anche alle navi impiegate nell'ambito di «EUNAVFORMED» le procedure operative per lo svolgimento di eventuali interventi di *search and rescue* e prevedono la possibilità per i battelli italiani, impiegati in tale contesto, di eseguire interventi di polizia, secondo le linee guida impartite, sin dal 2015, dalla Direzione Nazionale antimafia e Antiterrorismo.

Riguardo alla prima accoglienza dei migranti, il sistema europeo si muove all'interno di una cornice di obiettivi condivisi che puntano ad assicurare una più efficace gestione delle frontiere, a disincentivare l'immigrazione irregolare e a realizzare una politica comune di «asilo forte», capace di garantire la protezione a quanti ne hanno diritto, scongiurando i possibili abusi. La declinazione di questi obiettivi, nel contesto dell'«emergenza Mediterraneo», è l'adozione del cosiddetto «approccio hotspot», incentrato sull'individuazione di «punti di crisi» dove è più forte la pressione migratoria e sull'adozione di procedure operative in grado di armonizzare i diversi interventi da attuarsi in occasione degli sbarchi, da parte sia delle Autorità italiane che delle Agenzie europee. Un metodo che mira a sviluppare in maniera coordinata diversi «filoni» d'azione: da quello del primo soccorso sanitario, alla corretta e tempestiva identificazione dei migranti, alla possibilità di avviare le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, fino agli eventuali ricollocazione e rimpatri. Sulla base di questa direttrice d'azione, in Italia sono stati realizzati – come è noto – quattro *hotspot* (Lampedusa, Pozzallo, Trapani e Taranto), per una capienza complessiva di 1.600 posti, mentre altri due dovrebbero essere attivati a Messina e Mineo, entro il corrente mese di marzo. Le località sede di queste strutture sono naturalmente la destinazione privilegiata dove vengono trasportati i migranti soccorsi in mare. Tuttavia, l'attuale capacità ricettiva ha consentito di assorbire nei punti di crisi una percentuale non maggioritaria degli stranieri (29,1 per cento). Oltre il 70 per

cento di questi sono, invece, condotti in altri porti, dove vengono attuate le prescritte procedure, anche di identificazione. Solo quando non è possibile realizzare un trasferimento a terra per piccoli gruppi, i migranti vengono trasferiti presso le Questure per lo svolgimento degli adempimenti finalizzati al primo accertamento dell'identità e allo svolgimento delle altre attività amministrative. L'«approccio hotspot» è stato oggetto di critiche, anche da parte di ONG che hanno sostenuto la mancanza di un'adeguata base normativa. Si potrebbe osservare che queste strutture, per il loro carattere *multi-tasking*, hanno, sin dall'inizio, assolto a compiti che nel nostro sistema venivano espletati nelle diverse strutture di gestione dell'immigrazione.

L'altro fattore di novità introdotto in attuazione dell'Agenda europea è l'adozione di nuove procedure operative standard che abbracciano l'intera filiera degli interventi da attuarsi in occasione degli arrivi dei migranti sia presso gli *hotspot* che gli altri porti «alternativi». Le linee guida – messe a punto congiuntamente dal Dipartimento di Pubblica sicurezza e dal Dipartimento delle libertà civili, con i contributi di Frontex, Europol ed EASO, nonché dell'UNHCR e dell'OIM – sono in vigore ormai da oltre un anno e prevedono, sin dall'inizio, un attivo coinvolgimento proprio di queste ultime Agenzie ed organizzazioni. Un coinvolgimento che, anche per la sua ampiezza, è una garanzia di rispetto dei diritti di soggetti che versano in particolare debolezza. Un contributo che comincia ancor prima della fase di gestione operativa degli «arrivi» vista la partecipazione di relatori della Commissione europea, dell'UNHCR e dell'OIM ai seminari, organizzati dal Ministero, per preparare gli operatori che, a vario titolo, intervengono nelle attività destinate a svolgersi nei punti di crisi. Nella fase susseguente agli sbarchi, l'UNHCR e l'OIM intervengono subito dopo il *triage* medico, eseguito nell'immediatezza dello sbarco, non solo per contribuire all'identificazione dei migranti, ma anche per fornire da subito una corretta informazione sull'esercizio del diritto di asilo. Durante la permanenza, inoltre, rappresentanti dell'UNHCR forniscono informazioni «strutturate» sulle procedure da seguire per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché sui diritti e i doveri delle persone in ingresso. Personale dell'EASO assiste i richiedenti asilo, rientranti nel programma di *relocation*, che vengono indirizzati su un «canale» dedicato. I funzionari di Frontex ed Europol partecipano – in veste di osservatori e componenti dei vari *team* – alla susseguente fase dei controlli personali di sicurezza, che le Forze di polizia Italiane effettuano sui migranti e sui loro effetti personali, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle esigenze di carattere investigativo eventualmente evidenziatesi. Nell'ambito dell'Operazione Triton partecipano alle operazioni che si svolgono negli *hotspot* e negli altri punti di sbarco, complessivamente 649 operatori di altri Paesi. Le attività svolte da questo personale spaziano dallo svolgimento delle interviste e dei *debriefing*, all'interpretariato e a compiti di supporto di varia natura.

Ma l'aspetto delle nuove procedure che, da alcune parti, ha suscitato voci critiche riguarda soprattutto il momento dell'identificazione, a comin-

ciare dagli adempimenti preliminari, consistenti nella compilazione da parte dei migranti di un foglio-notizie. Ma questi giudizi negativi risultano essere infondati. Il foglio-notizie non è altro che un questionario semplificato, in cui si richiede allo straniero di indicare – oltre alle proprie generalità e nazionalità – il luogo di partenza del suo «viaggio» verso l'Italia e i motivi che lo hanno indotto a lasciare il paese d'origine. Questo adempimento si inserisce nello *screening* preliminare, cui contribuiscono anche appositi *team*, composti da esperti stranieri sotto la supervisione italiana, attivati nell'ambito dell'Operazione Triton, di cui ho fatto cenno. La compilazione del modulo è propedeutica alla successiva fase di accompagnamento al foto-segnalamento e in ogni modo non precostituisce posizioni giuridiche, né impedisce al migrante di avanzare – in un tempo successivo e con maggiore calma – la richiesta di protezione internazionale, evidenziando motivi e circostanze non indicate nel foglio-notizie. Proprio in considerazione di questa possibilità, sono previsti e garantiti meccanismi che consentono di rinviare lo straniero al personale degli Uffici Immigrazione operanti negli hotspot o nei porti di sbarco anche al momento del foto-segnalamento e dei rilievi foto-dattiloscopici. Anche sulle procedure con le quali vengono svolti questi rilievi sono state manifestate critiche, soprattutto per quel che riguarda l'obbligatorietà per tutti gli «sbarcati» di età superiore ai 14 anni del rilevamento delle impronte digitali. A tale riguardo, va detto che la doverosità dell'esecuzione di queste attività è sancita direttamente dal diritto dell'Unione e, in particolare, dal regolamento n. 603 del 2013, entrato in vigore il 20 luglio 2015, istitutivo del sistema Eurodac. È lo stesso regolamento a fissare il termine di 72 ore per il completamento di queste operazioni. Peraltro, dell'obbligo di sottoposizione al cosiddetto foto-segnalamento, i migranti vengono puntualmente informati dal personale di polizia e dagli esperti di Frontex con l'aiuto dei mediatori culturali. Da questo punto di vista, il trattamento dello straniero non è diverso da quello cui viene sottoposto il cittadino italiano, sprovvisto di documenti, sulla base di una norma – l'art. 4 del T.U. delle leggi di P.S. – che sebbene risalente ad un'epoca di autoritarismo è sempre stata ritenuta coerente con il quadro costituzionale. L'obbligatorietà dei rilievi è, del resto ribadita anche dall'articolo 17 del decreto legge «immigrazione», che considera il rifiuto a sottoporsi ai rilievi come sintomatico del rischio di fuga che legittima il trattenimento nei centri per il rimpatrio. Tali atteggiamenti, tuttavia, risultano in forte diminuzione rispetto al passato e riguardano solo il 3 per cento dei migranti sbarcati.

Può così essere fatta giustizia delle molte critiche rivolte al sistema Italiano di gestione dell'immigrazione, giunte anche al punto di ipotizzare l'esistenza di casi di tortura ai danni di quanti si rifiutano di acconsentire al rilievo delle impronte digitali. A quanti sostengono questa tesi, va ricordato che le operazioni di foto-segnalamento vengono video-registrate, secondo una logica di trasparenza che ha pochi eguali in Europa. E sembrano anche significativamente rassicuranti le conclusioni espresse nel rapporto steso dall'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali in ordine alle due visite effettuate, nel settembre 2016, presso i «punti di crisi» di

Pozzallo e Taranto: pur evidenziando la necessità di alcuni miglioramenti, l'Agenzia ha sottolineato – oltre al generale miglioramento dei servizi – una serie di positività riguardanti il trattamento dei portatori di vulnerabilità, la cooperazioni tra i vari «attori» presenti negli *hotspot* e, appunto, le procedure di rilevamento delle impronte digitali. Il «punto di crisi» di Pozzallo è stato, in particolare, considerato un esempio di *best practice* che potrebbe essere ripreso anche da altri Paesi, come la Grecia, che sono i *front end* dei flussi migratori. Ma al di là di questo, dobbiamo abbandonare l'illusione che l'obbligo del rilevamento delle impronte digitali possa essere eluso o bypassato. Si ricorda che proprio l'Unione europea ci ha rivolto e le conseguenze cui l'Italia andrebbe incontro in caso di inadempimento, in un momento in cui si cerca di costruire, sia pure con qualche fatica, un sistema di gestione comune dell'«emergenza Mediterraneo» non scevro da soluzioni di *burden sharing*. Da questo punto di vista, rispetto anche al recente passato, sono stati compiuti notevoli passi in avanti che ci pongono assolutamente in linea con gli impegni europei. Nel 2016, infatti, più del 97 per cento dei migranti giunti nei «punti di crisi» e il più del 95 per cento di quelli «sbarcati» nei porti individuati come destinazioni «alternative» sono stati foto-segnalati. Un andamento confermato anche dai primi dati di quest'anno: al Io febbraio scorso è stato foto-segnalato il 100 per cento delle persone sbarcate maggiori di 14 anni.

Anche le attività di identificazione degli stranieri detenuti, in vista della successiva espulsione al termine della pena, hanno fatto registrare un andamento positivo, grazie al protocollo definito, nel 2015, dal mio Dipartimento con l'Amministrazione Penitenziaria. La fluidificazione delle attività realizzatasi con questo atto di intesa ha consentito, dal 1 gennaio 2016 al febbraio di quest'anno, di identificare in carcere 802 stranieri, in maggioranza cittadini marocchini (241), tunisini (173) ed albanesi (104), riducendo di conseguenza i «transiti» nei Centri per il Rimpatrio.

Tornando alle procedure dell'«approccio hotspot», al termine del foto-segnalamento, tutti i richiedenti la protezione internazionale vengono trasferiti, nel più breve tempo possibile, negli *hub* regionali, per poi essere avviati verso i centri di accoglienza, individuati dalle Prefetture. Solo coloro che non hanno manifestato la volontà di richiedere questo status ricevono, sulla base di una valutazione caso per caso, il provvedimento di respingimento o di espulsione e vengono trasferiti nei Centri per il Rimpatrio ovvero ricevono l'intimazione ad allontanarsi dallo Stato entro sette giorni.

Anche questo è un aspetto sul quale si sono appuntate critiche che sottolineano come questi provvedimenti restino ineseguiti a causa della fragile condizione in cui versano i destinatari e siano all'origine di «zone grigie», esposte a diverse forme di sfruttamento.

In questo quadro resta imprenscindibile continuare a perseguire la ricerca di intese sempre più strette con i Paesi di immigrazione. È questa una via fortemente caldeggiata dall'Agenda europea e ribadita anche nel Consiglio GAI del 20 maggio 2016, da cui è scaturito l'invito all'Unione europea a lanciare un piano di cooperazione e supporto finanziario in fa-

vore della Libia e degli altri Paesi a più forte vocazione migratoria. Una linea confermata anche dalla Commissione Europea nel piano presentato il 2 marzo scorso, nella quale vengono indicate una serie di direttrici strategiche. Si tratta del cd. «*migration compact*» che la Commissione ha fatto proprio individuando progetti di dettaglio – i «*mini compact*» – dedicati a: Niger, Nigeria, Senegal ed Etiopia. Le iniziative avviate – sulle quali è stato fatto un punto di situazione nell'ottobre dello scorso anno – sono ancora in via di perfezionamento. In questo ambito, un «filone» particolare riguarda l'avvio di programmi volti a rendere più incisiva la cooperazione con gli Organi di polizia dei Paesi di immigrazione, superando le problematicità che ancora oggi sussistono. L'obiettivo è sviluppare un'azione strategica di lungo periodo, capace di innalzare il livello di preparazione degli apparati di *law enforcement* dei Paesi di origine e di transito dei flussi, migliorandone le capacità di prevenzione e repressione. Si tratta di una prospettiva che evidentemente non può essere perseguita dal singolo Stato e della quale, infatti, si è fatta carico l'Unione Europea con il programma «*Better Migration Management*» (BMM), presentato nel dicembre 2015 ed inserito nel «Processo di Khartoum», di cui l'Italia è uno degli *stakeholders*. Il BMM – di durata triennale – assegna un ruolo decisivo alla Polizia di Stato nella costruzione di una cultura specialistica di polizia giudiziaria, scientifica e di frontiera in una serie di Paesi dell'Africa centro-orientale (Sudan e Sudan del Sud, Kenya, Etiopia, Somalia, Eritrea, Gibuti, Uganda). A ciò si aggiungono gli accordi di riammissione che la stessa Unione ha stipulato con 17 Paesi, tra i quali anche quelli dell'Europa orientale, cui si aggiungeranno altri cinque analoghi strumenti, al momento in fase di negoziazione con Bielorussia, Cina, Marocco, Tunisia e Algeria. La via degli accordi di riammissione è del resto uno degli «architravi storici» della politica italiana di gestione dell'immigrazione che continua ad essere praticata nonostante le difficoltà dello scenario internazionale «post primavera araba». Nel corso degli anni, sono stati 30 gli accordi siglati, di cui 17 con Stati membri dell'Unione e 13 con Paesi terzi. A questi si aggiungono le intese che vengono stipulate dal mio Dipartimento con gli omologhi organi di *law enforcement* di Paesi a forte vocazione migratoria. Attualmente i memorandum conclusi sono Ile sono, inoltre, in corso i contatti per la negoziazione di analoghe intese con le Autorità di Bangladesh, Costa d'Avorio, Ghana, Pakistan e Senegal. Si tratta di intese di natura squisitamente tecnico-operativa, che – come è pacifico nel nostro ordinamento – possono essere stipulate ad un livello infra-governativo, in quanto non implicano scelte di natura politica, ma si limitano a misure di fluidificazione di procedure già contemplate dall'ordinamento. Quasi sempre, questi strumenti prevedono ampie concessioni da parte italiana di aiuti anche in forma di assistenza tecnica, forniture di mezzi e attività formativa, destinate o specificamente mirate all'agevolazione dei rimpatri o a una più ampia collaborazione di polizia. È proprio in quest'ultimo contesto che si inquadra il recente accordo con il Sudan. Questo *memorandum of understanding* si inserisce nelle attività del «Processo di Khartoum» e si riferisce allo sviluppo di forme di cooperazione di polizia

per il contrasto di una vasta gamma di forme di criminalità, quali: il contrabbando delle armi, il traffico degli stupefacenti, i reati informatici, il riciclaggio. La lotta alla tratta e al traffico di migranti è, dunque, solo uno degli «argomenti» toccati dall'accordo. Come è noto, questa iniziativa è stata fatta oggetto di critiche, a seguito del rimpatrio di un gruppo di cittadini sudanesi, con un volo in partenza dall'aeroporto di Torino il 24 agosto dello scorso anno. Il caso ha riguardato 47 cittadini sudanesi, venticinque dei quali provenienti dal CIE di Taranto e già destinatari di provvedimenti di espulsione regolarmente convalidati, e altri ventidue rintracciati il precedente 22 agosto a Ventimiglia, per i quali venivano subito avviate le previste procedure di identificazione e di allontanamento coattivo dal territorio nazionale. Nel corso di tali procedure, sia in sede di intervista che in sede di giudizio di convalida, ciascuno dei ventidue – benché informato di tale possibilità – esprimeva la volontà di non richiedere asilo politico. Il 24 agosto, quindi, l'intero gruppo veniva accompagnato a Torino. Solo 40 venivano però imbarcati su un volo charter per Khartoum. Gli altri sette, per i quali non era stato possibile reperire un posto a bordo dell'aero, venivano trasferiti e trattenuti presso il CIE torinese. Come di prassi, al momento dell'ingresso in questa struttura è stato loro consegnato l'opuscolo informativo sui propri diritti e doveri. Il successivo 26 agosto, durante l'udienza di convalida del trattenimento, due di essi esprimevano la volontà di richiedere la protezione internazionale, formalizzando la relativa richiesta il 28 agosto successivo. Nei giorni seguenti anche i restanti cinque decidevano di presentare un'analoga richiesta. Soggiungo che tutti questi cittadini sudanesi hanno ottenuto, in tempi diversi, lo status di protezione internazionale. L'attività svolta sia stata mossa nel rispetto, non solo formale ma anche sostanziale, delle procedure previste e attuando il principio della valutazione caso per caso delle singole posizioni.

Sul tema delle procedure attuate in favore dei minori stranieri non accompagnati, si ricorda che nel 2016, i minori «sbarcati» sulle nostre coste sono stati 28.223; di essi 25.846 – per una percentuale pari al 91 per cento – sono non accompagnati da familiari adulti. È quasi superfluo ricordare che in questo campo gli attori istituzionali «protagonisti» sono i Servizi Sociali territoriali e l'Autorità Giudiziaria minorile, alla cui responsabilità sono affidati – in coerenza con i principi enunciati da convenzioni internazionali e dal diritto unionale – le misure di assistenza e di protezione necessarie a salvaguardare l'integrità psico-fisica dei non maggiorenni, anche attraverso il collocamento nelle apposite strutture degli Enti Locali. In questo contesto, l'azione degli organi di polizia è limitata ai casi in cui occorra attuare – sempre in raccordo con gli stessi servizi sociali – misure di soccorso o di accoglienza urgente. Sono questi gli interventi che il dispositivo delle Forze di polizia effettua anche nei luoghi di sbarco, avvalendosi dell'apporto dei presidi sanitari, nonché di enti ed associazioni di volontariato, autorizzati dal Ministero dell'interno. La tutela dei minori è uno dei *focus* del progetto «*Praesidium*», in base al quale soggetti del volontariato assicurano ai minori non accompagnati, attraverso colloqui individuali o sessioni collettive, un'informazione sui rischi legati alla tratta di

esseri umani e di sfruttamento. I minorenni stranieri vengono trasferiti dagli operatori di polizia in Centri di prima accoglienza, per l'espletamento delle procedure di identificazione, di accertamento dell'età e della situazione di soggetto non accompagnato, informando i Servizi Sociali e la Prefettura. Sono questi ultimi Servizi, attraverso la rete dello SPRAR, a curare poi la ricollocazione in comunità di secondo livello, con l'ausilio anche di soggetti del mondo del volontariato, previa verifica delle disponibilità alloggiative da parte delle Prefetture che trovano comunque un punto di riferimento in una struttura ad hoc istituita nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero. Esiste però il fenomeno dei minori che si allontanano dalle strutture dove sono ospitati.

Delle circa 4.000 segnalazioni di minorenni scomparsi inserite nel CED Interforze, quasi il 90 per cento riguarda soggetti stranieri. Dal 2012 la ricerca dei minori allontanatisi, sia italiani che stranieri, dal loro domicilio avviene secondo procedure uniformi sul territorio nazionale, adottate dalle Prefetture in attuazione delle linee-guida diramate dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Le attività di rintraccio – che vedono naturalmente un attivo coinvolgimento degli Organi di polizia sul territorio – consentono di ottenere significativi risultati. L'esperienza di questi anni ha dimostrato come il numero dei soggetti ritrovati arrivi, nel tempo, a circa l'80 per cento del totale.

Quanto alle attività di rintraccio degli stranieri in posizione irregolare e sul loro rimpatrio, il piano presentato dalla Commissione Europea il 2 marzo scorso, raccomanda l'importanza di un'azione più risoluta su questo versante, sottolineando, tra l'altro, la necessità di una velocizzazione delle procedure nazionali per il riconoscimento della protezione internazionale e l'esecuzione delle espulsioni. Un richiamo che si estende anche alla necessità per i Paesi membri di adottare le misure occorrenti per contrastare gli «abusi del sistema», non escludendo la possibilità di una revisione anche della «direttiva rimpatri» del 2010. Il decreto legge «immigrazione» si muove proprio in questa direzione, con misure che accelerano sia i procedimenti amministrativi di competenza delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, sia il rito dei ricorsi giurisdizionali. A ciò si aggiungono misure organizzative nel settore dell'asilo e della prima accoglienza. Sul versante dell'azione di polizia, l'art. 18 del decreto legge conferisce ulteriore spinta all'utilizzazione di un sistema informativo dedicato al tracciamento delle posizioni amministrative degli stranieri irregolari, capace di dialogare con le «piattaforme» informatiche dei richiedenti asilo, realizzando migliori sinergie sul piano della condivisione dei dati. Il «pacchetto» varato dal Governo interviene anche per innalzare il gradiente di effettività dei provvedimenti di allontanamento, un tema che rappresenta uno dei «pilastri» sui quali riposa la credibilità delle politiche migratorie di qualunque Stato. La «storia» dell'ultimo quarto di secolo, ci mostra come la capacità del nostro Paese di fornire una risposta efficace abbia avuto un andamento sinusoidale, con «picchi» in corrispondenza degli interventi varati per adeguare il sistema al mutare delle dinamiche migratorie e progressivi declini.

Nell'ultimo anno, in particolare, sono stati rintracciati 41.473 irregolari, tutti destinatari di respingimenti o di espulsioni con varie formule; quelli effettivamente allontanati dal territorio nazionale sono stati 18.664. In termini percentuali non siamo distanti dalle punte massime, ma resta sempre un significativo differenziale, se guardato in termini assoluti. Ritengo dunque di fondamentale importanza la scelta compiuta dal Governo, con il decreto legge di introdurre misure volte a innalzare il potenziale esecutivo delle misure espulsive. Gli interventi più incisivi sono lo stanziamento di risorse aggiuntive per l'esecuzione dei rimpatri (più di 19 milioni di euro), anche attraverso voli charter, e il potenziamento della rete dei Centri di Rimpatrio. Una misura, quest'ultima, non più rinviabile data la grave anemizzazione della capacità ricettiva delle quattro strutture (Roma, Torino, Brindisi e Caltanissetta) oggi in funzione che consentono di ospitare solo 125 donne e 234 uomini. In questo senso, il progetto prevede un ampliamento delle potenzialità alloggiative fino a 1.600 posti da raggiungere gradualmente nel triennio 2017-2019, con la riattivazione di strutture esistenti o la realizzazione di nuove, sempre mediante il coinvolgimento delle Regioni. L'allargamento della rete dei centri e la loro distribuzione in modo omogeneo sul territorio – in maniera tale da ridurre gli impegni delle Forze di polizia nei trasferimenti – sono dunque una chiave di volta irrinunciabile in una rinnovata strategia di sana gestione dell'immigrazione, che impone a tutti di approcciare il tema abbandonando logiche «nimby». Questa linea di interventi consentirà di valorizzare i rintracci degli stranieri in posizione irregolare, effettuati dalle stesse Forze di polizia nelle consuete attività di controllo del territorio o di iniziative più mirate destinate a svilupparsi anche nell'ambito di forme di cooperazione europea. L'importanza di agire su questo versante è stata sottolineata in una circolare ai Prefetti e Questori del 30 dicembre 2016, cui forse sono stati attribuiti significati eccessivi. Tali indicazioni si sono inserite nella «filosofia» operativa dei piani coordinati di controllo del territorio e, più precisamente, a quel «filone» di interventi che sono volti alla lotta alle diverse forme di criminalità connesse allo sfruttamento della manodopera o alle situazioni di «clandestinità». Si inquadrano, invece, nel contesto di operazioni coordinate le attività di individuazione, ai fini di identificazione, di cittadini di origine nigeriana, cui fanno riferimento le circolari del 26 gennaio e 20 febbraio di quest'anno, diramate dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Alcune espressioni contenute in questi atti, possono aver alimentato sospetti di larvate operazioni di espulsioni di massa. In realtà, l'iniziativa in questione si è mossa nell'ambito delle consuete attività propedeutiche alla ricerca di stranieri irregolari e alla loro espulsione, sempre in base a valutazioni caso per caso delle loro situazioni singole e nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo. Peraltro, nel caso di specie si è trat-

tato di un'operazione congiunta di rimpatrio – mediante «voli charter» – coordinata da Frontex, cui hanno partecipato altri Stati membri.

Il senatore MAZZONI *(ALA-SCCLP)* chiede dettagli in ordine alla questione dei minori non accompagnati, in particolare sulle statistiche disponibili con riferimento al numero effettivo ed al tema della integrazione. Chiede inoltre delucidazioni sulle intese tra forze di polizia, alle quali ha fatto riferimento il prefetto Gabrielli. Rileva da ultimo che a causa delle difficoltà incontrate nel rimpatriare gli immigrati privi di titolo legittimo per restare in Italia, è molto alta la probabilità che anche i nuovi centri per i rimpatri raggiungano rapidamente un livello di saturazione.

Il senatore DI BIAGIO *(AP (Ncd-CpE))* chiede a sua volta dettagli sui minori non accompagnati, in particolare sui metodi impiegati per riconoscerne l'età.

La senatrice ANITORI *(AP (Ncd-CpE))* si associa alle valutazioni del senatore di Biagio sottolineando l'importanza di avere certezza in ordine all'età dei soggetti che si dichiarano minori, i cui diritti debbono essere tutelati.

Il presidente MANCONI chiede chiarimenti sul cosiddetto telegramma Pinto di fine gennaio concernente l'indicazione di individuare prioritariamente le persone provenienti dalla Nigeria.

Il prefetto GABRIELLI, riprendendo la questione del provvedimento adottato per individuare i cittadini di nazionalità nigeriana, precisa che tale iniziativa si è legata all'esigenza di raggruppare i cittadini di quel Maese per poterne agevolare il rimpatrio utilizzando i mezzi messi a disposizione a questo scopo dall'Unione europea. Ribadisce in ogni caso, che vi è esigenza prioritaria di disciplinare l'immigrazione regolare in modo da contenere numericamente e affrontare con maggior efficacia il fenomeno dell'irregolarità.

È altresì importante lavorare sull'integrazione perché le radicalizzazioni sono quasi sempre collegate alla marginalità. Quanto ai minori, la loro individuazione fa come è noto riferimento a metodi medico legali. Allo stesso tempo deve essere ricordato che la maggiore o minore età cambia a seconda del contesto culturale al quale ci si riferisce. Quanto infine agli accordi di polizia, essi vengono raggiunti sempre sotto l'egida del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e riguardano essenzialmente le procedure concernenti l'identificazione, vero punto dolente dei rimpatri.

Il presidente MANCONI, nel ricordare, proprio a proposito delle difficoltà nelle procedure di identificazione, che Anis Amri, l'attentatore di Berlino, era stato riconosciuto come tunisino ma il suo paese si era rifiu-

tato di riaccoglierlo, ringrazia il Capo della Polizia e i senatori presenti al dibattito dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 8 marzo 2017

Plenaria (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
C. 4310 Governo
(Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI *(PD)*, *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera sul disegno di legge del Governo C. 4310, recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città».

Il decreto-legge n. 14 del 2017 in esame si articola in due Capi dedicati, rispettivamente, alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana (Capo I) e alle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano (Capo II).

Gli articoli da 1 a 3 recano disposizioni in materia di «sicurezza integrata», definita come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

La relazione illustrativa evidenzia in proposito che «il modello sviluppato, anche in attuazione del principio del coordinamento legislativo tra lo Stato e le Regioni di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ammette l'esistenza di uno spazio giuridico orizzontale nel quale interagiscono soggetti giuridici diversi, con strumenti e legittimazioni distinte, nella consapevolezza che la cooperazione tra i diversi livelli di governo possa garantire – in un'ottica multifattoriale e poliedrica – maggiori e più adeguati livelli di sicurezza, laddove quest'ultima non è più soltanto da identificarsi con la sfera della prevenzione e della repressione dei reati (e, quindi, con la sfera della sicurezza «primaria»), ma è intesa anche come attività volta al perseguimento di fattori di equilibrio e di coesione sociale, di vivibilità e di prevenzione situazionale connessi ai processi di affievolimento della socialità nei territori delle aree metropolitane e di conurbazione.

L'ambito di applicazione della sezione I – riguardante la sicurezza integrata – è individuato nella disciplina delle modalità e degli strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. Il testo richiama a tal fine l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, che demanda alla legge statale la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie dell'immigrazione e dell'ordine pubblico e sicurezza (materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *b)* ed *h)*, Cost.).

Restano ferme in ogni caso (art. 2) le competenze che rientrano negli ambiti di legislazione esclusiva dello Stato «ordine pubblico e sicurezza» (materie che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. sono espressamente attribuite allo Stato, «ad eccezione della polizia amministrativa locale»).

L'articolo 2 individua quindi il «primo livello» di programmazione e determinazione delle competenze, costituito dalle «linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata». Tali linee generali sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.

In attuazione delle predette linee generali, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale (art. 3, comma 1). Anche sulla base di tali accordi, le Regioni e le Province autonome possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa (art. 3, comma 2). Al contempo, lo Stato, nelle attività di program-

mazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, tiene conto delle eventuali criticità segnalate in sede di applicazione dei predetti accordi (art. 3, comma 3). Infine, si prevede che gli strumenti e le modalità di monitoraggio dell'attuazione dei predetti accordi siano individuati dallo Stato e dalle Regioni e Province autonome, anche in sede di Conferenza unificata (art. 3, comma 4).

La sezione II del capo I (articoli 4, 5 e 6) interviene in materia di sicurezza urbana che viene definita quale bene pubblico afferente «alla vivibilità e al decoro delle città», riprendendo in gran parte la definizione recata dal decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008.

L'articolo 4 provvede ad individuare altresì alcune aree di intervento volte a promuovere la sicurezza urbana, quali: la riqualificazione e il recupero delle aree degradate; l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale; la prevenzione della criminalità ed in particolare di tipo predatorio (c.d. «*street crime*», relativa a reati ad alto tasso di allarme sociale quali furti e rapine); promozione del rispetto della legalità; l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile. Stato, Regioni ed enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, concorrono, anche con azioni integrate, alla realizzazione della sicurezza urbana.

Tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città, il provvedimento indica i patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e dal sindaco, che, incidendo su specifici contesti territoriali, individuano concretamente gli interventi da mettere in campo per la sicurezza urbana (articolo 5). I patti hanno come base fondante, oltre alle linee generali per la promozione della sicurezza integrata (adottate in sede di Conferenza unificata), come definite dall'articolo 2, specifiche linee guida adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, su proposta del Ministro dell'interno (comma 1). I patti non hanno come unico riferimento la sicurezza del centro abitato, ma devono tener conto anche delle esigenze delle aree rurali limitrofe. Ricorda che i patti per la sicurezza, stipulati fin dal 1997, hanno trovato una base normativa con la legge finanziaria 2007 che ha autorizzato i prefetti a stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali per realizzare programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la tutela della sicurezza dei cittadini, accedendo alle risorse logistiche, strumentali o finanziarie che le Regioni e gli enti locali intendono destinare nel loro territorio per questi scopi (L. 296/2006, art. 1, comma 439); l'articolo 7 del decreto-legge n. 92 del 2008 (c.d. decreto sicurezza) ha esteso la predisposizione di piani coordinati di controllo del territorio, per specifiche esigenze, anche ai Comuni minori e alle forme associative sovracomunali, per potenziare la capacità di intervento della polizia locale nelle attività ordinarie.

Tra le aree di intervento in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 4, il provvedimento in esame individua quali obiettivi prioritari da perseguire con i patti per la sicurezza urbana (comma 2): la prevenzione della criminalità diffusa e predatoria, attraverso «servizi e interventi di

prossimità», in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; la promozione del rispetto della legalità, da perseguire anche attraverso iniziative di dissuasione delle condotte illecite (quali l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati) e dei fenomeni che turbano e limitano il libero utilizzo degli spazi pubblici; la promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, al fine di coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane (su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico) da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

Per la tutela della sicurezza nelle grandi aree urbane il provvedimento in esame istituisce uno specifico organismo: il Comitato metropolitano dedicato all'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana (articolo 6). Ciascun comitato metropolitano è copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, e vi fanno parte, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato i soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato. La disposizione fa esplicitamente salve le competenze del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organismo che insiste sullo stesso ambito territoriale del comitato metropolitano coadiuvando il prefetto in materia di pubblica sicurezza. La partecipazione alle riunioni del comitato metropolitano è dovuta a titolo completamente gratuito (comma 2).

L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle linee guida sulle politiche di sicurezza (di cui all'articolo 2) e dei patti locali per la sicurezza urbana (di cui all'articolo 5), possono essere individuati obiettivi specifici, destinati all'incremento dei servizi di controllo del territorio e alla valorizzazione del territorio.

Per garantire il necessario sostegno logistico e strumentale alla realizzazione di tali obiettivi possono essere coinvolti enti pubblici (economici e non) e soggetti privati, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013 in materia di accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 7 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 439, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

L'articolo 8 introduce alcune modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, di natura contingibile o non contingibile, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche.

Un primo gruppo di disposizioni interviene sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale, modificando a tal fine l'articolo 50 del TUEL, ai commi 5 e 7. In particolare, sono ampliate le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili ed ur-

genti quale rappresentante della comunità locale, finora limitate dal TUEL al caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (art. 50, co. 5). Si prevede in particolare che il sindaco possa adottare ordinanze *extra ordinem* qualora vi sia urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di: grave incuria; degrado del territorio; pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. In particolare, la disposizione specifica che con tali ordinanze si può anche intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

In relazione alle richiamate materie, il successivo comma 2 dell'articolo in esame, stabilisce che i comuni possono adottare regolamenti ai sensi delle norme del TUEL medesimo.

In secondo luogo, viene aggiunta una nuova disposizione al comma 7 del citato articolo 50 del TUEL, che attualmente attribuisce al sindaco il compito di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. In virtù della nuova disposizione, è esplicitamente riconosciuto in capo al sindaco il potere di adottare anche ordinanze di ordinaria amministrazione, non contingibili ed urgenti, per disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il ricorso a tale strumento è ammesso solo al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi. Tali ordinanze devono disporre per un tempo predefinito, comunque non superiore a sessanta giorni.

Infine l'articolo 8 interviene sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di ufficiale del Governo, modificando a tal fine l'articolo 54 del TUEL. In particolare viene integralmente sostituita la previsione del comma 4-*bis*, che nella versione (pre)vigente rinviava ad un decreto del Ministro dell'interno la disciplina dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana. (art. 8, co. 1, lett. *b))*. La nuova formulazione circoscrive, a livello di norma primaria, le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, in qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUEL, stabilendo che tali provvedimenti devono essere diretti a prevenire e contrastare le situazioni che: favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili; ovvero riguardano fenomeni di abusivismo,

quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

L'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e di un ordine di allontanamento (dal luogo della condotta illecita) nei confronti di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi «ivi previsti», limita la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze (comma 1). La competenza all'adozione dei provvedimenti è del sindaco del comune interessato e i proventi delle sanzioni sono destinate ad interventi di recupero del degrado urbano (comma 4). Sono fatte salve le eventuali previsioni vigenti a tutela delle aree interne delle citate infrastrutture.

Il comma 2 sanziona con la misura dell'allontanamento anche chi – negli spazi indicati dall'articolo 1 – viene trovato in stato di ubriachezza; compie atti contrari alla pubblica decenza; esercita il commercio abusivo. La misura si aggiunge quindi alle sanzioni amministrative già previste dall'ordinamento (articoli 688 e 726 del codice penale; articolo 29 del decreto legislativo n.?114 del 1998). Il comma 3 prevede – tramite lo strumento dei regolamenti di polizia urbana – l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure previste dall'articolo 1 ad aree urbane dove si trovino musei, ad aree monumentali e archeologiche o ad altri luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibito a verde pubblico.

L'articolo 10 detta le modalità esecutive della misura dell'allontanamento dalle aree relative alle infrastrutture di trasporto e dalle loro pertinenze, come indicate dall'articolo 9. Nello specifico si stabilisce (comma 1): che l'ordine di allontanamento, in forma scritta, è rivolto al trasgressore dall'organo che accerta le condotte illecite; che la validità temporale della misura inibitoria (48 ore dall'accertamento del fatto); che la violazione dell'ordine comporta il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria originaria; la trasmissione del provvedimento al questore competente nonché, ove necessario, alle competenti autorità sociosanitarie locali.

La recidiva nelle condotte illecite di cui all'articolo 9, ove ne derivi un pericolo per la sicurezza, comporta la possibile adozione di un divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente indicate per un massimo di sei mesi; il provvedimento, adeguatamente motivato, è adottato dal questore, che ne individua le più opportune modalità esecutive compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del trasgressore (comma 2). Una durata maggiore del divieto di accesso (da sei mesi a due anni) è prevista dal comma 3 quando le condotte vietate sono commesse da un condannato negli ultimi cinque anni, con conferma della sentenza almeno in secondo grado, per reati contro la persona e il patrimonio. Se l'interessato è un minore va data notizia della misura alla procura presso il tribunale dei minorenni. Il comma 4 prevede l'applicazione, ove compatibile, della disciplina del DASPO di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 in materia di notifica del provvedimento (comma 2-*bis)*, obbligo di presenta-

zione agli uffici di polizia (comma 3) e ricorribilità in cassazione (comma 4). Ne consegue, in particolare, anche per la maggiore invasività della misura inibitoria, il controllo dell'autorità giudiziaria ai fini della convalida.

Il comma 5 prevede, inoltre, la possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena – in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree ferroviarie, aeroportuali, marittime e del trasporto pubblico locale – sia subordinata all'imposizione del divieto di accedere nei luoghi e aree pubbliche specificamente individuate.

Infine, viene demandata ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione, a risorse invariate, dei criteri generali per il rafforzamento della cooperazione tra le forze dell'ordine (polizia, carabinieri e guardia di finanza) e i corpi di polizia municipale (comma 6).

L'articolo 11 ha per oggetto le occupazioni arbitrarie di immobili. Esso dispone che il prefetto impartisce modalità esecutive dei provvedimenti del giudice sulle occupazioni abusive di immobili: sia per prevenire, in relazione al numero di immobili da sgomberare, possibili turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica, sia per assicurare il concorso della forza pubblica alle operazioni di sgombero. Il comma 2 prevede che l'impiego della forza pubblica per lo sgombero deve tenere conto delle seguenti priorità: situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nei territori interessati; rischi per l'incolumità e la salute pubblica; diritti dei proprietari degli immobili; i livelli assistenziali che Regioni ed enti locali possono assicurare agli aventi diritto. Il comma 4 prevede che l'eventuale annullamento del provvedimento del prefetto da parte del giudice amministrativo può comportare, esclusi i casi di dolo o colpa grave, soltanto il risarcimento in forma specifica che, nel caso di specie, consiste nell'obbligo dell'amministrazione di attivarsi per far cessare l'occupazione abusiva.

L'articolo 12 stabilisce che nelle ipotesi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del TUEL, come modificati dal decreto, in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il questore può disporre la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni. Viene altresì estesa, al comma 2, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista attualmente in caso di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto anche alle ipotesi di loro somministrazione.

L'articolo 13 ha per oggetto il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi, prevedendo il ricorso alla misura del DASPO, per un periodo da uno a cinque anni, per chi vende o cede sostanze stupefacenti o psicotrope in tali luoghi. Il questore potrà, infatti, disporre per motivi di sicurezza – nei confronti di soggetti condannati definitivamente o con sentenza confermata in appello nell'ultimo triennio per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope il divieto di accesso nei locali pubblici (o aperti al pubblico) o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti. Tale divieto – di durata tra uno e cinque anni – può riguardare anche lo stazionamento nelle immediate vi-

cinanze degli stessi locali (commi 1 e 2). Ulteriori misure, di durata massima di due anni – mutuate dalla disciplina del DASPO – saranno adottabili nei confronti dei condannati con sentenza definitiva negli ultimi tre anni per i reati previsti dal citato testo unico sugli stupefacenti: obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia o dei carabinieri; obbligo di rientro nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di presentazione alla polizia negli orari di entrata ed uscita degli istituti scolastici. Tali ulteriori misure potranno essere irrogate da questore, singolarmente o cumulativamente. Anche tali misure si fa rinvio alla possibile applicazione di alcune delle disposizioni sul DASPO, di cui all'articolo 6, commi 2-*bis*, 3 e 4, della legge n. 401 del 1989. I divieti e le misure dettate dall'articolo 13 sono adottabili anche nei confronti di minori ultraquattordicenni (comma 5), con notifica del provvedimento ai genitori o a chi esercita la relativa potestà. Il comma 6 punisce con la sanzione pecuniaria amministrativa da 10.000 a 40.000 euro e la sospensione della patente (da sei mesi a un anno) la violazione delle misure adottate dal questore previste dai commi 1 e 3. Il comma 7, infine, reca una disposizione analoga a quella del comma 5 dell'articolo 9, relativa alla possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena per i reati in materia di stupefacenti di cui al comma 1 sia subordinata alla imposizione del divieto di accesso a locali pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati.

L'articolo 14, infine, detta disposizioni per favorire l'istituzione del numero unico europeo 112 nelle Regioni. Esso consente, in particolare, alle Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato da utilizzare per le attività connesse al Numero Unico Europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale in base ai protocolli d'intesa siglati ai sensi dell'art. 75-*bis* del Codice delle comunicazioni elettroniche. Per le finalità indicate può essere assunto un contingente massimo commisurato alla popolazione residente in ciascuna Regione, determinato in misura pari ad un'unità per trentamila residenti. A tal fine le regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalla cessazioni di servizio previste per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, in deroga alla disciplina delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge n. 208/2015 (legge stabilità 2016). Ricorda, in proposito, che il numero unico di emergenza europeo 112 è stato introdotto nel 1991 (direttiva 91/396/CEE) per mettere a disposizione un numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri, in aggiunta ai numeri di emergenza nazionali, e rendere così più accessibili i servizi di emergenza, soprattutto per i viaggiatori; da ultimo l'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, di riorganizzazione della pubblica amministrazione, ha previsto come principio di delega l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale, con centrali operative da realizzare in ambito regionale secondo modalità

stabilite dai protocolli di intesa previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche; al contempo ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il 2015, 20 milioni per il 2016 e 28 milioni annui a decorrere dal 2017 e fino al 2024.

L'articolo 15 prevede la possibilità di utilizzare il cosiddetto "braccialetto elettronico" nei confronti dei destinatari della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che a ciò abbiano prestato esplicito consenso. Tale disposizione trova applicazione nei limiti della disponibilità degli strumenti tecnici di controllo, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 16 modifica l'articolo 639 del codice penale, che punisce il deturpamento e imbrattamento di cose altrui, prevedendo che il giudice possa disporre il ripristino o la ripulitura dei luoghi, ovvero l'obbligo alla rifusione delle spese derivanti dal risarcimento del danno, per chi deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati.

L'articolo 17 reca la clausola di neutralità finanziaria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e tre osservazioni *(vedi allegato 1).*

La deputata Gessica ROSTELLATO *(PD)* sottolinea l'importanza del problema delle assunzioni del personale di polizia locale, che risultano essenziali per garantire adeguati livelli di sicurezza del territorio. Propone quindi di trasformare la seconda osservazione in una condizione, estendendola altresì alla facoltà per i Comuni di attingere alle graduatorie degli idonei già formate.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, invita il relatore a valutare le proposte della collega Rostellato, con le quali si dichiara d'accordo.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI *(PD)*, *relatore*, concorda con i rilievi della collega Rostellato, valutando l'opportunità di un riferimento nella condizione ad una fase di valutazione dell'effettivo fabbisogno.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ricorda che recenti modifiche normative hanno subordinato la possibilità di coprire i fabbisogni dell'organico alla disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie. Propone quindi di riformulare la seconda osservazione in una condizione del seguente tenore: «si consenta ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire procedure concorsuali o di procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei già formate per l'assunzione di personale di polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano il *turn over.*»

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI *(PD)*, *relatore*, riformula conseguentemente la proposta di parere, prevedendo due condizioni e due osservazioni *(vedi allegato 2).*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, nel testo riformulato.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

S. 1367

(Parere alla 10ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE *(PD)*, *relatrice*, fa presente che La Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 10ª Commissione Industria sul disegno di legge S. 1367, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo».

L'articolo 1 intende estendere l'individuazione di specifiche aree anche a beneficio di altre pratiche sportive invernali cosiddette minori e attribuisce ai gestori delle reti il potere (prima spettante ai Comuni) di individuare le aree destinate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci o con la tavola da neve *(snowpark)*. Viene altresì estesa l'obbligatorietà del casco, già prevista dalla normativa vigente, anche ai partecipanti alle competizioni sportive.

Gli articoli 2 e 3 dispongono in merito agli obblighi dei gestori, fra i quali si segnala l'individuazione dei soggetti cui spetta la direzione delle piste, la messa a disposizione degli utenti, al momento della vendita del titolo di transito, di polizze assicurative per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa. I dati sugli infortuni verificatisi nelle piste sono trasmessi alle Regioni e sono da queste ultime utilizzati per l'individuazione delle piste e dei tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, al fine di imporre eventuali prescrizioni per la messa in sicurezza delle stesse da parte dei gestori.

È altresì demandata ad un accordo fra Stato, Regioni ed enti locali la definizione di parametri per la valutazione delle condizioni minime di sicurezza delle piste. Al riguardo, i comprensori sciistici che adottano tutte le misure di sicurezza possono chiedere di essere inseriti in una lista di piste sicure con «bollino azzurro».

Gli articoli 4, 5 e 6 sono diretti a rafforzare gli obblighi informativi per i gestori e a potenziare la segnaletica, che dovrà essere adeguata anche alle richiamate prescrizioni delle Regioni per le piste con elevata frequenza di infortuni. Ai comuni e agli altri soggetti competenti per il controllo spetta la verifica dell'adempimento degli obblighi in materia di segnaletica.

L'articolo 7 rafforza la sanzione amministrativa riguardante il mancato rispetto dell'obbligo da parte dei minori di 14 anni di indossare il casco e introduce altre fattispecie comportamentali passibili di sanzione (ad

esempio il mancato rispetto dell'obbligo generalizzato di indossare il casco nelle manifestazioni sportive).

L'articolo 8 interviene in tema di velocità e accesso alle piste classificate come difficili, introducendo obblighi di prudenza nel comportamento.

L'articolo 9 dispone in materia di corretta collocazione dell'attrezzatura sciistica durante la sosta, affinché si evitino situazioni di pericolo.

L'articolo 10 estende il divieto, derogabile previa autorizzazione dei gestori, di risalire le piste con gli sci anche a chi le percorre con le racchette da neve.

L'articolo 11 introduce modifiche alla disciplina vigente in materia di utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili, demandando alle Regioni la disciplina di tali mezzi secondo criteri e limiti che garantiscono il rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente montano.

L'articolo 12 interviene sullo sci fuori pista e sullo sci-alpinismo, stabilendo che i Comuni, così come i gestori degli impianti, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuori pista adeguatamente segnalati. I medesimi soggetti possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati, in questo caso assicurando la diffusione delle informazioni sulle condizioni di sicurezza.

L'articolo 13, rispetto alla normativa vigente, restringe l'ambito di intervento del potere sanzionatorio delle Regioni che non si eserciterebbe più con riferimento alla violazione degli obblighi in materia di velocità (art.9 della legge n.363 del 2003), precedenza (art.10), sorpasso (art.11), incrocio (art.12), stazionamento (art.13), transito e risalita (art.15) e transito dei mezzi meccanici (art.16). L'importo delle sanzioni pecuniarie è previsto nell'ambito di una forchetta compresa fra 30 e 250 euro e, al contempo, si contempla, in caso di particolare gravità della condotta o di reiterazione nelle violazioni, il ritiro del titolo di transito *(skipass)*.

L'articolo 14 estende le disposizioni riguardanti lo *snowboard* al *telemark* e alle pratiche sportive, quali lo sci da fondo escursionistico, le racchette da neve e la passeggiata nordica. Stabilisce inoltre che per tali pratiche sportive, così come per quelle individuate (ai sensi dell'art. 2) dalle Regioni, queste ultime provvedano a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l'affissione dei bollettini sul rischio di valanghe.

L'articolo 15 introduce modifiche all'articolo 21 della legge n. 363 del 2003, in materia di soggetti addetti alla vigilanza, al controllo e al soccorso, demandando alle Regioni il compito di istituire specifiche figure che, all'occorrenza, possano essere impegnate in tali attività, in aggiunta a quelle già previste dalla normativa vigente. Si prevede nello specifico che potranno essere stipulate convenzioni tra i gestori e i soggetti tenuti all'attività di vigilanza e soccorso e che, in caso di insufficienza di tale personale, potranno essere utilizzati, nell'ordine, il personale qualificato dalle Regioni o i dipendenti degli stessi gestori. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, sono disciplinati

gli aspetti relativi alla irrogazione delle sanzioni, alla individuazione di un contingente minimo del personale da adibire all'attività di vigilanza e all'individuazione di convenzioni-tipo, e definiti i requisiti minimi dei soggetti incaricati del servizio di vigilanza e di soccorso. Detto decreto ministeriale è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Viene anche prevista la possibilità di sperimentare sistemi elettronici di controllo e di perfezionare la raccolta dei dati statistici sugli incidenti al fine di un miglior utilizzo per il rafforzamento delle misure di sicurezza.

Ai soggetti incaricati dei compiti di vigilanza, che non siano pubblici ufficiali, sono conferiti i poteri di contestazione, riscossione e verbalizzazione, in analogia con quanto disposto per i soggetti competenti ad irrogare sanzioni in materia di circolazione stradale.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione *(vedi allegato 3).*

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,20.

Plenaria (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali:

– Audizione dei professori Nicola Lupo e Stelio Mangiameli
(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Nicola LUPO, *professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università degli studi Luiss «Guido Carli» di Roma,* e Stelio MANGIAMELI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Teramo*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i professori Lupo e Mangiameli per il loro intervento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

ALLEGATO 1

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (C. 4310 Governo)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4310, recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;

rilevato che il decreto-legge in esame interviene principalmente nelle materie «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale», di competenza esclusiva dello Stato, e «polizia amministrativa locale», di competenza regionale (art. 117, secondo comma, lettere *h)* ed *l)*);

considerato che il decreto-legge disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di politiche pubbliche in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che il provvedimento si basa sulla cooperazione tra i diversi livelli di governo, al fine di garantire maggiori e più adeguati livelli di sicurezza, che si concretano nelle forme dell'accordo e in strumenti di natura pattizia, ai quali deve essere assicurata la necessaria pubblicità;

rilevato che l'articolo 6 prevede l'istituzione nelle Città metropolitane del comitato metropolitano, dedicato all'analisi, valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, lasciando ferme le competenze del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organismo che insiste sullo stesso ambito territoriale, coadiuvando il prefetto in materia di pubblica sicurezza;

considerato che, al fine di conferire massima efficacia alle nuove disposizioni in materia di sicurezza urbana e di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio, appare opportuno allentare i vincoli alle assunzioni del personale di polizia locale, per il quale si è registrato negli ultimi anni un sensibile aumento dell'età media del personale in servizio;

tenuto conto che appare opportuno assicurare il pieno ed efficace utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) siano previste adeguate forme di pubblicità, anche mediante la trasmissione al Parlamento, degli accordi e degli strumenti pattizi previsti dal decreto-legge in esame;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni, si valuti l'opportunità di coordinare l'attività del neo-istituito comitato metropolitano con quella del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

b) si valuti l'opportunità di consentire ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale di polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano il *turn over*;

c) si valuti l'opportunità di prevedere e finanziare un programma nazionale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

ALLEGATO 2

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (C. 4310 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4310, recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;

rilevato che il decreto-legge in esame interviene principalmente nelle materie «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale», di competenza esclusiva dello Stato, e «polizia amministrativa locale», di competenza regionale (art. 117, secondo comma, lettere *h)* ed *l))*;

considerato che il decreto-legge disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di politiche pubbliche in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che il provvedimento si basa sulla cooperazione tra i diversi livelli di governo, al fine di garantire maggiori e più adeguati livelli di sicurezza, che si concretano nelle forme dell'accordo e in strumenti di natura pattizia, ai quali deve essere assicurata la necessaria pubblicità;

rilevato che l'articolo 6 prevede l'istituzione nelle Città metropolitane del comitato metropolitano, dedicato all'analisi, valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, lasciando ferme le competenze del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organismo che insiste sullo stesso ambito territoriale, coadiuvando il prefetto in materia di pubblica sicurezza;

considerato che, al fine di conferire massima efficacia alle nuove disposizioni in materia di sicurezza urbana e di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio, appare opportuno allentare i vincoli alle assunzioni del personale di polizia locale, per il quale si è registrato negli ultimi anni un sensibile aumento dell'età media del personale in servizio;

tenuto conto che appare opportuno assicurare il pieno ed efficace utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano previste adeguate forme di pubblicità, anche mediante la trasmissione al Parlamento, degli accordi e degli strumenti pattizi previsti dal decreto-legge in esame;

2) si consenta ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire procedure concorsuali o di procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei già formate per l'assunzione di personale di polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano il *turn over*;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni, si valuti l'opportunità di coordinare l'attività del neo-istituito comitato metropolitano con quella del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

b) si valuti l'opportunità di prevedere e finanziare un programma nazionale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (S. 1367)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1367, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»;

rilevato che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle materie:

a) «ordine pubblico e sicurezza», con particolare riferimento alle molteplici disposizioni volte ad assicurare l'incolumità dei praticanti l'attività sportiva, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h)*, della Costituzione *(cfr.* in proposito la sentenza n. 428 del 2004 della Corte costituzionale che nel respingere le censure avverso la disciplina statale riguardante la circolazione veicolare, dettata dal Codice della strada, per molti aspetti assimilabile al transito nell'ambito degli impianti sportivi in esame, stabilisce che essa, essendo finalizzata ad «assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (...) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera *h)* del secondo comma dell'articolo 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza»; *cfr.* altresì sentenze n. 223 del 2010 e n. 77 del 2013);

b) «ordinamento sportivo», con riguardo all'utilizzazione di impianti sportivi, di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (*cfr.* la sentenza n. 424 del 2004, in cui ad avviso della Corte costituzionale «non è dubitabile che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo e che in merito alla stessa operi il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni sancito dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione» e che «ne consegue che lo Stato deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali, spettando invece alle Regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 118, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 303 del 2003)»);

rilevato altresì che, con riferimento a specifiche disposizioni, devono essere richiamate le materie «ordinamento civile», di competenza le-

gislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l),* della Costituzione (così per le disposizioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria e responsabilità civile per danni), nonché «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto che:

il provvedimento detta, in prevalenza, disposizioni di principio, demandando alle Regioni e alle Province autonome la disciplina di dettaglio;

ai sensi dell'articolo 15, comma 1-*quinquies*, talune disposizioni attuative (riguardanti, fra le altre, le modalità di accertamento delle sanzioni e irrogazione delle stesse, la dotazione minima del personale di vigilanza degli impianti, le modalità di formazione dei soggetti incaricati della vigilanza) sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, in riferimento al quale – in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia – si prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata (*cfr.*, *ex multis*, sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003);

considerato che:

l'articolo 13, pur consentendo alle Regioni e Province autonome di introdurre sanzioni per condotte diverse rispetto a quelle sanzionate nella legge, limita l'ambito di intervento del potere sanzionatorio dei predetti enti territoriali, rispetto alla normativa vigente;

tale potere sanzionatorio infatti non potrà più esercitarsi con riferimento alla violazione degli obblighi in materia di velocità (art.9 della legge n. 363 del 2003), precedenza (art.10), sorpasso (art.11), incrocio (art.12), stazionamento (art.13), transito e risalita (art.15) e transito dei mezzi meccanici (art.16);

ritenuto opportuno non limitare eccessivamente il potere sanzionatorio delle Regioni, ferma restando l'esigenza di garantire l'applicazione di sanzioni minime idonee ad un'effettiva funzione di deterrenza rispetto a condotte che pongono a rischio la sicurezza dei praticanti gli sport invernali, nonché di assicurare discipline sanzionatorie uniformi specie nei comprensori sciistici transregionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito un'eventuale riformulazione dell'articolo 13 nel senso indicato nelle premesse, eventualmente prevedendo – specie se si dovesse ritenere irrinunciabile l'esigenza di garantire una disciplina sanzionatoria uniforme a livello nazionale – un coinvolgimento della Conferenza unificata sull'atto diretto a quantificare le sanzioni per le condotte vietate dalla legge n. 363 del 2003.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 8 marzo 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

indi del Vice Presidente
Claudio FAVA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che, alla luce di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 7 marzo 2017, il calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana prevede nella giornata di martedì 14 marzo 2017, alle ore 14, l'audizione di Giovanni Ardizzone, Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana e nella giornata di mercoledì 15 marzo 2017, alle ore 14, l'audizione di Luigi Chiappero, legale della Juventus Football Club.

Audizione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, Roberto Scarpinato

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce quindi l'audizione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, Roberto Scarpinato, dedicata al tema del rapporto tra mafie e massoneria in Sicilia.

Propone quindi che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Claudio FAVA, *presidente*, ringrazia il Procuratore Roberto Scarpinato per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 8 marzo 2017

Plenaria

272ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 13.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione dell'ambasciatore Giuseppe PERRONE che svolge una relazione su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI *(LN-Aut)*, i senatori CASSON *(PD)* e Giuseppe ESPOSITO *(Misto-UDC)* ed i deputati TOFALO *(M5S)* e VILLECCO CALIPARI *(PD)*.

VARIAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente STUCCHI *(LN-Aut)* avverte che nella seduta, già convocata per oggi, alle ore 15, saranno rese comunicazioni in merito alla programmazione dei lavori. Pertanto la prevista audizione del Direttore dell'AISE avrà luogo nella seduta di domani, giovedì 9 marzo che avrà inizio alle ore 9,30. Non avrà invece luogo l'audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, programmata per domani alle ore 10,30.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria

273ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI *(LN-Aut)* rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta.

Il Comitato conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 8 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale:

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e del Consiglio nazionale forense (CNF)
(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e del Consiglio Nazionale Forense (CNF).

Davide DI RUSSO, *Vicepresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Carlo ALLORIO, *Consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF)*, interviene a sostegno ed integrazione della relazione svolta dal dott. Di Russo.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e

del Consiglio Nazionale Forense (CNF) per il loro importante contributo all'indagine, ricostruendo, anche in chiave storica, il contesto nel quale si svolge l'attività conoscitiva della Commissione.

Davide DI RUSSO, *Vicepresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)* e Carlo ALLORIO, *Consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF)* ribadiscono in conclusione la loro disponibilità a integrare la documentazione già presentata.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 8 marzo 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La seduta inizia alle ore 14.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

– incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire eventuale, ulteriore, documentazione fotografica relativa al ritrovamento del corpo di Aldo Moro e alla successiva autopsia;

– incaricare il generale Scriccia di valutare l'acquisizione di documentazione di interesse nel filone «varie» dell'archivio della Commissione Stragi;

– integrare, con un ulteriore nominativo, la delega già conferita al dottor Donadio, al dottor Salvini e al colonnello Occhipinti di acquisire sommarie informazioni testimoniali da persone informate della vicenda della scoperta del covo brigatista di via Fracchia, a Genova;

– declassificare e rendere disponibili come documenti liberi, previa obliterazione dei dati personali sensibili i seguenti documenti: 776/1, 843/1, 871/1;

– declassificare i documenti 776/2 e 867/1.

Comunica inoltre che:

– il 3 marzo 2017 il dottor Donadio ha depositato tre proposte operative: una, libera, relativa all'acquisizione della cartella clinica di Prospero Gallinari; una, riservata, relativa all'acquisizione e analisi delle foto del corpo di Aldo Moro; una, riservata, relativa alla possibile audizione di una persona al corrente dei fatti;

– il 6 marzo 2017 il dottor Donadio ha depositato sei proposte operative, riservate: una relativa all'acquisizione, presso lo SCICO della Guardia di finanza e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di documentazione relativa a una persona al corrente dei fatti; una relativa all'acquisizione di documentazione video relativa alla strage di via Fani; una relativa alla possibile escussione di una persona al corrente dei fatti; una relativa all'acquisizione di elementi circa i furti di veicoli della Polizia di Stato in epoca anteriore e prossima al sequestro di Aldo Moro; una relativa all'acquisizione della documentazione fotografica relativa al ritrovamento del corpo di Aldo Moro; una relativa alle condizioni di reclusione di Mario Moretti;

– il 7 marzo 2017 il dottor Donadio ha depositato una proposta, riservata, di acquisizione, presso la Procura di Roma, di copia integrale degli atti del procedimento nei confronti di Paolo Inzerilli ed altri, definito con decreto di archiviazione del GIP di Roma in data 9 giugno 1997;

– nella stessa data l'Archivio storico del Senato ha trasmesso un documento di libera consultazione estratto dall'archivio della Commissione Stragi;

– nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, relativa all'incontro tra Mario Moretti e Franco Piperno che sarebbe avvenuto nell'estate 1978;

– nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione relativa a Arcangelo Montani e Marcello Gismondi.

Comunica infine che, come già deliberato, il prossimo 20 marzo si svolgerà una missione a Torino, allo scopo di svolgere l'audizione di Guido Bodrato.

Audizione di Paolo Inzerilli

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Pone quindi alcuni quesiti, ai quali risponde Paolo INZERILLI.

Intervengono con quesiti e osservazioni i deputati Paolo BOLOGNESI *(PD)* e Gero GRASSI *(PD)*, il senatore Federico FORNARO *(MDP)*, nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Paolo INZERILLI.

Il senatore Federico FORNARO chiede, quindi, di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Pongono ulteriori quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente* e il deputato Gero GRASSI *(PD)*, ai quali risponde Paolo INZERILLI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Paolo Inzerilli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,20

€ 9,20